Senato della Repubblica

XIX LEGISLATURA

N. 2028

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della difesa (CROSETTO)

di concerto con il Ministro dell'interno (PIANTEDOSI)

con il Ministro della giustizia (NORDIO)

con il Ministro per la pubblica amministrazione (ZANGRILLO)

con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (SALVINI)

con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica (PICHETTO FRATIN)

con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali (CALDERONE)

e con il Ministro dell'economia e delle finanze (GIORGETTI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 SETTEMBRE 2026

Disposizioni per il rafforzamento e l'adeguamento della capacità di difesa nazionale

INDICE

Relazione ..... *Pag.* 3

Relazione tecnica ..... » 26

Analisi tecnico-normativa (ATN) ..... » 47

Analisi di impatto della regolamentazione (AIR) ..... » 55

Disegno di legge ..... » 63

ONOREVOLI SENATORI. –

Lo schema di disegno di legge formulato, sotto un profilo metodologico, secondo la tecnica della "novella", è composto da 15 articoli, suddivisi in 3 capi a seconda delle aree tematiche di intervento:

- **CAPO I:** ORGANIZZAZIONE E FUNZIONI DEL MINISTERO DELLA DIFESA, OPERAZIONI E DOMINI EMERGENTI;
- **CAPO II:** SEMPLIFICAZIONI E ATTIVITÀ NEGOZIALE DEL MINISTERO DELLA DIFESA;
- **CAPO III:** DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI.

Il **CAPO I** in materia di organizzazione e funzioni, operazioni e domini emergenti, è composto da 7 articoli che, in sintesi, si prefiggono, nell'ordine, di:

- rivisitare le attribuzioni del Ministero della difesa, nel campo dello sviluppo e della valorizzazione della cultura della difesa e, in particolare, del ruolo che le Forze armate (ivi inclusa l'Arma dei carabinieri) svolgono a sostegno della competitività della nazione, nonché della salvaguardia della memoria storica nazionale, attraverso la conservazione e la valorizzazione dei monumenti e dei sacrari militari (**ART. 1**);
- integrare, riassettare e correggere le disposizioni recate dal COM, in materia di funzionalità dello Stato maggiore della difesa (**ART. 2**);
- prevedere norme volte a riassettare in chiave interforze la Commissione di vertice, prevedendo altresì l'obbligo di prestare servizio per un tempo minimo predeterminato in aerea interforze (**ART. 3**);
- introdurre disposizioni di interesse comune delle Forze armate, ivi inclusa l'Arma dei carabinieri, e della Guardia di finanza (**ART. 4**);
- novellare alcune disposizioni in materia di sistemi militari senza equipaggio a bordo (**ART. 5**);
- introdurre disposizioni in materia aree operative, addestrative e luoghi di lavoro (**ART. 6**);
- disciplinare lo Spazio cibernetico di interesse nazionale per la difesa e la sicurezza militare dello Stato, implementare le attribuzioni del Capo di stato maggiore della difesa, ai fini dell'unicità di indirizzo in materia di dominio cibernetico e di digitalizzazione, nonché introdurre disposizioni in materia di personale militare specialista cyber (**ART. 7**).

In particolare:

- **l'articolo 1,** rivisita integralmente le disposizioni di cui al **comma 3** dell'**articolo 15** del COM, prevedendo che il Ministero della difesa, oltre a svolgere i compiti di cui agli articoli 21 e 22, promuova e sostenga iniziative dirette:
  a) allo sviluppo e alla valorizzazione della cultura della Difesa;
  b) alla salvaguardia della memoria storica nazionale mediante la conservazione e la valorizzazione dei monumenti e dei sacrari militari;

- **l'articolo 2, comma 1, lettera *a),*** rivisita le disposizioni di cui all'**articolo 27** del COM, con la finalità di "scindere" la figura dell'attuale Sottocapo di stato maggiore della difesa nelle figure del

"Sottocapo di stato maggiore" (da cui dipende lo Stato maggiore della difesa) e del *"Sottocapo di stato maggiore con funzioni operative"*. Tale modifica non reca incremento dei dirigenti militari di livello dirigenziale generale, giacché le funzioni attestate in capo all'attuale Sottocapo di stato maggiore della difesa vengono attribuite al neo introdotto Sottocapo di stato maggiore, mentre quelle di Sottocapo di stato maggiore con funzioni operative vengono assunte dal Comandante del Comando operativo di vertice interforze. La previsione in commento non altera le relazioni gerarchiche, giacché, a legislazione vigente, il Comandante del Comando operativo di vertice interforze già dipende dal Capo di stato maggiore della difesa e tende a valorizzare le funzioni specialistiche di ciascuna figura di Sottocapo, a complessivo vantaggio dell'organizzazione operativa centrale.

E, proprio nell'intento di valorizzare le funzioni specialistiche che il Sottocapo di stato maggiore andrà a svolgere, è stato introdotto il comma 1-*bis* dell'articolo 27, a mente del quale, Egli è "… *nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa, sentito il Capo di stato maggiore della difesa, tra gli ufficiali con il grado di generale di corpo d'armata, ammiraglio di squadra o generale di squadra aerea in servizio permanente effettivo, gli è corrisposta l'indennità di cui all'articolo 1818*".

La corresponsione della speciale indennità in favore del Sottocapo di stato maggiore risponde, pertanto, all'esigenza di equiparare lo *status* di quest'ultimo a quello del Comandante del Comando operativo di vertice interforze, ovvero di riconoscere l'espletamento di specifiche attribuzioni riconducibili alla carica. Il Capo di Stato maggiore della difesa, infatti, esprime le proprie funzioni attraverso il Sottocapo che guida lo Stato maggiore della difesa, in cui si esplicano le competenze di coordinazione, di *policy* e di pianificazione, e attraverso il Comandante del Comando operativo di vertice interforze esercita le funzioni di Comandante operativo, Comandante in capo. Trattasi di funzioni di coordinamento di tutta la Difesa e delle Forze armate nel loro complesso non rinvenibili nell'ambito degli altri incarichi di Sottocapo di stato maggiore di Forza armata ovvero di Vice comandante generale dell'Arma dei carabinieri;

- **l'articolo 2, comma 1, lettera *b)*,** rivisita le disposizioni di cui **all'articolo 28** del COM rimodulando la funzione e la denominazione del Comitato dei capi, a suo tempo introdotto quale organo di consulenza del Capo di stato maggiore della difesa, dall'articolo 6 della legge 18 febbraio 1997, n. 25, fedelmente riassettata dal legislatore, in occasione della codificazione del 2010, al citato articolo 28 su cui oggi si interviene. Con la modifica introdotta dall'articolo in esame, il Comitato dei capi assume, quindi, la funzione di organo di consulenza del Ministro della difesa, e viene rimodulato nella propria composizione in funzione della "separazione" della figura e delle funzioni precedentemente attestate sull'unica figura di vertice del Segretario generale della difesa e Direttore nazionale degli armamenti, nelle due distinte figure di *"Segretario generale della difesa"* e *"Direttore nazionale degli armamenti"*, operata a mente dell'articolo 4, del decreto-legge 22 giugno 2023 n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112[1], e, nello specifico, prevede che:

  a) tale Organo assuma la denominazione di *"Comitato dei Capi"* e costituisca il *"più alto organo di consulenza del Ministro della difesa"*. Al riguardo, si evidenzia che, sebbene nel COM non siano disciplinati altri organi consultivi del Ministro della difesa, la definizione di "*più alto organo di consulenza del Ministro della difesa*", mutuata dalla previgente disposizione di cui all'articolo 1 della legge 8 marzo 1968, n. 200, tiene conto del fatto che lo stesso è composto dai Vertici del Ministero e che eventuali altri Comitati/organi consultivi possono essere previsti con decreto ministeriale (a titolo esemplificativo, con DM sono stati costituiti il Comitato per lo

[1] Tale sdoppiamento, ha tra l'altro previsto che se il Segretario generale in carica è un vertice militare, il Direttore nazionale degli armamenti deve essere un dirigente di livello dirigenziale generale civile e viceversa.

sviluppo e la valorizzazione della cultura della Difesa e il Comitato strategico per le politiche del patrimonio della difesa);

b) sia composto dal Capo di stato maggiore della difesa, dal Comandante operativo di vertice interforze, dai Capi di stato maggiore di Forza armata, dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, dal Segretario generale della difesa e dal Direttore nazionale degli armamenti;
c) i componenti partecipino *"nel rispetto delle (rispettive) attribuzioni"* per la formulazione delle proposte che il Capo di stato maggiore della difesa sottopone alle decisioni del Ministro della difesa;

- **l'articolo 2, commi 1, lettera *c)* e 2**, rivisitano le disposizioni di cui agli **articoli 30 del COM** e **8, comma 2 della legge 3 agosto 2007, n. 124**, provvedendo ad un mero adeguamento della denominazione del secondo Reparto dello SMD che da "*Reparto informazioni e sicurezza dello Stato maggiore della difesa (RIS)*" è mutata in "*Comando interforze Cyber-Intel – Reparto informazioni e sicurezza dello Stato maggiore della difesa*";
- **l'articolo 2, comma 1, lettera *d)***, introduce nel COM, dopo l'articolo 30, **l'articolo 30-*bis***, volto a disciplinare il *Centro interforze di addestramento per il combattimento e per il contrasto alla minaccia ibrida*.
  Si tratta di un Centro ad alta specializzazione, indispensabile rispetto alle attuali modalità di configurazione e di connotazione delle minacce effettive, volto ad adeguare le modalità di reazione per una effettiva ed efficace difesa nazionale. Il Centro di cui trattasi, posto alle dirette dipendenze del Capo di stato maggiore della difesa svolge, con il supporto delle componenti operative e dei Centri specialistici e di addestramento, interforze e di Forza armata, una serie di funzioni ed in particolare:
  a) analizza modalità, tipologie di minaccia ibrida e i relativi mezzi di contrasto ai fini dello sviluppo della dottrina e delle relative capacità per gli aspetti militari;
  b) definisce e conduce attività esercitative su scenari complessi orientati anche al contrasto congiunto alla minaccia ibrida, all'integrazione multi-dominio, alla sperimentazione e alla validazione di nuovi concetti operativi, all'ottimizzazione di processi decisionali, nonché al supporto e allo sviluppo della dottrina di impiego dello strumento militare;
- **l'articolo 2, comma 3**, prevede specifica autorizzazione di spesa relativa all'indennità di cui all'articolo 1818 del COM;

- **l'articolo 3,** è volto a riassettare in chiave interforze la Commissione di vertice, in relazione all'avanzamento degli ufficiali generali, prevedendo altresì l'obbligo di prestare servizio per un tempo minimo predeterminato in aerea interforze. In linea con l'*Atto di indirizzo* del Ministro della difesa ed. 2024, che prevede di *avviare una profonda evoluzione in chiave interforze dello Strumento militare attraverso una revisione delle strutture di vertice che elimini le duplicazioni*, la modifica normativa proposta è intesa a promuovere la trasformazione dell'attuale commissione di vertice, incaricata di valutare i generali di divisione e gradi corrispondenti delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, per il conseguimento dei gradi più elevati (generale di corpo d'armata e gradi corrispondenti), in commissione di vertice interforze, dando luogo ad una decisa connotazione interforze, in termini di struttura, prevedendone una composizione mista che supera l'attuale composizione della commissione di Forza armata.

Nel dettaglio:

- **l'articolo 3, comma 1, lettera *a)***, rivisita le disposizioni di cui al **comma 3** dell'**articolo 165** del COM riguardante le attribuzioni, tra l'altro, in materia di avanzamento, del Comandante generale

dell'Arma dei carabinieri, con modifiche di mero coordinamento al comma 3, conseguenti alla nuova connotazione interforze della commissione di vertice, di cui rimane vice presidente;

- **l'articolo 3, comma 1, lettera *b)***, rivisita le disposizioni di cui all'**articolo 1034** del COM, in tema di denominazione e composizione delle commissioni di avanzamento per gli ufficiali, prevedendo un'integrazione di mero coordinamento riguardo alla nuova connotazione interforze della commissione di vertice;
- **l'articolo 3, comma 1, lettera *c)***, rivisita nel senso sopra descritto, l'**articolo 1035** del COM concernente le norme procedurali inerenti alle commissioni di avanzamento;
- **l'articolo 3, comma 1, lettera *d)***, **numero 1,** rivisita la rubrica dell'**articolo 1036** del COM, introducendo il termine "interforze";
- **l'articolo 3, comma 1, lettera *d)***, **numero 2,** rivisita integralmente le disposizioni di cui al **comma 1, dell'articolo 1036** del COM prevedendo che la commissione di vertice interforze sia composta come segue:
  a) per ESERCITO, MARINA E AERONAUTICA, da 10 membri: Capo di stato maggiore della difesa (Presidente), più 4 membri interforze (individuati annualmente con DM nell'ambito di un "basket" di 8 figure potenziali) e 5 della rispettiva FA (di cui il Capo di stato maggiore di Forza armata con funzione di Vicepresidente);
  b) per l'ARMA DEI CARABINIERI, da 12 membri: Capo di stato maggiore della difesa (Presidente), più 5 membri interforze e 6 dell'Arma dei Carabinieri (di cui il Comandante Generale con funzione di Vicepresidente). La diversa composizione proposta per l'Arma, trova giustificazione nell'individuazione di rappresentanti, negli incarichi di vertice dell'Arma, di tutte le Organizzazioni: Territoriale, Scuole, Mobile/Speciale, Forestale più Vice Comandante.

  Al riguardo, la scelta di individuare un "basket" di incarichi nell'ambito del quale trarre (annualmente con DM) i 4 o 5 membri (rispettivamente per EI/MM/AM e per CC) interforze è il frutto di un ampio studio che ha posto in evidenza come, specie nei periodi di avvicendamento, si sia verificata una rappresentatività non bilanciata tra le varie FA, tanto da suggerire di non irrigidire l'individuazione nella norma di rango primario;
- **l'articolo 3, comma 1, lettera *d)***, **numero 3,** rivisita le disposizioni di cui al **comma 2, dell'articolo 1036** del COM introducendo il termine "interforze";
- **l'articolo 3, comma 1, lettera *d)***, **numero 4,** integra la composizione delle Commissioni di vertice interforze prevedendo, come già avveniva nella previgente composizione delle Commissioni di avanzamento delle singole Forze armate, la partecipazione degli ufficiali generali/ammiragli più elevati in grado o più anziani di taluni Corpi/Armi/Ruoli se la valutazione riguarda ufficiali dei rispettivi Corpi/Armi/Ruoli;
- **l'articolo 3, comma 1, lettera *e)*,** abroga il **comma 1**, dell'**articolo 1041** del COM relativo alla partecipazione di altri membri alla Commissione di vertice. Tale disposizione, infatti, risulta essere ultronea alla luce delle modifiche apportate dalla precedente lettera d), nella quale è già ricompresa la partecipazione dei membri eventuali di cui all'abrogato comma 1 dell'articolo 1041 del COM;
- **l'articolo 3, comma 1, lettera *f)*,** rivisita le disposizioni di cui all'**articolo 1094-*bis*** del COM, in linea con la nuova struttura della Commissione di vertice interforze;
- **l'articolo 3, comma 1, lettera *g)*,** rivisita le disposizioni di cui all'**articolo 1096** del COM, introducendo il **comma 6-*bis*** che prevede la necessità, a regime dal 2030, di prestare servizio per il periodo minimo di 1 anno presso Enti interforze (anche interforze di polizia per l'Arma dei carabinieri), da ricoprire dal grado di maggiore, quale requisito indispensabile per essere valutati per l'avanzamento al grado superiore. A partire dal 2033, il periodo minimo è esteso a 2 anni. Tale decorrenza differita si rende indispensabile per garantire le necessarie procedure di impiego nei reparti interforze, senza pregiudicare l'avanzamento degli ufficiali attualmente in servizio che, per

ragioni certamente a essi non imputabili, non hanno maturato il nuovo requisito. Per l'Arma dei carabinieri, in considerazione della duplice natura di Forza di polizia a competenza generale e di Forza armata e tenuto conto del numero esiguo di incarichi interforze a loro destinati rispetto a Esercito, Marina e Aeronautica, è previsto che i periodi in incarichi interforze possano essere svolti in incarichi equipollenti. Tali incarichi sono determinati con decreto del Ministro della difesa, sentito il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri;

- **l'articolo 3, comma 1, lettere *h*), *i*), *l*) e *m*)**, adeguano le tabelle 1, 2, 3 e 4 allegate al COM, al fine di aggiornarne e armonizzarne i contenuti in linea con le suesposte modifiche. Nella sostanza, vengono riportati nelle varie tabelle i periodi di permanenza nei gradi e la previsione dei periodi minimi di servizio in ambito interforze per l'avanzamento al grado superiore;

- **l'articolo 4, comma 1, lettera *a)*,** introduce nel COM l'articolo **532-*bis*,** in materia di risarcimento dei danni subiti da terzi. Fatto salvo quanto previsto dal diritto internazionale, la disposizione, sulla scorta di una più realistica, appropriata ed armonica valutazione del grado di immedesimazione organica [innegabilmente rinforzato rispetto alle situazioni ordinarie] fra i militari e lo Stato, in relazione all'esercizio dei compiti finalizzati all'approntamento del personale e delle unità militari da impiegare nei teatri operativi delle missioni all'estero ovvero nello svolgimento di compiti nei teatri operativi, previsti da disposizioni di legge ovvero autorizzati per la partecipazione dell'Italia a missioni internazionali[2] ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge 21 luglio 2016, n. 145, è volta ad adeguare, rafforzare di conseguenza e agevolare la tutela risarcitoria a favore del terzo danneggiato in conseguenza di fatti o eventi causalmente riconducibili a condotte [attive od omissive] poste in essere dal militare nell'esercizio delle proprie funzioni in situazioni in cui è significativamente presente anche il rischio della perdita di vite umane.
  In tali circostanze, infatti, sicuramente non ordinarie, in ragione del richiamato rapporto di immedesimazione organica significativamente "fortificato", non v'è dubbio che l'azione del militare possa [e debba] essere ricondotta "senza intermediari", direttamente allo Stato. Ciò stante, il doveroso consolidamento della discendente tutela risarcitoria viene, dunque, ricercato e conseguito prevedendo che l'azione di risarcimento in sede civile del terzo danneggiato per condotta colposa dell'agente, limitatamente ai casi riconducibili alle fattispecie indicate dalla norma, sia proposta direttamente nei confronti dello Stato [cioè dell'Amministrazione della Difesa], così da garantire, ove dovuto, tenendo anche conto degli oggettivamente più elevati livelli di solvibilità, il più sollecito e satisfattivo ristoro. Vengono in ogni caso fatti salvi, laddove ne ricorrano i presupposti di legge, tutti i profili di responsabilità amministrativa ed erariale dell'agente, prevedendosi contestualmente l'azione dell'Amministrazione nei confronti di quest'ultimo, nel rispetto delle ordinarie procedure previste dall'articolo 452 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante il "testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare". La disciplina, con la medesima finalità di agevolare il conseguimento del giusto ristoro a vantaggio del terzo danneggiato, comprende anche i casi in cui i comportamenti dell'agente da cui sia derivato il danno ingiusto costituiscano reato. In tali eventualità, la norma proposta, da un canto, prevede che l'azione risarcitoria possa essere esercitata congiuntamente nei confronti dell'Amministrazione e dell'agente responsabile e, dall'altro, che, laddove l'azione civile sia esercitata direttamente nel processo penale,

[2] Il quadro delle missioni internazionali alle quali partecipa l'Italia si è arricchito significativamente negli ultimi decenni: le Forze armate operano in contesti di intervento umanitario con l'invio di aiuti alle popolazioni civili, attività di osservazione, addestramento verso le Forze armate e di polizia locali, collaborazione tecnica ed operativa, come nel settore dello sminamento e di sostegno ai processi di pace e stabilizzazione.

il giudice disponga d'ufficio la citazione dell'Amministrazione in qualità di responsabile civile.
In via generale, la responsabilità civile verso i terzi, qualora sia provocato un danno ad un terzo estraneo all'amministrazione è disciplinata dall'articolo 28 della Costituzione, che sancisce la responsabilità dei funzionari e dei dipendenti dello Stato e degli enti pubblici, secondo le leggi penali, civili e amministrative, per gli atti da loro compiuti in violazione di diritti, prevedendo espressamente che «in tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici». Si tratta di una responsabilità prevista a tutela dei soggetti terzi rispetto alla Pubblica amministrazione e realizzata attraverso la previsione di una responsabilità solidale del dipendente e dello Stato o Ente pubblico, nel senso, che in presenza di danni arrecati ad un terzo estraneo alla Pubblica amministrazione, sia il dipendente che l'Amministrazione sono tenuti in via solidale a risarcirlo del pregiudizio subito. Il danneggiato resta dunque libero, ai sensi dell'art. 1292 c.c., di rivolgere la propria istanza risarcitoria all'uno o all'altro dei due debitori (l'Amministrazione o il suo funzionario), fermo restando che, ove preferisca chiamare in causa l'Amministrazione (come accade nella maggioranza dei casi), il dipendente pubblico resterà comunque soggetto all'eventuale azione di responsabilità amministrativa promossa innanzi alla Corte dei conti dall'Amministrazione che abbia risarcito il danno dal medesimo prodotto. La disposizione proposta, finalizzata a tutelare il terzo danneggiato, prevede esclusivamente che l'azione civile (anche nel processo penale) venga esercitata nei confronti dell'Amministrazione, la quale, ove ne ricorrano i presupposti, sarà comunque tenuta fa valere la responsabilità del militare, e fermo restano che "*se i comportamenti ... costituiscono reato, l'azione risarcitoria è esercitata congiuntamente nei confronti del militare responsabile e dell'Amministrazione della difesa*". Si evidenzia, peraltro, che la disposizione riguarda fattispecie del tutto particolari, vale a dire danni ingiusti provocati da una condotta colposa posta in essere da militari nell'esercizio dei compiti delle Forze armate (inclusa l'Arma dei carabinieri) esclusivamente in relazione all'esercizio dei compiti finalizzati all'approntamento del personale e delle unità militari da impiegare nei teatri operativi delle missioni all'estero ovvero nello svolgimento di compiti nei teatri operativi, previsti da disposizioni di legge ovvero autorizzati per la partecipazione dell'Italia a missioni internazionali, ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge 21 luglio 2016, n. 145. Pertanto, la circoscritta differenziazione rispetto alla disciplina ordinaria (limitata, per l'appunto, all'esercizio dell'azione civile) risulta più che ampiamente giustificata tanto dalla particolarità e, talvolta, dalla "unicità" della fattispecie disciplinata (operazioni militari all'estero in situazioni talvolta ad alta intensità cinetica), non riconducibile a nessuna altra figura professionale alle dirette dipendenze dello Stato, quanto sotto il profilo dell'altissimo tasso di "immedesimazione organica" fra agente e amministrazione;
Sotto il profilo del diritto sostanziale, i requisiti soggettivi della disciplina sono i seguenti:

- quanto al requisito soggettivo attivo, gli autori dei fatti illeciti sono individuati negli appartenenti alle Forze armate, inclusa l'Arma dei carabinieri, e alla Guardia di finanza, sulla scorta di quanto previsto **dall'articolo 4**, **comma 1, lettera *b)***;
- quanto all'ambito soggettivo passivo dei fatti illeciti, cioè i danneggiati, la norma si riferisce ai "terzi", cioè a chiunque sia danneggiato.

L'ambito oggettivo dei fatti illeciti attiene a "qualunque" condotta colposa.
Tale ambito oggettivo non include le condotte disciplinate diversamente da altre fonti internazionali, quali i SOFA -*Status of Forces Agreement*- e i SOMA - Status of Mission Agreement- relativi allo ***status*** del personale.
Infatti, secondo gli accordi SOFA e SOMA (o altri accordi in materia di *status* del personale/della missione), tra le altre, è generalmente preclusa l'instaurazione di un contenzioso nazionale sia nei confronti del soggetto autore del fatto illecito, che dello Stato.
Tali accordi hanno un ambito di applicazione distinto e separato rispetto al campo di applicazione della norma in esame, che afferisce a condotte/fattispecie disciplinate dal diritto interno nazionale e

sottoposte alla giurisdizione italiana.

Gli accordi richiamati, invece, sono finalizzati a definire lo *status* del personale militare e civile in contesti internazionali. In particolare:

- il SOFA (*Status of Forces Agreement*): disciplina lo *status* giuridico delle Forze militari inviate in un altro Paese (es. giurisdizione, esenzioni fiscali). Il NATO SOFA è il trattato del 1951[3], che regola i rapporti tra gli Stati membri della NATO;
- il SOMA (*Status of Mission Agreement*): è un accordo simile, ma destinato alle missioni civili (spesso dell'Unione Europea), piuttosto che a Forze armate stabili.

Questi trattati definiscono diversi aspetti, quali facilitazioni per l'ingresso e la permanenza nello Stato in cui si svolge la missione; esenzioni dal regime dei visti di registrazione della propria prolungata presenza presso autorità locali; esenzioni fiscali per i salari e gli emolumenti ricevuti in relazione alle attività ufficiali svolte; riconoscimenti di patenti e qualifiche professionali; esenzioni doganali per gli effetti personali; la possibilità di indossare l'uniforme nazionale e di portare armi; l'immunità dalla giurisdizione locale (di tipo penale, civile o amministrativo), con limitazioni o esclusioni della possibilità di procedere in giudizio da parte delle autorità giudiziarie della *host nation* nei confronti di coloro che partecipano alla missione. In sostanza, tali accordi riguardano i rapporti tra i militari (italiani) che operano all'estero e la popolazione locale, le persone fisiche e giuridiche della *host nation*, nonché la giurisdizione della stessa. Sotto il profilo del soggetto attivo, quindi, riguardano la disciplina dello *status* del personale, anche non militare, e i casi di immunità giurisdizionale[4].

Tali trattati, in termini regolatori, hanno un perimetro che, neanche solo in parte, è sovrapponibile a quello della norma in argomento: dal "perimetro" di applicazione di tali accordi rimangono esclusi i fatti colposi, anche non costituenti reato, che coinvolgono militari italiani, in patria o all'estero, connessi con l'approntamento e la conduzione delle missioni e sottoposti alla giurisdizione italiana.

In tali situazioni, i militari italiani nell'assolvimento dei propri compiti, nonostante le evidenti peculiarità, mantengono oggi un profilo di responsabilità assolutamente sovrapponibile a quello che caratterizza qualsiasi altro cittadino.

- **l'articolo 4, comma 1, lettera *b)*,** introduce nel COM l'articolo 2132-*bis* e prevede anche per la Guardia di finanza la disciplina prevista alla precedente lettera *a)*, sostituendo il riferimento al Ministero della difesa con quello al Ministero dell'economia e delle finanze e precisando che il giudizio di responsabilità amministrativa ed erariale nei confronti del militare interessato è promosso secondo le procedure di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 ottobre 2025, n. 188 (in luogo degli articoli 452 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante "*Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare*");
- **l'articolo 4, comma 1, lettera *c)*,** rivisita le disposizioni di cui all'**articolo 267, comma 1, lettera *a)*,** del COM ridefinendo le competenze in materia di sepolcreti di guerra, zone monumentali e musei militari, e prevedendo che l'Amministrazione provveda alla sistemazione, manutenzione,

[3] Ratificato nel 1955, con legge n. 1335.

[4] Personale che, a seconda del tipo di operazione (es. NATO o altra cooperazione) e di altre variabili (ad es. territorialità delle acque in cui potrebbe verificarsi un illecito/danno), potrà o meno essere tutelato dalle previsioni del SOFA/SOMA, con conseguente esenzione della giurisdizione dello Stato ricevente e applicazione delle modalità di ripartizione/esenzione del risarcimento del danno. La casistica da tenere in considerazione è ampia: occorre considerare la "copertura" della missione sotto l'egida di una organizzazione internazionale (es. per operazioni NATO) o meno, la nazionalità (Paesi NATO/UE, Paesi PFP e Paesi non NATO/non UE) del personale nelle due tipologie di operazioni, il luogo in cui si verifica il danno/illecito. In contesti di cooperazione militare, come nel caso del NATO SOFA, è previsto un articolato riparto di giurisdizione fra lo Stato di invio e lo Stato nel cui territorio avviene il fatto.
Inoltre, oltre al fatto che gli accordi SOFA e SOMA disciplinano fattispecie differenti, si rileva che tali accordi non sussistono con tutti i Paesi nei quali potrebbero operare i contingenti italiani.

riqualificazione, valorizzazione e custodia dei siti, anche in collaborazione con le strutture di missione dedicate alla valorizzazione dei luoghi della memoria, con esclusione dei musei di diretta pertinenza delle singole Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri;

- **l'articolo 4, comma 2,** prevede una disposizione transitoria relativa ai nuovi articoli-532-*bis* e 2132-*bis* del COM, secondo la quale "*nei giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, relativi ad azioni risarcitorie per danni ingiusti cagionati ai sensi degli articoli 532-bis, commi 1 e 2, e 2132-bis, commi 1 e 2, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il Ministero della difesa ovvero il Ministero dell'Economia e delle finanze intervengono, rispettivamente, in qualità di responsabile civile, accettando lo stato e il grado in cui il giudizio si trova*";

- **l'articolo 5, comma 1, lettera *a)*,** introduce nel COM:
  a) **l'articolo 239-*bis*,** nell'intento di adeguare il quadro regolatorio alle mutate realtà tecnologiche, che da anni consentono l'uso crescente di navi senza equipaggio. Al riguardo, il comma 1 definisce come navi militari le navi senza equipaggio a bordo in dotazione alle Forze armate, ivi inclusa l'Arma dei carabinieri, e alle Forze di polizia a ordinamento militare, che ne recano i segni distintivi e che sono impiegate da personale militare sottoposto alla disciplina militare. Queste ultime, ai sensi del comma 2, sono qualificate navi da guerra se poste sotto il comando di un ufficiale di Marina militare che ne assume la responsabilità della condotta anche autonoma. Di entrambe le categorie di navi, il comma 3, prevede rispettivamente l'iscrizione nel ruolo delle navi da guerra e nel quadro del naviglio militare dello Stato, previa certificazione e ammissione alla navigazione rilasciate della competente struttura del Ministero della difesa e cioè la Direzione degli armamenti navali della Direzione nazionale degli armamenti. Per gli assetti navali della Guardia di finanza si applica la stessa regolamentazione attualmente prevista per il naviglio del Corpo dotato di equipaggio e, in particolare, l'iscrizione nell'elenco statistico di cui all'articolo 294 del d.P.R. n. 90 del 2010 senza la preventiva «*certificazione per l'ammissione alla navigazione rilasciata dalla competente struttura del Ministero della difesa*». Infine, il comma 4 prevede che le navi senza equipaggio in servizio governativo non commerciale sono iscritte nel registro previsto dall'articolo 244;
  b) **l'articolo 239-*ter*,** prevede invece che i veicoli subacquei a controllo remoto [i cosiddetti "ROV" o *Remotely Operated Vehicle*] o autonomo, quando non costituiscono "nave" e operano quale assetto organico di altra nave, sono annotati specificamente nell'atto che determina l'iscrizione della nave della quale costituiscono assetto. Per la Guardia di finanza si prevede l'iscrizione dei veicoli di superficie e subacquei senza equipaggio nell'elenco statistico di cui all'articolo 294 del d.P.R. n. 90 del 2010 senza la preventiva «*certificazione per l'ammissione alla navigazione rilasciata dalla competente struttura del Ministero della difesa*». La previsione, tenuto conto della sensibilità della problematica dell'incremento del traffico subacqueo e del congestionamento dello stesso, assicura che all'atto dell'iscrizione i citati veicoli presentino caratteristiche che permettono di escludere potenziali collisioni con altri veicoli sottomarini, che navigano perlopiù in forma discreta senza uso del sonar;
- **l'articolo 5, comma 1, lettera *b)*,** introduce il **comma 3-*bis*** all'**articolo 244** del COM per prevedere l'iscrizione temporanea, in apposita sezione del registro delle navi e galleggianti in servizio governativo non commerciale tenuto dalla Direzione degli armamenti navali, anche delle navi di proprietà non esclusiva dello Stato o noleggiate o utilizzate nei casi di crisi o emergenziali, per il trasporto di personale militare o di polizia.

  Tale iscrizione consentirebbe alle navi impiegate per l'attività di cui trattasi di poter godere delle prerogative in materie previste dal diritto internazionale, in particolare dall' articolo 32 dell'UNCLOS rubricato *"Immunities of warships and other government ships operated for non-*

commercial purposes". Quest'ultima, infatti, prevede l'iscrizione nel registro delle navi in servizio governativo non commerciale di mezzi che sono anche solo "operati" da uno Stato, ovverosia noleggiati ovvero comunque operanti al fine di fornire un servizio governativo non commerciale. Nella fattispecie prevista dalla norma proposta, la nave è noleggiata per lo svolgimento di uno specifico "servizio", di massima, con l'equipaggio dipendente dall'armatore. Tale situazione si verifica abitualmente per il trasporto di mezzi militari verso i teatri operativi, ossia per una situazione di carattere temporaneo (come anche nel caso del nolo di vettori aerei).

L'inclusione di tali beni in apposita sezione del registro delle navi e galleggianti in servizio governativo non commerciale tenuto dalla Direzione degli armamenti navali, non comporta impatti sul conto generale del patrimonio dello Stato;

- **l'articolo 5, comma 1, lettera *c)*,** rivisita integralmente le disposizioni di cui **all'articolo 246** del COM e, in particolare:
  a) introduce la definizione di sistema di aeromobile senza equipaggio a bordo;
  b) rinvia ad un decreto del Ministro della difesa le classificazioni di tali sistemi, nonché le regole del volo, i titoli aeronautici o abilitanti necessari per la conduzione abbinati alla citata classificazione ed i connessi requisiti psicofisici e percorsi formativi;
  c) precisa che le Forze armate, ivi inclusa l'Arma dei carabinieri, sono responsabili dell'impiego dei citati sistemi;
- **l'articolo 5, comma 1, lettera *d)*,** abroga gli **articoli 247 e 248** del COM;
- **l'articolo 5, comma 1, lettera *e)*,** rivisita la **rubrica della Sezione III del Titolo II, Capo III**, del COM, in *«Sistemi militari senza equipaggio»*;
- **l'articolo 5, comma 1, lettere *f)-l)*,** introducono modifiche terminologiche agli **articoli 676, 743, 744, 746 e 748** del COM, al fine di ricomprendere nelle medesime previsioni anche il conseguimento del brevetto militare di pilota **di elicottero** per ufficiali piloti e navigatori di complemento e, dunque, consentire il reclutamento di tali figure professionali;
- **l'articolo 5, comma 1, lettera *m)*,** introduce **l'articolo 2134-*bis*** del COM, nell'intento di disciplinare l'impiego di tali sistemi in uso al Corpo della Guardia di finanza e, nel dettaglio, di precisare che tale impiego, oltre alle disposizioni di cui all'articolo 246, del COM, deve tenere conto delle previsioni di cui al decreto del Ministro dell'interno adottato ai sensi dell'articolo 5, comma 3-*sexies*, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni dalla legge 17 aprile 2015, n. 43. La disposizione precisa che la stessa si applica esclusivamente ai «*droni aerei **militari***» della Guardia di finanza, vale a dire a quelli che il Corpo, ai sensi dell'art. 5 del decreto del Ministro dell'interno 13 giugno 2022, decide di iscrivere nel «*registro degli aeromobili militari del Ministero della difesa*». Tali precisazioni (inserite all'articolo 2134-*bis* del COM) si rendono necessarie alla luce degli interventi apportati alla disciplina generale in tema di regolamentazione di tali aeromobili (modifica dell'art. 246 e abrogazione degli artt. 247 e 248 del COM);

- **l'articolo 6,** rivisita le disposizioni di cui all'**articolo 184** del COM, inserendo il **comma 2-*bis*** per prevedere che, fatte comunque salve le previsioni di cui all'articolo 3, commi 2 e 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, non si intendono luoghi di lavoro le aree in cui, anche al di fuori dalle sedi e dalle infrastrutture di pertinenza**,** si svolgono attività operative, emergenziali o addestrative, comprese le unità navali, in territorio nazionale e all'estero, con l'impiego di assetti operativi delle Forze armate, ovvero, le aree in cui si svolgono attività operative, emergenziali o addestrative nell'adempimento delle funzioni di tutela dell'ordine pubblico o della sicurezza pubblica, di polizia giudiziaria, di contrasto alla criminalità o comunque connesse con i compiti d'istituto dell'Arma dei carabinieri e del Corpo delle capitanerie di porto. In tali aree gli obblighi di cui all'articolo 17, comma

l, lettera *a)*, del decreto legislativo n. 81 del 2008, si intendono adempiuti se il personale militare ivi impiegato è adeguatamente formato, informato e addestrato per le attività specifiche che è chiamato a svolgere, se le attrezzature, i materiali e gli equipaggiamenti utilizzati sono adeguati, idonei e conformi alle disposizioni normative vigenti in materia di sicurezza-e se le attività sono pianificate e condotte nel rispetto delle norme di tutela tecnico-militari indicate e dal regolamento. In conclusione, un teatro operativo o operativo-addestrativo in cui operano assetti delle Forze armate, oggetto di per sé di dinamiche di conflitto o di attività cinetiche, anche a bassa intensità, non può, oggettivamente, essere considerato "luogo di lavoro" nell'accezione ordinaria, e lo stesso si può affermare anche con riferimento ai luoghi specifici nei quali quotidianamente intervengono assetti dell'Arma dei carabinieri o del Corpo delle capitanerie di porto nello svolgimento dei propri compiti istituzionali.
Al riguardo, si evidenzia che la disposizione è in linea con le modifiche al Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al d.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 in corso di adozione. In particolare, è in corso di definizione l'*iter* approvativo del regolamento [5], che va nella stessa direzione della disposizione che qui si illustra, adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del decreto legislativo n. 81 del 2008, nell'ambito delle particolari previsioni ivi contenute per le attività, tra gli altri, delle Forze armate, delle Forze di polizia e dei Vigili del fuoco. Lo schema di decreto ha seguito l'*iter* di approvazione previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 81 del 2008 e dall'articolo 17, commi 3 e 4 della legge n. 400 del 1988: è stato oggetto di concertazione, senza osservazioni, da parte dei Ministri del lavoro e delle politiche sociali, della salute e per la pubblica amministrazione; successivamente è stato acquisito il parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano (seduta del 30 luglio 2025); è stato validato dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato (7 gennaio 2026), che lo ha bollinato unitamente alla relazione tecnica che ne attesta la neutralità finanziaria. Il Consiglio di Stato - Sezione Consultiva per gli atti normativi, con parere n. 294/2006, reso nell'adunanza dell'11 febbraio 2026, ha riscontrato che il testo normativo è complessivamente congruo rispetto agli obiettivi prefigurati e coerentemente articolato. Infine, lo schema di decreto è stato inviato alle Commissioni parlamentari competenti ai fini della formulazione dei previsti pareri, resi favorevolmente dalla V Commissione (Bilancio) della Camera dei deputati il 1° aprile u.s., dalle Commissioni riunite XI (Lavoro) e XII (Affari sociali) della Camera dei deputati nella seduta del 15 aprile 2026, dalle Commissioni riunite 3a (Affari esteri e difesa) e 10a (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) del Senato della Repubblica, nella seduta del 22 aprile 2026.
La logica sottesa all'intero provvedimento è quella di rendere la disciplina di settore più aderente alle necessità operative dello Strumento militare, soprattutto se riviste alla luce degli attuali e futuri scenari operativi e di impiego, sia con il dato positivo costituito dall'articolo 16, comma 4, del decreto n. 127 del 2019 che, per i Vigili del fuoco, già prevede che, specularmente alle aree ove si svolgono le attività operative vere e proprie, non debbano intendersi luoghi di lavoro neanche i luoghi ove si effettuano le corrispondenti attività di addestramento. Parimenti (in accoglimento di specifica osservazione formulata al riguardo dalle Commissioni riunite 3^ e 10^ del Senato della Repubblica) non sono intese quali luoghi di lavoro neanche le aree in cui i militari, in particolare quelli dell'Arma dei carabinieri e del Corpo delle capitanerie di porto, svolgono attività operative, emergenziali o addestrative nell'adempimento delle funzioni di tutela dell'ordine pubblico o della sicurezza pubblica, di polizia giudiziaria, di contrasto alla criminalità o comunque connesse con i rispettivi compiti d'istituto;

[5] Decreto del ministro della difesa, di concerto con il ministro del lavoro e delle politiche sociali, il ministro della salute e il ministro per la pubblica amministrazione, concernente modifiche al decreto del presidente della repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante il «*testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare*», ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.

- **l'articolo 7** introduce nel COM disposizioni relative allo "*spazio cibernetico di interesse nazionale per la difesa e la sicurezza militare dello Stato*", alle attribuzioni del Capo di stato maggiore della difesa e al personale militare specialista cyber.

  Al riguardo, si evidenzia che le citate disposizioni sono finalizzate ad introdurre nell'ordinamento militare un quadro giuridico di riferimento, nell'ambito di un più ampio contesto interessato dalla dimensione cyber.

  In particolare, con le modifiche introdotte dal d.l. n. 50/2022 (art. 51, comma 8, lett. *e*), è stato previsto che lo strumento militare è volto a consentire la permanente disponibilità, fra le altre, di unità cibernetiche di intervento rapido, preposte alla difesa del territorio nazionale, delle vie di comunicazione marittime e aeree, delle infrastrutture spaziali e dello spazio cibernetico in ambito militare. In questo quadro, le modifiche proposte con la novella dell'articolo 7, intendono specularmente declinare le attribuzioni del Capo di Stato maggiore della difesa nel dominio cyber. Essendo, infatti, il dominio cyber un ambito interforze integrabile nelle varie componenti terrestre, marittima e aerea e suscettibile di rappresentare, inoltre, una componente a sé stante, risulta necessario riportare nell'alveo dei poteri del Capo di Stato maggiore della difesa tutte quelle attività che comportano l'approntamento delle unità cibernetiche, nell'ambio di uno spazio cibernetico, quale quello definito con decreto del Ministro della difesa all'interno della casistica di cui al neo introdotto articolo 15-*bis,* che comunque risulta delimitato all'ambito militare, così come specificato dall'articolo 88 del COM.

  Al fine di evitare ambiguità interpretative/applicative, la disposizione fa salve le competenze degli altri pilastri nell'ambito cyber, assicurando la coerenza di indirizzo in capo al Presidente del Consiglio dei ministri e le competenze del Ministero dell'interno, degli Organismi di informazione e dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, nonché dell'Ufficio centrale per la segretezza (UCSe), richiamando le specifiche competenze del Ministero della difesa, ovvero la "*difesa e la sicurezza militare dello Stato*", in coerenza con le disposizioni di cui all'articolo 15 del Codice dell'ordinamento militare e all'articolo 20 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che tra i compiti della Difesa annoverano *la difesa e sicurezza militare dello Stato*.

  D'altronde, la guerra cibernetica rappresenta uno dei paradigmi più sfidanti e complessi dell'era moderna, delineando un nuovo fronte dove la sovranità degli Stati e la sicurezza globale sono continuamente messe alla prova. Questa dimensione del conflitto, che si caratterizza per la sua invisibilità e pervasività, con attacchi che possono originare da qualsiasi parte del "globo" ed avere impatti sulla resilienza delle infrastrutture critiche, sulle economie nazionali e sulla vita quotidiana dei cittadini, rappresenta, sempre più spesso, la "chiave del successo" in un conflitto convenzionale come da dettami della guerra ibrida.

  Nel solco di tali determinanti e, dunque, al fine di garantire alla Difesa il livello di autonomia operativa necessario per difendere le proprie reti nonché la possibilità di addestrare e approntare unità cibernetiche, occorre:

  a) identificare l'ambito entro cui il Dicastero della difesa opera per adempiere ai propri compiti istituzionali (*id est* la difesa e sicurezza militare dello Stato), anche al di fuori dei confini nazionali;
  b) implementare le attribuzioni del Capo di stato maggiore della difesa avuto riguardo a tale dominio;
  c) introdurre, in ambito Difesa, la figura professionale del *"personale militare specialista cyber"* e prevedere, ai fini dell'attribuzione di tale qualifica, il conseguimento di un brevetto (al termine di un determinato *iter* formativo).

In particolare:

- **l'articolo 7, comma 1, lettera *a),*** rivisita le disposizioni di cui **all'articolo 10, comma 1** del COM, inserendo la lettera aggiuntiva d-*bis*), che attribuisce al Ministro della difesa le essenziali funzioni di

identificazione e aggiornamento dello spazio cibernetico di interesse nazionale per la difesa e la sicurezza militare dello Stato;

- **l'articolo 7, comma 1, lettera *b),*** introduce nel COM **l'articolo 15-*bis***, in materia di definizione dello Spa*zio cibernetico di interesse nazionale per la difesa e la sicurezza militare dello Stato*. A mente della citata disposizione lo spazio cibernetico di interesse nazionale per la difesa e sicurezza militare dello Stato è definito quale *"l'insieme delle infrastrutture informatiche, comprensivo di hardware, software, capacità, dati, connessioni fisiche e elettromagnetiche, dei sistemi cyber-fisici OT comprensivi di sistemi attuatori di processo, sensori, sistemi di controllo industriale (ICS) installati su mezzi e piattaforme militari, apparecchiature mobili dotate di connessione di rete, nonché dei punti di interconnessione, delle rappresentazioni digitali, delle relazioni fisiche, logiche e cognitive stabilite tra essi, entro il quale il Ministero della difesa opera per adempiere ai propri compiti istituzionali anche al di fuori dei confini nazionali";*
- **l'articolo 7, comma 1, lettera *c),*** rivisita le disposizioni di cui **all'articolo 26, comma 1,** del COM, inserendo dopo la lettera *c)*, le lettere da c-*bis*) a c-*sexties*), rispettivamente volte ad attribuire al Capo di stato maggiore della difesa:
  a) ferme restando le competenze dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale e dell'organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazione di cui all'art. 7-*bis* del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, nonché dell'Ufficio centrale per la segretezza (UCSe) di cui all'articolo 9, della legge 3 agosto 2007, n. 124, ai fini delle informazioni di cui al regolamento adottato ai sensi dell'articolo 4, comma 3, lettera *l)*, della stessa legge 3 agosto 2007, n. 124, la qualifica di autorità *cyber* della Difesa, responsabile dell'organizzazione, preparazione professionale, approntamento e impiego del personale cyber interforze;
  b) le funzioni di tutela, anche in tempo di pace e coerentemente con le attribuzioni dello strumento militare, degli interessi strategici nazionali connessi alla difesa dello spazio cibernetico d'interesse nazionale per la difesa e la sicurezza militare dello Stato, di cui all'articolo 15-*bis*, anche attraverso la pianificazione e la condotta di operazioni cibernetiche difensive in Patria e all'estero; si osserva, in particolare, che le locuzioni "anche in tempo di pace" e "in Patria e all'estero" sono indispensabili per poter garantire il supporto alle operazioni militari difensive condotte nell'ambito di missioni internazionali, in linea con il mandato della missione e le regole di ingaggio, nonché a consentire il presidio del dominio, in linea con le competenze dello strumento militare nello spazio cibernetico in ambito militare, già attribuite dal Codice dell'ordinamento militare a legislazione vigente (art. 88 del COM). In questo quadro, le operazioni e le attività cui si fa riferimento, sono esclusivamente difensive e riguardano lo spazio cibernetico di interesse per la difesa e sicurezza militare dello Stato;
  c) il potere di emanare direttive a carattere interforze concernenti la difesa dello spazio cibernetico di interesse nazionale per la difesa e la sicurezza militare dello Stato, le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, i dati raccolti ed elaborati in ambito difesa, lo spazio elettromagnetico, nei limiti in cui è di interesse delle Forze armate, ivi inclusa l'Arma dei carabinieri, nonché in materia di reclutamento, preparazione professionale, approntamento e impiego del personale destinato alle unità cibernetiche interforze;
  d) l'impiego operativo dei fondi del settore del funzionamento, sentiti i Capi di stato maggiore di Forza armata e il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, per esigenze straordinarie, non programmate e di alta priorità, connesse alla necessità di elevare la prontezza operativa di unità cibernetiche nell'ambito dei compiti istituzionali delle Forze armate;
  e) la qualifica di responsabile unico dei dati della Difesa, con poteri di indirizzo, coordinamento e vigilanza nelle aree tecnico-amministrativa, tecnico-operativa e tecnico-industriale in materia di

impiego, condivisione, gestione, qualità e sicurezza dei dati, nonché delle connesse architetture e infrastrutture tecnico-logistiche;

- **l'articolo 7, comma 1, lettera *d),*** prevedendo l'introduzione dell'articolo 614-*bis* del COM e, in particolare, l'istituzione di un fondo di parte corrente al fine di garantire le necessarie risorse per assicurare il pagamento della specifica indennità supplementare per operatori cyber e degli incentivi anti-esodo, così come determinati in funzione di quanto stabilito dagli articoli 974-*quater*, 1804-*bis* e 1816-*bis* di nuova introduzione. Il costituendo fondo, come specificato in relazione tecnica, verrà alimentato mediante le risorse del fondo speciale di parte corrente, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa;
- **l'articolo 7**, **comma 1, lettera *e),*** introduce disposizioni in materia di personale militare specialista cyber, inserendo la «Sezione IV-*bis* Personale militare specialista cyber» al libro QUARTO, titolo V, capo V, dopo la sezione IV, che consta di tre articoli, dal 974-*bis* al 974-*quater*. Le disposizioni in materia di personale specialista cyber sono poi completate dall'inserimento degli articoli 1804-*bis* e 1816-*bis* in materia di trattamento economico specifico, per lo più orientato a remunerare l'altissima specializzazione tecnica e in funzione anti esodo, mediante l'erogazione di somme *una tantum*. Nel merito, la nuova figura operante nel campo specialistico della cyber militare opera esclusivamente nell'ambito dello spazio cibernetico militare. Tale perimetro funzionale è strettamente connesso alla difesa dello strumento militare e alla tutela degli interessi strategici di difesa nazionale in Italia e all'estero. Pertanto, la norma non interferisce né si sovrappone con le diverse e distinte attività di sicurezza cyber, contrasto al crimine informatico e resilienza cibernetica demandate per legge alle Forze di Polizia e alle autorità nazionali di sicurezza (appartenenti ai cd. "pilastri tecnico-operativi" della Strategia di Cybersicurezza Nazionale).

  In particolare si introduce nel COM la già citata «**Sezione IV-*bis***», rubricata «*Personale militare specialista cyber*». Essa si compone di tre articoli:

  1) **l'articolo 974-*bis*** istituisce il brevetto di *"Specialista Cyber Militare"* rilasciato al personale militare che ha superato corsi formativi di elevato livello tecnico ovvero, previo accertamento, che risulta in possesso di elevate competenze specialistiche nel settore cyber. Con decreto del Ministro della difesa, in relazione ai ruoli e ai profili di carriera e di impiego del personale militare interessato, sono definiti: gli specifici livelli di qualifica del brevetto; le modalità di rilascio, i requisiti per il mantenimento; i casi di sospensione e di decadenza;

     Con riferimento alla nuova disposizione si evidenzia che:

     - il personale militare specialista cyber (di cui all'articolo 974-*bis*) rappresenta una figura professionale con competenze circoscritte e limitate in via esclusiva allo spazio cibernetico strettamente militare. Tale perimetro "funzionale" è, pertanto, strettamente connesso alla difesa dello strumento militare e alla tutela degli interessi strategici di difesa nazionale in Italia e all'estero. Conseguentemente, come anticipato, la disposizione in commento non interferisce né si sovrappone con le diverse e distinte attività di sicurezza cyber, contrasto al crimine informatico e resilienza cibernetica demandate per legge alle Forze di Polizia e alle autorità nazionali di sicurezza (appartenenti ai cd. "pilastri tecnico-operativi" della Strategia di Cybersicurezza Nazionale). L'assenza di sovrapposizioni operative o di nuovi compiti di coordinamento con gli ulteriori Dicasteri coinvolti, esclude a priori qualsivoglia impatto finanziario o organizzativo indiretto sui comparti di sicurezza civili e sui corpi di polizia a competenza generale;
     - tutte le procedure di formazione, addestramento, valutazione e qualificazione del personale saranno avviate e gestite esclusivamente attraverso le strutture didattiche, logistiche e

addestrative già attive e operanti in ambito Difesa (quali la Scuola Telecomunicazioni delle Forze armate o le articolazioni del Comando per le Operazioni Cibernetiche). Le suddette attività avverranno, pertanto, a valere sulle risorse strutturali, strumentali e sui bilanci ordinari già assegnati a legislazione vigente per la formazione del personale militare, senza alcuna necessità di finanziamenti aggiuntivi. A ciò si aggiunge che la disposizione in commento non prevede l'ampliamento delle dotazioni organiche complessive del Ministero della difesa e, dunque, il personale che sarà impiegato sarà attinto dai contingenti già esistenti e nei limiti delle facoltà assunzionali vigenti;

2) **l'articolo *974-ter*,** prevede un sistema di ferme per il personale militare cyber in possesso del brevetto di cui all'articolo 974-*bis*. Al riguardo è previsto un vincolo di ferma iniziale di cinque anni aggiuntivo rispetto ad altro periodo di ferma eventualmente in atto. Al termine della ferma iniziale quinquennale, il personale, compresi gli ufficiali generali o gradi corrispondenti e gli ufficiali superiori, in possesso del brevetto di specialista Cyber militare in corso di validità, è ammesso, a domanda, a un'ulteriore ferma volontaria di durata biennale, rinnovabile per non più di quattro volte;
3) **l'articolo 974-*quater*** istituisce l'indennità per il personale in possesso di brevetto "Specialista Cyber Militare" in aggiunta al trattamento economico fondamentale e rinvia a un decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la definizione di criteri di assegnazione, modalità applicative, misure economiche e condizioni di revoca o sospensione. L'indennità di cui al nuovo articolo 974-*quater* è supplementare al trattamento economico fondamentale e accessorio, in ragione delle funzioni esercitate, del contenuto altamente specialistico delle prestazioni professionali richieste, delle responsabilità e dei rischi connessi al servizio cibernetico;

- **l'articolo 7**, **comma 1, lettere *f)* e *g)***, introducono nel COM, rispettivamente, gli **articoli 1804-*bis* e 1816-*bis*.** La prima disposizione, a completamento del sistema, a fini incentivanti e "anti-esodo", prevede un'incentivazione economica a favore del personale militare titolare di "*Brevetto Cyber Militare*" in corso di validità, ammesso a contrarre le ferme volontarie biennali di cui all'articolo 974-*ter*. L'articolo 1816-*bis*, invece, estende l'incentivazione sopra illustrata anche agli ufficiali generali e a quelli superiori che svolgono incarichi con connotazione cyber, in possesso del brevetto di Specialista Cyber Militare in corso di validità, precisando che l'inserimento dell'articolo 1816-bis (dedicato agli Ufficiali Generali e agli Ufficiali Superiori) risponde a una precisa necessità di coerenza con l'architettura del COM, che disciplina il trattamento economico del personale in sezioni e capi separati a seconda dello *status*;
- **l'articolo 7, comma 2,** prevede apposita autorizzazione di spesa per gli oneri derivanti dagli articoli di nuova introduzione 974-*quater*, 1804-*bis* e 1816-*bis* del COM.

Il **CAPO II**, in materia di semplificazioni e di attività negoziale del Ministero della difesa, è composto da 7 articoli che, in sintesi, mirano a:

- introdurre misure di semplificazione in materia di valutazioni ambientali per i progetti o parti di progetti in materia di difesa nazionale (**ART. 8**);
- prevedere misure di efficientamento in materia di dismissioni di beni immobili (**ART. 9**)*;*
- ampliare la cooperazione con altri Stati per i materiali di armamento prodotti dall'industria nazionale, attraverso un intervento sia sugli strumenti di cui può avvalersi l'attività contrattuale effettuata per conto degli Stati esteri richiedenti, che sui diversi meccanismi di gestione dei relativi flussi finanziari, assicurando così una migliore coerenza tra la programmazione finanziaria e capacitiva e la politica industriale della difesa, in modo tale che la prima risulti aderente all'evoluzione del contesto industriale e di mercato di riferimento, nonché valorizzando le attribuzioni del Direttore

nazionale degli armamenti (**ART. 10**);
- accelerare il processo di sviluppo dei prodotti e la qualità delle prestazioni relative alle certificazioni dei sistemi, attraverso una più ampia collaborazione tra i soggetti che partecipano ai processi certificativi, ovvero le componenti tecniche e operative della Difesa e l'industria, da realizzare attraverso il riconoscimento delle prove effettuate in centri esterni alla Difesa (**ART. 11**);
- istituire il Fondo per l'efficientamento degli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica militare (FIRSTM), nello stato di previsione del Ministero della difesa (**ART. 12**);
- rendere maggiormente efficiente l'attività negoziale, attraverso modifiche al Codice di contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, limitatamente ai contratti di esclusiva competenza del Ministero della difesa relativi alla realizzazione delle opere destinate alla difesa e alla sicurezza nazionale; alla continuità operativa delle infrastrutture dedicate alla difesa e alla sicurezza nazionale; nonché introducendo misure relative allo sviluppo di capacità, prodotti e servizi innovativi, attraverso un intervento modificativo del decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208, recante *"*Disciplina dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture nei settori della difesa e sicurezza, in attuazione della direttiva 2009/81/CE" (**ART. 13**);
- prevedere disposizioni in materia di valorizzazione degli *asset* del Ministero della difesa (**ART. 14**).

In particolare:
- **l'articolo 8, comma 1,** rivisita le disposizioni di cui all'**articolo 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,** recante il Codice dell'ambiente, per prevedere che, per i progetti o parti di progetti aventi quale unico obiettivo la difesa nazionale, il Ministro della difesa, dopo una valutazione caso per caso, può disporre, con decreto, sentiti il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e il Ministro della cultura, l'esclusione dal campo di applicazione delle norme di cui al titolo III della parte seconda dello stesso Codice dell'ambiente, concernenti le valutazioni di impatto ambientale, qualora tale applicazione possa pregiudicare il citato obiettivo.
  Al riguardo, si rappresenta che il vigente articolo 6, comma 10, del Codice dell'ambiente già prevede, per i medesimi "*progetti o parti di progetti aventi quale unico obiettivo la difesa nazionale*", che il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro della cultura, dopo una valutazione caso per caso, possa disporne, con decreto, l'esclusione dal campo di applicazione delle norme concernenti le valutazioni di impatto ambientale, qualora ritenga che tale applicazione possa pregiudicare i suddetti obiettivi. La medesima disposizione stabilisce, inoltre, che il suddetto decreto sia adottato entro trenta giorni dall'adozione del provvedimento di competenza del Ministro della difesa, relativo all'individuazione delle opere destinate alla difesa nazionale (ai sensi dell'articolo 233 del COM ovvero dell'articolo 4 del d.P.R. 15 novembre 2012, n. 236 recante la disciplina in materia di lavori, servizi e forniture di specifica competenza del Ministero della difesa, c.d. *procurement militare*), anche in deroga alle disposizioni relative ai termini del procedimento di VIA (articoli 23 e 25 del Codice dell'ambiente).

L'intervento normativo proposto in relazione all'articolo 6, comma 10, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, pertanto, non modifica la speciale fattispecie già prevista a legislazione vigente, vale a dire la possibilità di escludere dai procedimenti di valutazione ambientale i "progetti o parti di progetti aventi quale unico obiettivo la difesa nazionale", esclusivamente nel caso in cui la sottoposizione alle valutazioni ambientali possa pregiudicarne l'obiettivo di difesa nazionale, ma prevede unicamente che l'adozione del relativo decreto ministeriale sia adottato dal Ministro della difesa, sentiti il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e il Ministro della cultura, anziché dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica di concerto con il Ministro della cultura.

Si consideri, al riguardo, che i suddetti progetti (o parti di essi) sono relativi ad opere destinate alla difesa nazionale, cioè ad infrastrutture già tassativamente individuate/da individuare (dall'articolo 233 del COM ovvero secondo quanto previsto dall'articolo 4 del d.P.R. 15 novembre 2012, n. 236) *anche* ai fini ambientali.

In conclusione, secondo la modifica proposta all'articolo 6, comma 10, del Codice dell'ambiente, ferma restando l'applicabilità della disciplina generale in materia di valutazione ambientale per specifici progetti (o parti di essi, aventi quale unico obiettivo la difesa nazionale) della Difesa, ovvero della speciale disciplina di esenzione, qualora sussista un pregiudizio alla realizzazione dell'obiettivo della difesa nazionale (entrambe dettate dal Codice dell'ambiente), **l'intento è quello di incardinare nell'ambito delle competenze della Difesa, ogni aspetto concernente l'obiettivo della difesa nazionale, o meglio, ogni valutazione circa un suo eventuale pregiudizio**.

Tale approccio normativo alla materia della difesa nazionale, necessario nell'attuale contesto geopolitico internazionale, risulta compatibile con quanto disposto dalla direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011 (concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati), modificata dalla direttiva 2014/52/UE del Parlamento e del Consiglio del 16 aprile 2014, che nell'affidare alla normativa nazionale degli Stati membri la previsione di norme per sottoporre a VIA determinati progetti (elencati negli Allegati I e II della direttiva stessa), ha disposto che *"gli Stati membri possono decidere, dopo una valutazione caso per caso e se così disposto dalla normativa nazionale, di non applicare la presente direttiva a progetti, o parti di progetti, aventi quale unico obiettivo la difesa o a progetti aventi quali unico obiettivo la risposta alle emergenze che riguardano la protezione civile, qualora ritengano che la sua applicazione possa pregiudicare tali obiettivi"* (l'articolo 1, paragrafo 3) e nulla ha disposto circa l'autorità competente a "decidere" al riguardo;

- **l'articolo 9, comma 1,** rivisita le disposizioni di cui all'**articolo 307, comma 7**, del COM, in materia di efficientamento della dismissione dei beni immobili della difesa, diversi dagli alloggi di servizio, disciplinati, invece, dall'articolo 306. La previsione stabilisce che, nell'ambito dei processi di razionalizzazione dell'uso degli immobili pubblici, al fine di adeguare l'assetto infrastrutturale delle Forze armate, il Ministero della difesa può individuare beni immobili di proprietà dello Stato mantenuti in uso per finalità istituzionali suscettibili di permuta con gli enti territoriali, con le società a partecipazione pubblica e con i soggetti privati, **non solo** di beni e di servizi, così com'è a legislazione vigente, ma anche di permuta **di lavori**. Resta inteso che le procedure di permuta, anche quelle introdotte «di lavori», sono effettuate dal Ministero della difesa, d'intesa con l'Agenzia del demanio, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico-contabile;

- **l'articolo 10, comma 1, lettera *a)*,** rivisita le disposizioni di cui al **comma 1** dell'**articolo 536-*bis*,** del COM ed è finalizzata ad assicurare una migliore coerenza tra la programmazione finanziaria e

capacitiva e la politica industriale della difesa, in modo tale che la prima risulti aderente all'evoluzione del contesto industriale e di mercato di riferimento. La norma vigente prevede che il Capo di stato maggiore della difesa, sulla base degli obiettivi e degli indirizzi definiti dal Ministro della difesa, proceda autonomamente alla verifica della rispondenza dei programmi di ammodernamento e rinnovamento dei sistemi d'arma e proponga al Ministro la rimodulazione dei programmi relativi a linee di sviluppo capacitive che risultino non più adeguate, anche in ragione delle disponibilità finanziarie autorizzate a legislazione vigente. La predetta verifica tiene, altresì, conto dei risultati conseguiti nell'attuazione del processo di riconfigurazione dello strumento militare, riportati nel documento di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), della legge 31 dicembre 2012, n. 244 (cd. Documento Programmatico Pluriennale della difesa).

La modifica proposta, in linea con le attribuzioni del Direttore nazionale degli armamenti previste dal COM, richiede che il Capo di stato maggiore della difesa, nella verifica della rispondenza dei programmi e nelle proposte di rimodulazione da rivolgere al Ministro della difesa, agisca d'intesa, per gli aspetti di competenza in materia di politica industriale nazionale ed europea, con il Direttore nazionale degli armamenti. Quest'ultimo, per effetto della modifica normativa che si intende introdurre, potrà, nell'ambito delle istituzionalmente attribuite, supportare efficacemente il conseguimento delle capacità volte all'ammodernamento e al rinnovamento dello strumento militare;

- **l'articolo 10, comma 1, lettera *b)*, numeri 1) e 2),** rispettivamente, rivisitano le disposizioni di cui al **comma 1 dell'articolo 537-*ter*** del COM e introducono il **comma 1-*bis*** al medesimo articolo 537-*ter*.

  L'attuale formulazione dell'articolo 537-*ter* del COM prevede che il Ministero della difesa, nel rispetto dei principi, delle norme e delle procedure in materia di esportazione di materiali d'armamento di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185, d'intesa con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministero dell'economia e delle finanze, al fine di soddisfare esigenze di approvvigionamento di altri Stati esteri con i quali sussistono accordi di cooperazione o di reciproca assistenza tecnico-militare, possa svolgere, tramite proprie articolazioni e senza assunzione di garanzie di natura finanziaria, attività contrattuale e di supporto tecnico-amministrativo per l'acquisizione di materiali di armamento prodotti dall'industria nazionale anche in uso alle Forze armate e per le correlate esigenze di sostegno logistico e assistenza tecnica, richiesti dai citati Stati, nei limiti e secondo le modalità disciplinati nei predetti accordi.

  Per effetto dell'emendamento proposto le attività contrattuali e di supporto tecnico-amministrativo potranno:

  a) essere concluse sentiti il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il Ministero dell'economia e delle finanze;
  b) avere ad oggetto anche la realizzazione di opere infrastrutturali e materiale di armamento da imprese nazionali anche per il tramite di filiali o società controllate all'estero, e per le correlate esigenze di sostegno logistico e assistenza tecnica, richiesti dai citati Stati.

  Inoltre, viene eliminato il riferimento ai sistemi *"anche in uso alle Forze armate"* per evitare dubbi interpretativi e per riallineare la previsione di cui all'art. 537-*ter* del COM alla normativa unionale, laddove, nella direttiva UE 2009/81 del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al coordinamento delle procedure per l'aggiudicazione di taluni appalti di lavori, di forniture e di servizi nei settori della difesa e della sicurezza da parte delle amministrazioni aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori, all'articolo 13, lettera *f)*, non è riportato alcun collegamento tra la conclusione di accordi di cooperazione *c.d. GtoG* e il fatto che i sistemi oggetto di tali accordi possano essere anche in uso alle Forze armate.

  Con l'introduzione del **comma 1-*bis* dell'articolo 537-*ter*** del COM, si prevede:

a) nella piena osservanza dei principi neutralità finanziaria (di cui al comma 1) e di annualità di bilancio, l'autorizzazione all'apertura di una contabilità speciale intestata al Ministero della difesa, disponendo a livello di norma primaria la disciplina dei flussi finanziari derivanti dall'attività contrattuale discendente dai citati accordi di cooperazione internazionale (prevedendo anche versamenti in valuta estera). Al riguardo, si evidenzia che lo strumento contabile risulta necessario al fine di dare piena e concreta attuazione alle diposizioni in materia di accordi GtoG quale strumento di politica industriale nel settore della difesa, di consolidamento delle relazioni con Paesi *partner,* di competitività del Paese e della propria capacità di assicurare un quadro normativo adeguato a far fronte sia alle richieste di acquisizione "chiavi in mano" da parte dei Paesi esteri che allo sviluppo dell'industria, a similitudine di quanto avviene in altri Paesi dell'Unione europea oltre che da parte degli Stati Uniti, attraverso il Programma *Foreign military sales*;
b) lo strumento della permuta tra le prestazioni fornite dall'industria nazionale ed i beni o servizi di proprietà degli Stati esteri, al fine di agevolare la conclusione dei predetti accordi e favorire l'industria nazionale nell'accesso a materiali critici non disponibili sul territorio nazionale. Viene confermata nella norma l'assenza di oneri a carico del bilancio dello Stato in relazione alle citate operazioni di permuta;

- **l'articolo 11,** introduce nel COM **l'articolo 544-*ter*** nell'intento di prevedere misure volte a soddisfare le esigenze operative delle Forze armate e a supportare l'industria di settore nell'attuale contesto di espansione della domanda di attività di sperimentazione da parte delle imprese operanti nel settore difesa- tramite il riconoscimento delle evidenze di prova effettuate in centri di test esterni al Ministero della difesa.
  In particolare:
  a) al comma 1, si prevede che il Ministero della difesa, ogniqualvolta il ricorso ai propri centri di test non risulti compatibile con le tempistiche delle esigenze operative ovvero di supporto all'industria di settore quale elemento competitivo, possa riconoscere, ai fini di qualificazione, omologazione e certificazione, tramite le proprie articolazioni competenti, i risultati delle attività di prova svolte in centri di test esterni all'Amministrazione della difesa, accreditati secondo gli standard e le normative nazionali ed internazionali applicabili allo specifico settore. Le articolazioni competenti potranno, altresì, procedere al riconoscimento delle evidenze di prova, sulla base delle procedure e degli standard già approvati dalle medesime articolazioni;
  b) al comma 2, si introduce una misura di armonizzazione, attribuendo al Direttore nazionale degli armamenti l'emanazione di indirizzi, cui le articolazioni competenti devono uniformarsi nello svolgimento delle attività di cui al primo comma;

- **l'articolo 12,** introduce nel COM l'**articolo 620-*ter***. In particolare:
  a) il **comma 1**, istituisce il *Fondo per l'efficientamento degli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica militare* (FIRSTM), nello stato di previsione del Ministero della difesa, con lo scopo di rafforzare e velocizzare l'intervento del Ministero della difesa a sostegno del settore della ricerca scientifica e tecnologia militare, garantendone la massima efficacia, attraverso lo strumento della contribuzione diretta alle attività di ricerca tecnologica e di sviluppo sperimentale nello specifico settore. La dotazione iniziale del Fondo anzidetto è pari a 10.000.000 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2026;
  b) il **comma 2**, destina le risorse del Fondo alla concessione di finanziamenti nella forma di contributo anche a fondo perduto;

c) il **comma 3**, prevede che i criteri di accesso e le modalità di utilizzo e gestione del Fondo siano definiti, entro 18 mesi dall'entrata in vigore del provvedimento normativo, con decreto del Ministro della difesa, sentito il Direttore nazionale degli armamenti, in ragione delle sue attribuzioni in materia di innovazione e ricerca tecnologica, previste specificatamente dagli articoli 41 e 43 del COM;

- **l'articolo 13, comma 1**, rivisita le disposizioni di cui all'**articolo 233, comma 1-*ter*** del COM nell'intento di consentire al Ministero della difesa *"ai fini urbanistici, edilizi, ambientali e al fine dell'affidamento ed esecuzione di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, le infrastrutture rientranti in determinate categorie quali opere destinate alla difesa e alla sicurezza nazionale"* di avvalersi, oltre che delle procedure di somma urgenza, di cui all'articolo 140 del Codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, anche delle procedure negoziate senza pubblicazione di un bando per ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili, di cui all'articolo 76, comma 2, lettera c), del medesimo decreto legislativo, sulla base di atto motivato dell'autorità di vertice di Forza armata, che dovrà dare conto della sussistenza dei presupposti previsti dal citato articolo 76, comma 2, lettera *c)*.
  Al riguardo, si evidenzia che il processo di acquisizione in ambito Difesa prevede una fase di avvio del processo, per cui l'attività di spesa, finalizzata a soddisfare le esigenze capacitive/operative determinate dalle FF.AA., trova avvio in seno all'Organo Programmatore (OP). La definizione dell'esigenza operativa da soddisfare, una volta approvata dal Capo di stato maggiore della difesa, consente la redazione del requisito operativo da parte dello SMD ovvero delle FF.AA. e la successiva stesura del capitolato tecnico, nonché la scelta della appropriata *procurement strategy* per l'acquisizione da parte delle stazioni appaltanti.
  Nello specifico, il processo acquisitivo è articolato in due fasi conseguenziali:
  - la prima, relativa alla definizione dell'esigenza operativa da soddisfare, di competenza dell'Area tecnico-operativa (SMD e FF.AA.) e all'attribuzione del mandato alla competente stazione appaltante. Attraverso il mandato alla Stazione appaltante, l'OP individua la natura civile ovvero militare di forniture, lavori e servizi (*rectius* lavori e servizi direttamente correlati al materiale militare o per fini specificatamente militari), fornendo alla Stazione appaltante le indicazioni funzionali all'inquadramento dello specifico contratto nell'ambito del *procurement* civile ovvero di quello militare e definisce la programmazione finanziaria dell'impresa;
  - la seconda, tecnico-amministrativa, attinente alla fase di affidamento e all'esecuzione contrattuale, di competenza delle stazioni appaltanti della Direzione Nazionale degli armamenti ovvero di F.A.. La Stazione appaltante avvia la relativa procedura di affidamento, tenuto conto dei contenuti del mandato.

  In conclusione, nell'ambito delle fasi descritte, in particolare nell'ambito della definizione della *procurement strategy*, l'atto motivato adottato dal vertice di Forza Armata darà adeguato conto della sussistenza dei presupposti previsti dal citato articolo 76, comma 2, lettera c), del Codice dei contratti pubblici e sarà adeguatamente recepita nella determina a contrarre da parte della Stazione appaltante;
- **l'articolo 13, comma 2, lettera *a)*** prevede l'introduzione del **comma 1-*quater*** all'**articolo 140 del Codice dei contratti pubblici**, al fine di armonizzare la previsione dell'art. 233 del COM e il citato articolo 140. La norma chiarisce, infatti, il "perimetro" di applicabilità di tale disposizione e garantisce la massima celerità e speditezza per il soddisfacimento delle esigenze di difesa nazionale ritenute di somma urgenza. L'intervento non configura l'introduzione di un nuovo regime eccezionale, bensì il coordinamento sistematico di norme già vigenti, riconoscendo alle infrastrutture militari un carattere di strategicità e riservatezza, che giustifica regimi procedurali differenziati in

relazione ad eventi di particolare impatto sulla operatività delle infrastrutture strategiche o sugli interessi essenziali della sicurezza dello Stato.

In altri termini, il comma 1-*quater* all'articolo 140 del Codice dei contratti pubblici, precisa che, nelle circostanze di somma urgenza, rientra anche "*il verificarsi di eventi,* ***imprevisti o imprevedibili****, idonei a compromettere o a mettere in pericolo la continuità operativa delle infrastrutture destinate alla difesa e alla sicurezza nazionale*", non è volta a tipizzare ulteriormente la fattispecie, tenuto conto che, secondo la disposizione "*costituisce circostanza di somma urgenza* ***anche*** *il verificarsi di eventi imprevisti o imprevedibili*";

- **l'articolo 13, comma 3, lettera *a)*,** rivisita le disposizioni di cui all'**articolo 16, comma 1, del decreto legislativo n. 208/2011,** inserendo una clausola di salvaguardia affinché, oltre alle procedure di scelta del contraente attualmente previste dal citato articolo 16 (ristrette, negoziate e dialogo competitivo), sia prevista per le stazioni appaltanti la possibilità di esperire anche la procedura di cui al successivo articolo 18-*bis* del decreto legislativo n. 208/2011;
- **l'articolo 13, comma 3, lettera *b)*,** introduce il **comma 2-*bis*** all'**articolo 18, del decreto legislativo n. 208/2011,** nell'intento di semplificare la procedura ivi prevista e, dunque, consentire la riduzione dei tempi per la stipula degli atti aggiuntivi a contratti affidati mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara. In tali casi, infatti, la stipula di un nuovo contratto, sulla base del limite previsto dall'articolo 120, comma 2, del Codice dei contratti pubblici (per l'esattezza non superiore al 50% del valore del contratto base) si ritiene non necessaria, in quanto, una volta accertata l'assenza di concorrenza e l'infungibilità, il nuovo contratto si dovrebbe affidare all'operatore economico precedentemente individuato.

  L'articolo 120, comma 2, del Codice dei contratti pubblici prevede, infatti, che per sopravvenuta necessità di lavori, servizi o forniture supplementari, non previsti nell'appalto iniziale o per varianti in corso d'opera, da intendersi come modifiche resesi necessarie in corso di esecuzione dell'appalto per effetto di circostanze imprevedibili da parte della stazione appaltante, il contratto possa essere modificato solo se l'eventuale aumento di prezzo non ecceda il 50 per cento del valore del contratto iniziale. L'incremento di spesa, prossimo al 50% del valore originario del contratto, non rappresenta solo un dato quantitativo, ma individua il limite alto di una modifica sostanziale dell'affidamento, idoneo ad alterare l'equilibrio economico-finanziario e le condizioni essenziali del contratto.

  La norma, pertanto, si pone a tutela della concorrenza, al fine di impedire che l'affidamento avvenga nei confronti dello stesso soggetto aggiudicatario del contratto originario, in casi in cui la modifica non si sostanzi in una semplice variante, ma incida sulle condizioni essenziali del contratto, tanto da richiedere l'attivazione di una nuova procedura di affidamento.

  Nel caso in cui, invece, il contratto base sia stato affidato ad un operatore economico per ragioni di infungibilità tecnica, ossia nel caso in cui sia possibile acquistare il bene o servizio in considerazione unicamente da operatore economico specifico e non vi sia la fattibilità e sostenibilità operativa, tecnologica e finanziaria di opzioni alternative, il nuovo contratto, per prestazioni supplementari o per varianti in corso d'opera, anche qualora superino la soglia del 50% del contratto base, per la sussistenza dell'infungibilità, dovrebbe comunque essere affidato all'operatore economico precedentemente individuato.

  Al riguardo, si evidenzia che la modifica interviene sulla specifica ipotesi di procedura negoziata di cui all'articolo 18, comma 2, lettera *d),* del decreto legislativo n. 208/2011 2011, recante il recepimento della direttiva 2009/81/CE. Presupposto di tale ipotesi di procedura negoziata è che il contratto possa essere affidato ad un unico operatore per ragioni di natura tecnica ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi. Inoltre, l'articolo 4 dell'Allegato II.20 del Codice degli appalti elenca una serie di ipotesi che determinano la sussistenza del citato presupposto (elenco non esclusivo). Appare evidente che se il presupposto vale per stipulare il contratto, ciò dovrebbe, a maggior ragione,

essere confermato anche per gli atti modificativi. In particolare il superamento del limite del 50% eviterebbe la necessità di dover rinegoziare, necessariamente con il medesimo operatore, un nuovo contratto per i medesimi assetti con concrete possibilità di incremento dei costi (oltre che di allungamento dei tempi). La deroga al limite è prevista esclusivamente per tale ipotesi di procedura negoziata e non si estende alle altre ipotesi di cui al citato articolo 18.

Infine, è previsto che la deroga al limite previsto dal comma 2 del citato articolo 120, debba avvenire previa adeguata motivazione nella determina a contrarre. Infatti, pur non rivenendosi nell'ambito della direttiva 2009/81/CE, recepita con il decreto legislativo n. 208/2011 una previsione di tenore analogo a quella recata dall'articolo 72 della direttiva 2014/24/UE, recepita dal Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023, e derivando il limite (cui la proposta normativa intende derogare) dal rinvio operato dall'articolo 3, comma 2, del citato decreto legislativo n. 208 del 2011 alla disciplina contenuta nel Codice dei contratti pubblici (*"per quanto non espressamente previsto dal presente decreto" e "ove compatibili o non derogate"*), si si è ritenuto opportuno subordinare la deroga a detto limite ad una specifica adeguata motivazione nella determina a contrarre.

- **l'articolo 13, comma 3, lettera *c)*,** introduce l'**articolo 18-*bis*, nel decreto legislativo n. 208/2011,** nell'intento di prevedere una procedura di scelta del contraente nel caso in cui sia necessario sviluppare capacità, prodotti e servizi innovativi.

  Al riguardo, è necessario tenere conto dell'attuale contesto geo-strategico, caratterizzato dalla crescente diffusione delle minacce ibride, dal riaffiorare di conflitti simmetrici, nonché dalla rapida evoluzione delle tecnologie emergenti, che impongono una profonda revisione delle modalità tradizionali di sviluppo capacitivo. In tale scenario, all'approccio classico - basato su articolati e spesso lunghi processi di concezione, sperimentazione e sviluppo, strutturati per favorire l'acquisizione di sistemi d'arma complessi - risulta essenziale, laddove possibile, affiancare una metodologia complementare che garantisca risposte tempestive e coerenti con la velocità dell'innovazione tecnologica e l'imprevedibilità delle esigenze operative attuali.

  In tale contesto, la disposizione in commento, tramite la definizione di un **modello di "*Fast Prototyping*"**, intende introdurre uno strumento agile e integrato nel più ampio processo di sviluppo capacitivo e nelle attività di ricerca e innovazione tecnologica della Difesa.

  Tale modello riprende la figura contrattuale del partenariato per l'innovazione, di cui all'articolo 75 del Codice dei contratti pubblici, consentendo la previsione nei bandi di gara, entro determinati limiti di importo e di durata, di appositi meccanismi di accelerazione in favore degli operatori economici e di successivi cicli di sviluppo dei prototipi e loro acquisizione seriale.

  Si evidenzia, da ultimo, che l'articolo 18-*bis* è in linea con la revisione del quadro normativo unionale attualmente in corso. Infatti, nell'ambito del *"Pacchetto di semplificazione Omnibus Difesa V"*, al fine di sostenere gli appalti per le attività di ricerca e sviluppo e le soluzioni innovative, è stata proposta l'introduzione, nella direttiva 2009/81/CE, di una procedura di partenariato per l'innovazione basata su quella già disciplinata dalla direttiva 2014/24/UE (art. 27- bis Proposta COM 2025 823 final).

  Tale proposta, attualmente, è in fase di Trilogo Politico interistituzionale e rientra tra le priorità legislative unionali del 2026;

- **l'articolo 14,** rivisita le disposizioni di cui all'**articolo 535** del COM.

  Nello specifico, **il comma 1**:

  a) **lettera *a)***, opera una modifica terminologica dal momento che l'attività negoziale della Società *"è diretta all'acquisizione di beni mobili, servizi e connesse prestazioni"* che, a fattor comune, devono essere correlati *"allo svolgimento dei compiti istituzionali dell'Amministrazione della*

difesa" e non direttamente correlati *"all'attività operativa delle Forze armate"* (ivi inclusa l'Arma dei carabinieri);

b) **lettera *b)*,** aggiorna i riferimenti normativi relativi alle funzioni centrali di committenza di cui al Codice dei contratti pubblici, a seguito dell'abrogazione del decreto legislativo n. 163 del 2006 e all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 36 del 2023;

c) la **lettera *c)*,** apporta modificazioni al comma 10 del citato articolo 535 del COM, al fine di consentire a Difesa Servizi spa di avvalersi, oltre che di personale militare e civile del Ministero della difesa, esclusivamente previo assenso delle amministrazioni di appartenenza, comunque con oneri relativi al trattamento economico fisso e continuativo e al salario accessorio totalmente a proprio carico, anche di personale dipendente da altre pubbliche amministrazioni, secondo la disciplina dettata dall'articolo 23-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, eccezion fatta per il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche. Tale facoltà è già prevista espressamente dall'articolo 23-*bis* del decreto legislativo n. 165 del 2001, norma di carattere generale, e dall'articolo 535 del COM, norma speciale. Nel dettaglio, la Società, ai sensi di quest'ultima disposizione di legge, può:

1) assumere personale, il cui rapporto di lavoro è disciplinato dalle norme di diritto privato e dalla contrattazione collettiva;
2) avvalersi, in deroga a quanto previsto dal comma 9 dell'articolo 23-*bis* del citato decreto delegato, anche del personale militare e civile del Ministero della difesa, anche di livello non dirigenziale, in possesso di specifiche competenze;
3) assumere, in ossequio alle previsioni di cui al già citato articolo 23-*bis*, personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 comma 2, nonché delle Autorità indipendenti (con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche), secondo le modalità ivi previste, ovverosia: con contratto di lavoro, previo collocamento in aspettativa senza assegni o fuori ruolo (secondo gli ordinamenti delle Amministrazioni di provenienza e in assenza di motivato diniego delle stesse) ovvero in assegnazione temporanea per singoli progetti di interesse anche dell'Amministrazione "cedente".

La proposta normativa, pertanto, non comporta alcuna deroga alla disciplina in materia di mobilità tra pubblico e privato, previsto dalla normativa generale sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.

Il **CAPO III** si compone di un solo articolo (**ART. 15**) che, in sintesi:

- reca le disposizioni finanziarie relative agli oneri derivanti dall'attuazione del presente provvedimento;
- individua le modalità con le quali sono apportate al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, le modificazioni discendenti dal presente provvedimento;

In particolare:

- **l'articolo 15, comma 1,** reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti **dagli articoli 2, comma 1, lettera *a)*** [speciale indennità pensionabile] **e 7, comma 1, lettera *d)*** [corresponsione indennità e incentivi per il personale militare specialista cyber], prevedendo che a tali oneri si provveda mediante l'istituzione di un fondo di parte corrente, iscritto nello Stato di previsione del Ministero della difesa, che verrà alimentato mediante la corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero

dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa;

- **l'articolo 15, comma 2,** reca la copertura finanziaria degli oneri discendenti **dall'articolo 12, comma 1** [fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica militare], mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa;
- **l'articolo 15, comma 3,** prevede una clausola di invarianza finanziaria a mente della quale l'Amministrazione, fatta eccezione per le disposizioni di cui agli articoli 2, comma 1, lettera *a),* 7, comma 1, lettera *d)* e 12, comma 1, provvede agli adempimenti previsti dalla presente legge con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
- **l'articolo 15, comma 4,** prevede che le modifiche al d.P.R. n. 90/2010 (TUOM), discendenti dalle disposizioni del presente provvedimento, siano apportate con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Articolo 1 (Ulteriori attribuzioni del Ministero della difesa)

La disposizione sostituisce il **comma 3** dell'**articolo 15** del decreto legislativo n. 66 del 2010 (COM), prevedendo che il Ministero della difesa, oltre a svolgere i compiti di cui agli articoli 21 e 22, promuova e sostenga iniziative dirette:

a) allo sviluppo e alla valorizzazione della cultura della Difesa;
b) alla salvaguardia della memoria storica nazionale mediante la conservazione e la valorizzazione dei monumenti e dei sacrari militari.

All'attuazione della disposizione il Ministero della difesa provvederà con le risorse umane, strumentali disponibili a legislazione vigente.

Al riguardo, si evidenzia altresì che le precipue funzioni di conservazione e valorizzazione vengono assegnate, con la modifica apportata dall'**articolo 4, comma 1, lettera c)** del presente provvedimento all'articolo **267, comma 1, lettera a)** del COM, all'Ufficio per la tutela della cultura della memoria della difesa.

Articolo 2 (Funzionalità dello Stato maggiore della difesa)

Il **comma 1, lettera *a),*** modifica l'**articolo 27** del COM, con la finalità di "scindere" la figura dell'attuale Sottocapo di stato maggiore della difesa nelle figure del *"Sottocapo di stato maggiore"* (da cui dipende lo Stato maggiore della difesa) e del *"Sottocapo di stato maggiore con funzioni operative"*. Tale modifica non reca incremento dei dirigenti militari di livello dirigenziale generale, giacché le funzioni in capo all'attuale Sottocapo di stato maggiore della difesa vengono attribuite al neo-introdotto Sottocapo di stato maggiore, mentre quelle di Sottocapo di stato maggiore con funzioni operative vengono assunte dal Comandante del Comando operativo di vertice interforze.

La disposizione determina maggiori oneri pari a 441.210 euro annui a decorrere dal 2027 connessi alla corresponsione della speciale indennità in favore del Sottocapo di stato maggiore il cui *status* è equiparato a quello del Comandante del Comando operativo di vertice interforze.

La speciale indennità pensionabile concorre alla determinazione del trattamento economico complessivo ai fini delle decurtazioni da operare in caso di superamento di detto limite. Per tale finalità il comma 3 autorizza la spesa di euro 441.210 annui a decorrere dal 2027 cui si provvede, così come previsto dall'articolo 15, comma 1, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa, che reca la necessaria disponibilità;

Il **comma 1, lettera *b),*** sostituisce l'**articolo 28** del COM rimodulando la funzione e la denominazione del Comitato dei capi, a suo tempo introdotto quale organo di consulenza del Capo di stato maggiore della difesa, dall'articolo 6 della legge 18 febbraio 1997, n. 25. Con la modifica, il Comitato dei capi assume, quindi, la funzione di organo di consulenza del Ministro della difesa e viene rimodulato nella propria composizione in funzione della "separazione" della figura e delle

funzioni precedentemente assegnate all'unica figura di vertice del Segretario generale della difesa e Direttore nazionale degli armamenti, nelle due distinte figure di *"Segretario generale della difesa"* e *"Direttore nazionale degli armamenti"*(l'articolo 4, del decreto-legge 22 giugno 2023 n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112[1]).

I commi 1, lettera *c)* e 2, modificano le disposizioni di cui agli **articoli 30 del COM e 8, comma 2 della legge 3 agosto 2007, n. 124**, provvedendo a un mero adeguamento della denominazione del secondo Reparto dello SMD che da "*Reparto informazioni e sicurezza dello Stato maggiore della difesa (RIS)*" è mutata in "*Comando interforze Cyber-Intel – Reparto informazioni e sicurezza dello Stato maggiore della difesa*".

La locuzione *"Comando interforze Cyber intel – Reparto informazioni e sicurezza dello Stato maggiore della difesa"* rispecchia le molteplici funzioni che, in materia di *cyber* intelligence militare" sono già espletate dal Reparto informazioni e sicurezza dello Stato maggiore della difesa senza variazioni dell'attuale assetto organizzativo.

Il comma 1, lettera *d)*, introduce nel COM, dopo l'articolo 30, **l'articolo 30-*bis***, volto a disciplinare il *Centro interforze di addestramento per il combattimento e per il contrasto alla minaccia ibrida,* posto alle dirette dipendenze del Capo di stato maggiore della difesa.

La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica dal momento che:

a) la figura del generale di divisione preposta alla direzione del Centro è tratta da quelle già in servizio;
b) la previsione nel suo complesso, oltre a fornire un riferimento normativo ai mezzi di contrasto alla minaccia ibrida, è sostanzialmente volta a razionalizzare organizzare ed accentrare in un unico soggetto posto alle dirette dipendenze del Capo di Stato maggiore della difesa, tutte le funzioni e attività già svolte a legislazione vigente;
c) il Centro è alimentato con risorse umane già impiegate nello specifico settore ed eserciterà le proprie funzioni nell'ambito dello Stato maggiore della difesa, utilizzando risorse infrastrutturali, strumentali e finanziarie già impiegate a legislazione vigente;

Articolo 3 (Commissione di vertice interforze)

La disposizione interviene in materia di avanzamento degli ufficiali generali, mediante il riassetto in chiave interforze della Commissione di vertice e l'obbligo di prestare servizio per un tempo minimo predeterminato in aerea interforze.

Il comma 1, lettera *a)*, modifica il **comma 3** dell'**articolo 165** del COM riguardante le attribuzioni, tra l'altro, in materia di avanzamento, del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, con modifiche di mero coordinamento al comma 3, conseguenti alla nuova connotazione interforze della commissione di vertice, di cui rimane vicepresidente.

Il comma 1, lettera *b)*, modifica l'**articolo 1034** del COM, in tema di denominazione e composizione delle commissioni di avanzamento per gli ufficiali, prevedendo un'integrazione di mero coordinamento riguardo alla nuova connotazione interforze della commissione di vertice.

Il comma 1, lettera *c)*, modifica nel senso sopra descritto, l'**articolo 1035** del COM concernente le norme procedurali inerenti alle commissioni di avanzamento.

[1] Tale sdoppiamento, ha tra l'altro previsto che se il Segretario generale in carica è un vertice militare, il Direttore nazionale degli armamenti deve essere un dirigente di livello dirigenziale generale civile e viceversa.

Il comma 1, lettera *d)*, numero 1, modifica la rubrica dell'**articolo 1036** del COM, introducendo il termine "interforze".

Il comma 1, lettera *d)*, numero 2, sostituisce integralmente le disposizioni di cui al **comma 1, dell'articolo 1036** del COM prevedendo che la commissione di vertice interforze sia composta come segue:

a) per ESERCITO, MARINA E AERONAUTICA, da 10 membri: Capo di stato maggiore della difesa (Presidente), più 4 membri interforze (individuati annualmente con DM nell'ambito di un "basket" di 8 figure potenziali) e 5 della rispettiva FA (di cui il Capo di stato maggiore di Forza armata con funzione di Vicepresidente);
b) per l'ARMA DEI CARABINIERI, da 12 membri: Capo di stato maggiore della difesa (Presidente), più 5 membri interforze e 6 dell'Arma dei Carabinieri (di cui il Comandante Generale con funzione di Vicepresidente). La diversa composizione proposta per l'Arma trova giustificazione nell'individuazione di rappresentanti, negli incarichi di vertice dell'Arma, di tutte le Organizzazioni: Territoriale, Scuole, Mobile/Speciale, Forestale più Vice Comandante.

Il comma 1, lettera *d)*, numero 3, modifica le disposizioni di cui al **comma 2, dell'articolo 1036** del COM introducendo il termine "interforze".

Il comma 1, lettera *d)*, numero 4, integra la composizione delle Commissioni di vertice interforze prevedendo, come già avveniva nella previgente composizione delle Commissioni di avanzamento delle singole Forze armate, la partecipazione degli ufficiali generali/ammiragli più elevati in grado o più anziani di taluni Corpi/Armi/Ruoli se la valutazione riguarda ufficiali dei rispettivi Corpi/Armi/Ruoli.

Il comma 1, lettera *e)*, abroga il **comma 1**, dell'**articolo 1041** del COM relativo alla partecipazione di altri membri alla Commissione di vertice. Tale disposizione, infatti, risulta essere ultronea alla luce delle modifiche apportate dalla precedente lettera d), nella quale è già ricompresa la partecipazione dei membri eventuali di cui all'abrogato comma 1 dell'articolo 1041 del COM;

Il comma 1, lettera *f)*, modifica le disposizioni di cui all'**articolo 1094-*bis*** del COM, in linea con la nuova struttura della Commissione di vertice interforze.

Il comma 1, lettera *g)*, modifica le disposizioni di cui all'**articolo 1096** del COM, introducendo il **comma 6-*bis*** che prevede la necessità, a regime dal 2030, di prestare servizio per il periodo minimo di 1 anno presso Enti interforze (anche interforze di polizia per l'Arma dei carabinieri), da ricoprire dal grado di maggiore, quale requisito indispensabile per essere valutati per l'avanzamento al grado superiore. A partire dal 2033, il periodo minimo è esteso a 2 anni. Tale decorrenza differita risulta indispensabile per garantire le necessarie procedure di impiego nei reparti interforze, senza pregiudicare l'avanzamento degli ufficiali attualmente in servizio che, per ragioni certamente a essi non imputabili, non hanno maturato il nuovo requisito. Per l'Arma dei carabinieri, in considerazione della duplice natura di Forza di polizia a competenza generale e di Forza armata e tenuto conto del numero esiguo di incarichi interforze a loro destinati rispetto a Esercito, Marina e Aeronautica, è previsto che i periodi in incarichi interforze possano essere svolti in incarichi equipollenti. Tali incarichi sono determinati con decreto del Ministro della difesa, sentito il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri.

Il comma 1, lettere *h)*, *i)*, *l)* e *m)*, adeguano le tabelle 1, 2, 3 e 4 allegate al COM, al fine di aggiornarne e armonizzarne i contenuti in linea con le suesposte modifiche. Nella sostanza, vengono riportati nelle varie tabelle i periodi di permanenza nei gradi e la previsione dei periodi minimi di servizio in ambito interforze per l'avanzamento al grado superiore.

Articolo 4 (Disposizioni di interesse comune delle Forze armate ivi inclusa l'Arma dei carabinieri)

Il comma 1, lettera *a)*, introduce nel COM l'articolo **532-*bis*,** in materia di risarcimento dei danni subiti da terzi. Fatto salvo quanto previsto dal diritto internazionale, la disposizione, è volta ad adeguare, rafforzare di conseguenza e agevolare la tutela risarcitoria a favore del terzo danneggiato in conseguenza di fatti o eventi causalmente riconducibili a condotte colpose poste in essere dal militare nell'esercizio delle proprie funzioni, in cui è significativamente presente anche il rischio della perdita di vite umane. In particolare, la disposizione prevede che l'azione per il risarcimento di danni ingiusti cagionati da qualunque condotta colposa posta in essere dalle Forze armate, inclusa l'Arma dei carabinieri, nell'esercizio dei compiti finalizzati all'approntamento del personale e delle unità militari da impiegare nei teatri operativi delle missioni all'estero sia promossa nei confronti del Ministero della difesa. Ai fini di garantire la tutela erariale, vengono, in ogni caso, fatti salvi, laddove ne ricorrano i presupposti di legge, tutti i profili di responsabilità amministrative ed erariali dell'agente, prevedendosi contestualmente l'azione dell'Amministrazione nei confronti di quest'ultimo, nel rispetto delle ordinarie procedure previste dall'articolo 452 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90. La disciplina, comprende anche i casi in cui i comportamenti dell'agente da cui sia derivato il danno ingiusto costituiscano reato. In tali eventualità, la norma prevede che l'azione risarcitoria possa essere esercitata congiuntamente nei confronti dell'Amministrazione e dell'agente responsabile e, dall'altro, che laddove l'azione civile sia esercitata direttamente nel processo penale, il giudice disponga d'ufficio la citazione dell'Amministrazione in qualità di responsabile civile.

Si precisa che, allorquando si verifichi un fatto illecito durante le missioni fuori area ovvero nell'approntamento di uomini o mezzi, tale da determinare un danno ingiusto connesso all'esercizio di attività di servizio, normalmente il danneggiato presenta istanza giudiziale[2] volta all'ottenimento del risarcimento per il danno ingiusto subito e l'azione può essere intentata nei confronti del Ministero della Difesa, nei confronti del militare funzionalmente al vertice della missione ovvero di entrambi. Di regola, il danneggiato conviene in giudizio il Ministero della Difesa a garanzia del proprio credito. Nel caso di sentenza di condanna, la liquidazione del danno viene decretata, con imputazione del pagamento sul capitolo 1232 facendo salva la possibilità di agire in regresso.

Si precisa che sul capitolo 1232 (Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti e accessori. Rimborso delle spese di patrocinio legale), si procede al pagamento dei conteziosi che si concludono con esito sfavorevole. Nello stanziamento complessivo ricadono anche le spese per sentenze sfavorevoli relative a fatti rientranti nella fattispecie prevista dalla norma in questione. Al riguardo, si riportano i pagamenti per le sentenze in cui il Ministero della difesa è risultato soccombente riferite all'ultimo quinquennio:

Anno 2020	€	673.819,60;
Anno 2021	€	5.963,86;
Anno 2022	€	12.178,15;
Anno 2024	€	167.558,00;
Anno 2025	€	29.029,44;

[2] Qualora il danneggiato sia un militare, lo stesso ha la facoltà di presentare anche richiesta di apertura del sinistro assicurativo – nonché istanza volta all'ascrizione ad una delle categorie di cui alla tabella "A" annessa al D.P.R. n. 834/1981 in ragione della riportata infermità inabilitante ai fini del successivo riconoscimento dei benefici a carattere indennitario (quali, a titolo esemplificativo, equo indennizzo, pensione di privilegio).

Anno 2026 € 71.191,24.[3]

In conclusione, sulla base dell'analisi del contenzioso maturato negli ultimi 5 anni, gli effetti finanziari riferibili alla modifica di carattere processuale possono ritenersi residuali e, pertanto, possono trovare copertura nell'ambito delle ordinarie risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero della difesa destinate alla gestione del contenzioso, attestate sul capitolo 1232, senza determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La disposizione prevede una clausola di salvaguardia relativa al diritto internazionale, vale a dire all'applicabilità di quanto previsto dai trattati internazionali in vigore per l'Italia, dalle norme consuetudinarie e, in particolare, dal diritto internazionale generale, tra le cui norme possono essere rilevanti quelle sull'immunità funzionale degli agenti di Stati stranieri e sull'immunità degli Stati stranieri.

Il comma 1, lettera *b)*, introduce nel COM l'articolo 2132-*bis* e prevede anche per la Guardia di finanza la disciplina prevista dalla precedente lettera *a)*, sostituendo il riferimento all'Amministrazione della difesa con quello al Ministero dell'economia e delle finanze e precisando che il giudizio di responsabilità amministrativa ed erariale nei confronti del militare interessato è promosso secondo le procedure di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 ottobre 2025, n. 188 (in luogo degli articoli 452 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90;

Il comma 1, lettera *c)*, sostituisce le disposizioni di cui all'**articolo 267, comma 1, lettera *a)*,** del COM ridefinendo le competenze in materia di sepolcreti di guerra, zone monumentali e musei militari e prevedendo che l'Amministrazione provveda non solo alla relativa sistemazione, manutenzione, e custodia dei siti, ma anche alla riqualificazione, valorizzazione avvalendosi delle strutture di missione dedicate alla valorizzazione dei luoghi della memoria, con esclusione dei musei di diretta pertinenza delle singole Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri.

La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto si limita ad attribuire all'Ufficio per la tutela della cultura della memoria della difesa competenze, per il cui esercizio - anche laddove modulato attraverso strutture di missione - si farà ricorso all'impiego di risorse umane e materiali disponibili a legislazione vigente.

Le strutture di missione con cui si prevede la collaborazione con le risorse disponibili a legislazione vigente sono strutture esistenti aventi la finalità di valorizzare i luoghi della memoria, tra le quali in particolare la Struttura di missione per gli anniversari di interesse nazionale, che opera presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri [4].

Il comma 2, prevede una disposizione transitoria relativa ai nuovi articoli 532-*bis* e 2132-*bis* del COM, secondo la quale "*nei giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, relativi ad azioni risarcitorie per danni ingiusti cagionati ai sensi degli articoli 532-bis, commi 1 e 2, e 2132-bis, commi 1 e 2, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il Ministero della difesa*

[3] Dato parziale.

[4] La Struttura di Missione istituita nel 2012, è stata oggetto di un riassetto ad opera del DPCM 1° aprile 2025, con il compito, tra gli altri, di assicurare gli adempimenti necessari alla realizzazione dei programmi e delle iniziative connessi alla celebrazione degli anniversari di interesse nazionale, nonché gli interventi finalizzati alla **valorizzazione dei luoghi della memoria**, stabiliti dall'Autorità politica delegata, da specifiche disposizioni normative, potendo anche svolgere funzioni di stazione appaltante e, comunque, funzioni di supporto tecnico-operativo.

ovvero il Ministero dell'Economia e delle finanze intervengono, rispettivamente, in qualità di responsabile civile, accettando lo stato e il grado in cui il giudizio si trova";

In relazione a quanto già illustrato con riferimento al comma 1, lettera *a)*, si evidenzia che per il prossimo esercizio finanziario 2027, in relazione ai giudizi in corso, non si prevedono oneri a carico dell'Amministrazione per le fattispecie previste dal comma 2.

Articolo 5 (Disposizioni in materia di sistemi militari senza equipaggio a bordo)

Il **comma 1, lettera *a)*,** introduce nel COM:

a) **l'articolo 239-*bis*,** per adeguare il quadro regolatorio alle mutate realtà tecnologiche, che da anni consentono l'uso crescente di navi senza equipaggio. iIl comma 1 definisce come navi militari le navi senza equipaggio a bordo in dotazione alle Forze armate e alle Forze di polizia a ordinamento militare, che ne recano i segni distintivi e che sono impiegate da personale militare sottoposto alla disciplina militare. Queste ultime, ai sensi del comma 2, sono qualificate navi da guerra se poste sotto il comando di un ufficiale di Marina militare che ne assume la responsabilità della condotta anche autonoma. Di entrambe le categorie di navi, il comma 3, prevede rispettivamente l'iscrizione nel ruolo delle navi da guerra e nel quadro del naviglio militare dello Stato, previa certificazione e ammissione alla navigazione rilasciate della competente struttura del Ministero della difesa e cioè la Direzione degli armamenti navali della Direzione nazionale degli armamenti. Per gli assetti navali della Guardia di finanza si applica la stessa regolamentazione attualmente prevista per il naviglio del Corpo dotato di equipaggio e, in particolare, l'iscrizione nell'elenco statistico di cui all'articolo 294 del d.P.R. n. 90 del 2010 senza la preventiva «*certificazione per l'ammissione alla navigazione rilasciata dalla competente struttura del Ministero della difesa*». Infine, il comma 4 prevede che le navi senza equipaggio in servizio governativo non commerciale sono iscritte nel registro previsto dall'articolo 244.

b) **l'articolo 239-*ter*,** prevede invece che i veicoli subacquei a controllo remoto -i cosiddetti "ROV" o *Remotely Operated Vehicle*- o autonomo, quando non costituiscono "nave" e operano quale assetto organico di altra nave, sono annotati specificamente nell'atto che determina l'iscrizione della nave della quale costituiscono assetto. Per la Guardia di finanza si prevede l'iscrizione dei veicoli di superficie e subacquei senza equipaggio nell'elenco statistico di cui all'articolo 294 del d.P.R. n. 90 del 2010 senza la preventiva «*certificazione per l'ammissione alla navigazione rilasciata dalla competente struttura del Ministero della difesa*». La previsione, tenuto conto della sensibilità della problematica dell'incremento del traffico subacqueo e del congestionamento dello stesso, assicura che all'atto dell'iscrizione i citati veicoli presentino caratteristiche che permettono di escludere potenziali collisioni con altri veicoli sottomarini, che navigano perlopiù in forma discreta senza uso del sonar.

Il comma 1, lettera *b)*, introduce il **comma 3-*bis*** all'**articolo 244** per prevedere l'iscrizione, nel registro delle navi e galleggianti in servizio governativo non commerciale tenuto dalla Direzione degli armamenti navali, anche delle navi di proprietà non esclusiva dello Stato o noleggiate o

utilizzate nei casi di crisi o emergenziali, per il trasporto di personale militare o di polizia. Al riguardo, si precisa che le navi sono iscritte temporaneamente nell'ambito di "apposita sezione" del registro delle navi e galleggianti.

Tale iscrizione consentirebbe alle navi impiegate per l'attività di cui trattasi di poter godere delle prerogative in materie previste dal diritto internazionale, in particolare dall' articolo 32 dell'UNCLOS rubricato *"Immunities of warships and other government ships operated for non-commercial purposes"*. Quest'ultima, infatti, prevede l'iscrizione nel registro delle navi in servizio governativo non commerciale di mezzi che sono anche solo "operati" da uno Stato, ovverosia noleggiati ovvero comunque operanti al fine di fornire un servizio governativo non commerciale. Nella fattispecie prevista dalla norma proposta, la nave è noleggiata per lo svolgimento di uno specifico "servizio", di massima, con l'equipaggio dipendente dall'armatore. Tale situazione si verifica abitualmente per il trasporto di mezzi militari verso i teatri operativi, ossia per una situazione di carattere temporaneo (come anche nel caso del nolo di vettori aerei).

L'inclusione di tali beni in apposita sezione del registro delle navi e galleggianti in servizio governativo non commerciale tenuto dalla Direzione degli armamenti navali, non comporta impatti sul conto generale del patrimonio dello Stato.

Il **comma 1, lettera *c)*,** sostituisce integralmente le disposizioni di cui **all'articolo 246** e, in particolare:

a) introduce la definizione di sistema di aeromobile senza equipaggio a bordo;
b) rinvia ad un decreto del Ministro della difesa le classificazioni di tali sistemi, nonché le regole del volo, i titoli aeronautici o abilitanti necessari per la conduzione abbinati alla citata classificazione ed i connessi requisiti psicofisici e percorsi formativi;
c) precisa che le Forze armate, ivi inclusa l'Arma dei carabinieri, sono responsabili dell'impiego dei citati sistemi.

Il **comma 1, lettera *d)***, abroga gli articoli 247 e 248 del COM.

Il **comma 1, lettera *e)***, sostituisce la rubrica della Sezione III del Titolo II, Capo III, del COM, in *«Sistemi militari senza equipaggio»*.

Il **comma 1, lettere *f)-l)***, introducono modifiche terminologiche agli **articoli 676, 743, 744, 746 e 748**, al fine di ricomprendere nelle medesime previsioni anche il conseguimento del brevetto militare di pilota di elicottero per ufficiali piloti e navigatori di complemento e, dunque, consentire il reclutamento di tali figure professionali.

Il comma 1, lettera *m)*, introduce **l'articolo 2134-*bis*** del COM, al fine di disciplinare l'impiego di tali sistemi in uso al Corpo della Guardia di finanza e, nel dettaglio, di precisare che tale impiego, oltre alle disposizioni di cui all'articolo 246 del COM, deve tenere conto delle previsioni di cui al decreto del Ministro dell'interno adottato ai sensi dell'articolo 5, comma 3-sexies, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni dalla legge 17 aprile 2015, n. 43.

Articolo 6 (Aree operative, addestrative e luoghi di lavoro)

La disposizione apporta modifiche all'**articolo 184** del COM, inserendo il **comma 2-*bis*** per prevedere che, fatte comunque salve le previsioni di cui all'articolo 3, commi 2 e 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, non si intendono luoghi di lavoro le aree in cui, anche al di fuori dalle sedi e dalle infrastrutture di pertinenza, si svolgono attività operative, emergenziali o

addestrative, comprese le unità navali, in territorio nazionale e all'estero, con l'impiego di assetti operativi delle Forze armate, ovvero, le aree in cui si svolgono attività operative, emergenziali o addestrative nell'adempimento delle funzioni di tutela dell'ordine pubblico o della sicurezza pubblica, di polizia giudiziaria, di contrasto alla criminalità o comunque connesse con i compiti d'istituto dell'Arma dei carabinieri e del Corpo delle capitanerie di porto. In tali aree gli obblighi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo n. 81 del 2008, si intendono adempiuti se il personale militare ivi impiegato è adeguatamente formato, informato e addestrato per le attività specifiche che è chiamato a svolgere, se le attrezzature, i materiali e gli equipaggiamenti utilizzati sono adeguati, idonei e conformi alle disposizioni normative vigenti in materia di sicurezza e se le attività sono pianificate e condotte nel rispetto delle norme di tutela tecnico-militari indicate e dal regolamento.

Articolo 7 ***(Spazio cibernetico di interesse nazionale per la difesa e la sicurezza militare dello Stato e disposizioni in materia di attribuzioni del Capo di stato maggiore della difesa e di personale militare specialista cyber)***

L'intervento è finalizzato a introdurre nel COM disposizioni relative allo *"spazio cibernetico di interesse nazionale per la difesa e la sicurezza militare dello Stato"*, alle attribuzioni del Capo di stato maggiore della difesa e al personale militare specialista *cyber*.

Il comma 1, lettera *a),* modifica l'articolo 10, comma 1, inserendo la lettera aggiuntiva d-*bis*), che attribuisce al Ministro della difesa le essenziali funzioni di identificazione e aggiornamento dello spazio cibernetico di interesse nazionale per la difesa e la sicurezza militare dello Stato.

Il comma 1, lettera *b),* introduce l'articolo 15-*bis*, in materia di definizione dello Spa*zio cibernetico di interesse nazionale per la difesa e la sicurezza militare dello Stato*.

Il **comma 1, lettera *c),*** modifica l'articolo 26, comma 1, inserendo dopo la lettera *c)*, le lettere da c-*bis*) a c-*sexties*), rispettivamente volte ad attribuire al Capo di stato maggiore della difesa:

a) ferme restando le competenze dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale e dell'organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazione di cui all'art. 7-*bis* del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, nonché dell'Ufficio centrale per la segretezza (UCSe) di cui all'articolo 9, della legge 3 agosto 2007, n. 124, ai fini delle informazioni di cui al regolamento adottato ai sensi dell'articolo 4, comma 3, lettera *l)*, della stessa legge 3 agosto 2007, n. 124, la qualifica di autorità *cyber* della Difesa, responsabile dell'organizzazione, preparazione professionale, approntamento e impiego del personale cyber interforze;
   La disposizione configura una variazione di competenze funzionali al vertice dell'organizzazione militare che non comporta nuovi o maggiori oneri, poiché le attività di organizzazione, preparazione e impiego del personale interforze avverranno a valere sulle strutture già esistenti (quali il Comando Interforze Cyber Intel - RIS) anche in relazione al relativo organico;
b) le funzioni di tutela, anche in tempo di pace e coerentemente con le attribuzioni dello strumento militare, degli interessi strategici nazionali connessi alla difesa dello spazio cibernetico d'interesse nazionale per la difesa e la sicurezza militare dello Stato, di cui all'articolo 15-*bis*, anche attraverso la pianificazione e la condotta di operazioni cibernetiche difensive in Patria e all'estero;

Alle attività previste dalla presente disposizione in quanto pienamente rientranti nei compiti istituzionali dello strumento militare si provvederà con gli stanziamenti di bilancio destinati alle missioni e alle attività operative della Difesa;

c) il potere di emanare direttive a carattere interforze concernenti la difesa dello spazio cibernetico di interesse nazionale per la difesa e la sicurezza militare dello Stato, le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, i dati raccolti ed elaborati in ambito difesa, lo spazio elettromagnetico nei limiti in cui è di interesse delle Forze armate, nonché in materia di reclutamento, preparazione professionale, approntamento e impiego del personale destinato alle unità cibernetiche interforze;

   Tale attività di regolamentazione e indirizzo costituisce una facoltà ordinaria degli uffici di Stato maggiore e verrà svolta dal personale in servizio nell'ambito dei normali doveri d'ufficio;

d) l'impiego operativo dei fondi del settore del funzionamento, sentiti i Capi di stato maggiore di Forza armata e il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, per esigenze straordinarie, non programmate e di alta priorità, connesse alla necessità di elevare la prontezza operativa di unità cibernetiche nell'ambito dei compiti istituzionali delle Forze armate.

   La disposizione introduce la facoltà di rimodulare i fondi del settore funzionamento per esigenze straordinarie e urgenti di prontezza cyber, consentendo una flessibilità gestionale.

e) la qualifica di responsabile unico dei dati della Difesa, con poteri di indirizzo, coordinamento e vigilanza nelle aree tecnico-amministrativa, tecnico-operativa e tecnico-industriale in materia di impiego, condivisione, gestione, qualità e sicurezza dei dati, nonché delle connesse architetture e infrastrutture tecnico-logistiche.

   La disposizione istituisce la figura del Responsabile unico dei dati con poteri di indirizzo e vigilanza sulle architetture e infrastrutture della Difesa. L'esercizio di tali poteri non comporta la creazione di nuovi uffici, poiché avverrà mediante la rimodulazione delle funzioni di quelli esistenti o, laddove si rendesse necessaria la costituzione di nuove articolazioni interne, a saldi di organico invariati. Le strutture tecnico-amministrative, operative e industriali della Difesa adegueranno le proprie attività alle linee guida del Capo di SMD senza comportare nuovi acquisti o potenziamenti strutturali che non siano già previsti dai piani ordinari di ammodernamento.

Dall'attuazione delle presenti disposizioni non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le autorità e le strutture competenti provvederanno agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il **comma 1, lettera *d)***, introduce il nuovo articolo 614-*bis* *("Fondo per l'incentivazione nel settore della cybersicurezza)* che istituisce un fondo destinato a garantire le necessarie risorse finanziarie per la nuova indennità per operatore cyber e il relativo incentivo anti-esodo di cui ai successivi articoli di nuova introduzione 974-*quater*, 1804-*bis* e 1816-*bis*. Il fondo è finalizzato al pagamento di un'indennità supplementare e di un premio di rafferma. La dotazione del fondo è pari a 1.573.951 euro per l'anno 2027, 2.579.004 euro per l'anno 2028, 3.621.983 euro per l'anno 2029, 4.759.779 euro per l'anno 2030, 5.944.983 euro per l'anno 2031, 8.077.399 euro per l'anno 2032, 8.872.829 euro per l'anno 2033, 10.933.253 euro per l'anno 2034, 11.690.928 euro per l'anno 2035, 13.666.103 euro per l'anno 2036, 13.380.798 euro per l'anno 2037, 14.350.835 euro per l'anno

2038, 14.036.999 euro per l'anno 2039, 14.978.506 euro per l'anno 2040 e 14.624.727 euro annui a decorrere dall'anno 2041. La citata dotazione è stata determinata sulla base delle esigenze numeriche di personale come specificato negli articoli 974-*quater*, 1804-*bis* e 1816-*bis* che determinano modalità e destinatari delle misure relative all'indennità per operatori cyber e per il relativo premio anti-esodo. Alla copertura dei predetti oneri si provvede, ai sensi del successivo articolo 15, comma 1, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa, che reca la necessaria disponibilità.

Il comma 1, lettera *e)*, introduce nel COM la «**Sezione IV-*bis***» (*Personale militare specialista cyber*) composta da tre articoli:

1) **l'articolo 974-*bis*** istituisce il brevetto di *"Specialista Cyber Militare"* rilasciato al personale militare che ha superato corsi formativi di elevato livello tecnico ovvero, previo accertamento, che risulta in possesso di elevate competenze specialistiche nel settore cyber. Le procedure di formazione, addestramento, valutazione e qualificazione del personale saranno avviate e gestite esclusivamente attraverso le strutture didattiche, logistiche e addestrative già attive e operanti in ambito Difesa (quali la Scuola Telecomunicazioni delle Forze armate o le articolazioni del Comando per le Operazioni Cibernetiche). Le suddette attività avverranno, pertanto, a valere sulle risorse strutturali, strumentali disponibili a legislazione vigente per la formazione del personale militare. e senza determinare l'ampliamento delle dotazioni organiche complessive del Ministero della difesa in quanto il personale che sarà impiegato sarà attinto dai contingenti già esistenti e nei limiti delle facoltà assunzionali vigenti;

2) **l'articolo *974-ter,*** prevede un sistema di ferme per il personale militare *cyber* in possesso del brevetto di cui all'articolo 974-*bis*. È previsto un vincolo di ferma iniziale di cinque anni aggiuntivo rispetto ad altro periodo di ferma eventualmente in atto. Al termine della ferma iniziale quinquennale, il personale, compresi gli ufficiali generali o gradi corrispondenti e gli ufficiali superiori, in possesso del brevetto di specialista Cyber militare in corso di validità, è ammesso, a domanda, a un'ulteriore ferma volontaria di durata biennale, rinnovabile per non più di quattro volte.

3) **l'articolo 974-*quater*** istituisce l'indennità per il personale in possesso di brevetto "Specialista Cyber Militare" in aggiunta al trattamento economico fondamentale e rinvia a un decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la definizione di criteri di assegnazione, modalità applicative, misure economiche e condizioni di revoca o sospensione.

L'indennità Cyber di cui al nuovo articolo 974-*quater* è supplementare al trattamento economico fondamentale e accessorio, in ragione delle funzioni esercitate, del contenuto altamente specialistico delle prestazioni professionali richieste, delle responsabilità e dei rischi connessi al servizio cibernetico. Ai fini della corresponsione della predetta indennità, nel limite massimo di spesa di 1.573.951 euro per l'anno 2027, 2.579.004 euro per l'anno 2028, 3.621.983 euro per l'anno 2029,

4.759.779 euro per l'anno 2030, 5.944.983 euro per l'anno 2031, 7.130.186 per l'anno 2032, 8.267.982 per l'anno 2033, 9.358.369 per l'anno 2034, 10.401.349 per l'anno 2035 e 11.377.956 annui a decorrere dall'anno 2036, con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i contingenti massimi del personale destinatario i criteri di assegnazione, le modalità applicative, le misure economiche e le condizioni di revoca o sospensione.

L'indennità cyber non è cumulabile con l'indennità supplementare, di cui all'articolo 13, commi 16 e 17, del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 56, recante «Recepimento del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze armate «Triennio 2019-2021», e la cumulabilità con le indennità operative, di cui alla legge 23 marzo 1983, n. 78, e con le indennità derivanti dalle procedure di contrattazione, di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195 e all'art. 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95.

Per la quantificazione dei limiti di spesa sopra indicati sono stati considerati i seguenti elementi.

Tenuto conto del potenziale bacino di personale percettore, pari a 1200 unità a regime (ufficiali, sottufficiali e graduati) e dell'importo annuo medio di 9.481,63 euro (previsione lordo Stato) per unità (risultato della media degli emolumenti in riferimento alle categorie di personale e degli anni di servizio del brevettato), nel decennio 2027-2036 le risorse finanziarie si attestano, a regime, ad un costo annuo di 11.377.956 euro (previsione lordo Stato).

Su quest'ultimo aspetto si precisa che l'importo annuo dell'*indennità cyber* (€ 9.481,63 lordo Stato) è stato quantificato calcolando la media aritmetica tra i valori di proiezione compresi tra quello minimo di 1°C.le Magg. e quello massimo di Gen. C.A..

Si riportano di seguito la tabella 1 e la tabella 2.

La Tabella 1 contiene il riepilogo delle risorse finanziarie (proiezione decennale), sulla base esigenziale delle professionalità che saranno brevettate e impiegate nelle condizioni che daranno titolo agli emolumenti.

Tabella 1

Tabella sinottica dei costi della proposta normativa per indennità						
Anno		Nuove unità reclutate*	Totale unità in servizio	Indennità annua per unità (€)	Costo annuo indennità (€)	Costo cumulato (€)
1	2027	166	166	9.481,63	1.573.950,58	1.573.950,58
2	2028	106	272	9.481,63	1.005.052,78	2.579.003,36
3	2029	110	382	9.481,63	1.042.979,30	3.621.982,66
4	2030	120	502	9.481,63	1.137.795,60	4.759.778,26

5	2031	125	627	9.481,63	1.185.203,75	5.944.982,01
6	2032	125	752	9.481,63	1.185.203,75	7.130.185,76
7	2033	120	872	9.481,63	1.137.795,60	8.267.981,36
8	2034	115	987	9.481,63	1.090.387,45	9.358.368,81
9	2035	110	1097	9.481,63	1.042.979,30	10.401.348,11
10	2036	103	1200	9.481,63	976.607,89	11.377.956,00

* ovvero capacità riconosciute/formazione effettuata per personale già in Forza

Alla copertura degli oneri pari a 1.573.951 euro per l'anno 2027, pari a 2.579.004 euro per l'anno 2028, pari a 3.621.983 euro per l'anno 2029, pari a 4.759.779 euro per l'anno 2030, pari a 5.944.983 euro per l'anno 2031, pari a 7.130.186 euro per l'anno 2032, pari a 8.267.982 euro per l'anno 2033, pari a 9.358.369 euro per l'anno 2034, pari a 10.401.349 euro per l'anno 2035, pari a 11.377.956 euro a decorrere dall'anno 2036, si provvede come successivamente specificato all'articolo 15, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa che reca le necessarie disponibilità.

La Tabella 2 riporta una proiezione dell'indennità *cyber ex* articolo 974- *quater* suddivisa per gradi, sia "lordo Stato" che "lordo dipendente" utilizzata per il calcolo del valore medio annuo di € 9.481,63.

Tabella 2

Proiezione per gradi dell'indennità cyber ex art. 974-*quater*

GRADI	INDENNITÀ CYBER	INDENNITÀ CYBER
	LORDO DI STATO	LORDO DIPENDENTE
Generale di Corpo d'Armata/Generale di Divisione	1.194,30 €	900,00 €
Generale Di Brigata	1.141,71 €	860,37 €
Colonnello con 23 anni dalla nomina ad Ufficiale /Aspirante	1.141,71 €	860,37 €
Colonnello con + 25 anni di servizio complessivamente prestato	1.087,24 €	819,32 €
Colonnello	1.036,53 €	781,11 €
Tenente Colonnello con 23 anni dalla nomina ad Ufficiale /Aspirante	1.141,71 €	860,37 €

Tenente Colonnello +13 da U /Aspirante con +25 anni di servizio complessivamente prestato	1.089,12 €	820,74 €
Tenente Colonnello con 13 anni dalla nomina ad Ufficiale /Aspirante	1.036,53 €	781,11 €
Maggiore con 23 anni dalla nomina ad Ufficiale /Aspirante	1.141,71 €	860,37 €
Maggiore +13 da U. /Aspirante con +25 anni di servizio complessivamente prestato	1.087,24 €	819,32 €
Maggiore con 13 anni dalla nomina ad Ufficiale /Aspirante	1.036,53 €	781,11 €
Tenente Colonnello	829,31 €	624,95 €
Maggiore + 3 anni nel grado Maggiore	796,25 €	600,04 €
Capitano	768,82 €	579,37 €
Tenente	731,34 €	551,12 €
Sottotenente +15	685,18 €	516,34 €
Sottotenente	579,83 €	436,95 €
1° Luogotenente	804,52 €	606,27 €
Luogotenente	804,52 €	606,27 €
1° Maresciallo +29	804,52 €	606,27 €
1° Maresciallo +25	768,82 €	579,37 €
1° Maresciallo	731,34 €	551,12 €
Maresciallo Capo +25	731,34 €	551,12 €
Maresciallo Capo	708,26 €	533,73 €
Maresciallo Ordinario +25	731,34 €	551,12 €
Maresciallo Ordinario +15	685,18 €	516,34 €
Maresciallo Ordinario +10	662,11 €	498,95 €
Maresciallo Ordinario	598,66 €	451,14 €
Maresciallo +25	731,34 €	551,12 €
Maresciallo	569,83 €	429,41 €
Sergente Maggiore Capo +29	731,34 €	551,12 €
Sergente Maggiore Capo +25	731,34 €	551,12 €
Sergente Maggiore Capo	708,26 €	533,73 €
Sergente Maggiore +18	685,18 €	516,34 €
Sergente Maggiore +15	662,11 €	498,95 €
Sergente Maggiore	598,66 €	451,14 €
Sergente +10	598,66 €	451,14 €
Sergente	575,48 €	433,67 €
Caporal Maggiore Capo Scelto +29	708,26 €	533,73 €
Caporal Maggiore Capo Scelto +25	685,18 €	516,34 €
Caporal Maggiore Capo Scelto +17	662,11 €	498,95 €

Caporal Maggiore Capo Scelto	653,45 €	492,43 €
Caporal Maggiore Capo	598,66 €	451,14 €
Caporal Maggiore Scelto	569,83 €	429,41 €
1° Caporal Maggiore	530,80 €	400,00 €

Il **comma 1, lettere *f)* e *g)***, introducono, rispettivamente, gli **articoli 1804-*bis* e 1816-*bis*.** La prima disposizione, a completamento del sistema, a fini incentivanti e "anti-esodo", prevede un'incentivazione economica a favore del personale militare titolare di "*Brevetto Cyber Militare*" in corso di validità, ammesso a contrarre le ferme volontarie biennali di cui all'articolo 974-*ter*. L'articolo 1816-*bis* estende l'incentivazione sopra illustrata anche agli ufficiali generali e a quelli superiori che svolgono incarichi con connotazione cyber, in possesso del brevetto di Specialista Cyber Militare in corso di validità, precisando che l'inserimento dell'articolo 1816-*bis* (dedicato agli Ufficiali Generali e agli Ufficiali Superiori) risponde a una precisa necessità di coerenza con l'architettura del COM che disciplina il trattamento economico del personale in sezioni e capi separati a seconda dello status..

Si riportano nella Tabella 3 sottostante gli oneri finanziari annuali, riferiti al decennio 2032-2041, relativi alla corresponsione dei premi incentivanti biennali per il personale che accede alle ferme di cui all'articolo 974-*ter* del COM. Il primo anno da cui decorreranno gli oneri è il 2032, poiché le ferme biennali saranno accessibili solo dopo il primo quinquennio di servizio in unità cyber, che scadrà nel 2031.
Stante quanto sopra, il personale specialistico che - ultimato il primo quinquennio di ferma obbligatoria - sottoscrive successive ferme volontarie biennali, matura un premio economico pari a 5.706,10 € (previsione lordo Stato) per biennio, sino a un massimo di 5 bienni.

Tabella 3

Tabella dei costi della proposta normativa per i premi incentivanti							
Anno di servizio		**Condizione di accesso al premio**	**Numero massimo unità premiate**	**Frequenza premio**	**Durata obbligo di servizio**	**Costo unitario (€)**	**Costo totale annuo (€)**
1-5	2027-31	Non maturano diritto	–	–	–	–	–
6	2032	Maturano diritto se accettano obbligo biennale	166	Ogni 2 anni	2 anni	**5.706,10 €**	**947.212,60 €**
7	2033	Personale varia (nuovi aderenti)	106	Ogni 2 anni	2 anni	**5.706,10 €**	**604.846,60 €**

8	2034	Premio erogato (biennio successivo)	276	Ogni 2 anni	2 anni	5.706,10 €	1.574.883,60 €
9	2035	Personale varia (nuovi aderenti)	226	Ogni 2 anni	2 anni	5.706,10 €	1.289.578,60 €
10	2036	Premio erogato (biennio successivo)	401	Ogni 2 anni	2 anni	5.706,10 €	2.288.146,10 €
11	2037	Personale varia (nuovi aderenti)	351	Ogni 2 anni	2 anni	5.706,10 €	2.002.841,10 €
12	2038	Premio erogato (biennio successivo)	521	Ogni 2 anni	2 anni	5.706,10 €	2.972.878,10 €
13	2039	Personale varia (nuovi aderenti)	466	Ogni 2 anni	2 anni	5.706,10 €	2.659.042,60 €
14	2040	Premio erogato (biennio successivo)	631	Ogni 2 anni	2 anni	5.706,10 €	3.600.549,10 €
15	2041	Personale varia (nuovi aderenti)	569	Ogni 2 anni	2 anni	5.706,10 €	3.246.770,90 €

Agli oneri derivanti dall'attuazione delle presenti disposizioni, crescenti in misura proporzionata al numero dei beneficiari si provvede ai sensi del successivo articolo 15, comma 1.

Il comma 2, prevede l'autorizzazione di spesa per l'attuazione di quanto previsto dal comma 1, lettera *d)*, disponendo che ai relativi oneri, così come previsto dall'articolo 15, comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa, che reca le necessarie disponibilità.

Articolo 8 (*Disposizioni in materia di valutazioni ambientali per i progetti o le parti di progetto aventi quale unico obiettivo la difesa nazionale)*

Il **comma 1** modifica l'**articolo 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,** recante il Codice dell'ambiente, per prevedere che, per i progetti o parti di progetti aventi quale unico obiettivo la difesa nazionale, il Ministro della difesa, dopo una valutazione caso per caso, può disporre, con decreto, sentiti il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e il Ministro della cultura, l'esclusione dal campo di applicazione delle norme di cui al titolo III della parte seconda dello stesso Codice dell'ambiente, concernenti le valutazioni di impatto ambientale, qualora tale applicazione possa pregiudicare il citato obiettivo;

Articolo 9 *(Misure di efficientamento in materia di dismissioni di beni immobili)*

Il **comma 1 modifica** l'**articolo 307** del COM, in materia di efficientamento della dismissione dei beni immobili della difesa, diversi dagli alloggi di servizio, disciplinati, invece, dall'articolo 306. La previsione stabilisce che, nell'ambito dei processi di razionalizzazione dell'uso degli immobili pubblici, al fine di adeguare l'assetto infrastrutturale delle Forze armate, il Ministero della difesa

può individuare beni immobili di proprietà dello Stato mantenuti in uso per finalità istituzionali suscettibili di permuta con gli enti territoriali, con le società a partecipazione pubblica e con i soggetti privati, non solo di beni e di servizi, così com'è a legislazione vigente, ma anche di permuta di lavori. Si precisa che le procedure di permuta, anche quelle introdotte «di lavori», sono effettuate dal Ministero della difesa, d'intesa con l'Agenzia del demanio, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico-contabile.

Articolo 10 (*Disposizioni relative ai programmi del Ministero della difesa e alla cooperazione con altri Stati)*

Il comma 1, lettera *a)*, modifica il **comma 1** dell'**articolo 536-*bis*** del COM al fine di assicurare una migliore coerenza tra la programmazione finanziaria e capacitiva e la politica industriale della difesa, in modo tale che la prima risulti aderente all'evoluzione del contesto industriale e di mercato di riferimento. La disposizione, in particolare, prevede, in linea con le attribuzioni del Direttore nazionale degli armamenti previste dal COM, che il Capo di stato maggiore della difesa, nella verifica della rispondenza dei programmi e nelle proposte di rimodulazione da rivolgere al Ministro della difesa, agisca d'intesa, per gli aspetti di competenza in materia di politica industriale nazionale ed europea, con il Direttore nazionale degli armamenti.

Il **comma 1, lettera *b)*, numero 1),** modifica il **comma 1 dell'articolo 537-*ter*** del COM al fine di prevedere che le attività contrattuali e di supporto tecnico-amministrativo potranno essere concluse sentiti il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il Ministero dell'economia e delle finanze e avere ad oggetto anche la realizzazione di opere infrastrutturali e materiale di armamento da imprese nazionali anche per il tramite di filiali o società controllate all'estero, e per le correlate esigenze di sostegno logistico e assistenza tecnica, richiesti dai citati Stati.

Il **comma 1, lettera *b)*, numero 2),** introduce il **comma 1-*bis* dell'articolo 537-*ter*** del COM, prevedendo nel rispetto dei principi di neutralità finanziaria (e di annualità di bilancio, l'autorizzazione all'apertura di una contabilità speciale intestata al Ministero della difesa, per la disciplina dei flussi finanziari derivanti dall'attività contrattuale discendente dai citati accordi di cooperazione internazionale.

L'apertura di una contabilità speciale consentirà di ricevere la provvista di fondi provenienti da Paesi esteri - per conto dei quali è posta in essere l'attività contrattuale - da destinare al pagamento - per il tramite di un funzionario delegato - delle prestazioni contrattuali rese dall'industria nazionale. È, inoltre, previsto che gli Stati esteri richiedenti possano provvedere tramite versamenti in valuta. Lo strumento della permuta tra le prestazioni fornite dall'industria nazionale e i beni o servizi di proprietà degli Stati esteri agevolerà la conclusione dei predetti accordi.

Articolo 11 (*Misure relative alle evidenze di prova effettuate in centri esterni al Ministero della difesa)*

La disposizione introduce nel COM l'**articolo 544-*ter*.**

Il **comma 1** prevede che il Ministero della difesa, ogniqualvolta il ricorso ai propri centri di test non risulti compatibile con le tempistiche delle esigenze operative ovvero di supporto all'industria di settore quale elemento competitivo, possa riconoscere, ai fini di qualificazione, omologazione e certificazione, tramite le proprie articolazioni competenti, i risultati delle attività di prova svolte in centri di test esterni all'Amministrazione della difesa, accreditati secondo gli standard e le normative

nazionali ed internazionali applicabili allo specifico settore. Le articolazioni competenti potranno, altresì, procedere al riconoscimento delle evidenze di prova, sulla base delle procedure e degli standard già approvati dalle medesime articolazioni;
Il **comma 2** introduce una misura di armonizzazione, attribuendo al Direttore nazionale degli armamenti l'emanazione di indirizzi cui le articolazioni competenti devono uniformarsi nello svolgimento delle attività di cui al primo comma.

Articolo 12 (*Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica militare)*
La disposizione introduce nel COM l'articolo 620-*ter*. In particolare:
Il **comma 1**, istituisce il *Fondo per l'efficientamento degli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica militare* (FIRSTM), nello stato di previsione del Ministero della difesa, con lo scopo di rafforzare e velocizzare l'intervento del Ministero della difesa a sostegno del settore della ricerca scientifica e tecnologia militare, garantendone la massima efficacia, attraverso lo strumento della contribuzione diretta alle attività di ricerca tecnologica e di sviluppo sperimentale nello specifico settore. La dotazione iniziale del FIRSTM, a decorrere dall'anno 2026, è pari a 10.000.000 di euro.
Il **comma 2** destina le risorse del Fondo alla concessione di finanziamenti nella forma di contributo, anche a fondo perduto.
Il **comma 3**, prevede che i criteri di accesso e le modalità di utilizzo e gestione del Fondo siano definiti, entro 18 mesi dall'entrata in vigore del provvedimento normativo, con decreto del Ministro della difesa, sentito il Direttore nazionale degli armamenti, in ragione delle sue attribuzioni in materia di innovazione e ricerca tecnologica, previste specificatamente dagli articoli 41 e 43 del COM.
Alla copertura degli oneri, pari a 10.000.000,00 € annui, a decorrere dal 2026, si provvede, come previsto dall'articolo 15 comma 2, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.

Articolo 13 *(Disposizioni in materia di attività negoziale del Ministero della difesa)*
Il **comma 1** modifica l'**articolo 233, comma 1-*ter*** del COM al fine di consentire al Ministero della difesa *"ai fini urbanistici, edilizi, ambientali e al fine dell'affidamento ed esecuzione di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, le infrastrutture rientranti in determinate categorie quali opere destinate alla difesa e alla sicurezza nazionale"* di avvalersi, oltre che delle procedure di cui all'articolo 140 del Codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, anche di quelle di cui all'articolo 76, comma 2, lettera c), del medesimo decreto legislativo, sulla base di atto motivato dell'autorità di vertice di Forza armata.
Il comma 2 prevede l'introduzione del **comma 1-*quater*** all'**articolo 140 del Codice dei contratti pubblici**, al fine di armonizzare la previsione dell'art. 233 del COM e il citato articolo 140. La norma chiarisce, infatti, il "perimetro" di applicabilità di tale disposizione e garantisce la massima celerità e speditezza per il soddisfacimento delle esigenze di difesa nazionale ritenute di somma urgenza. L'intervento non configura l'introduzione di un nuovo regime eccezionale, bensì il coordinamento sistematico di norme già vigenti, riconoscendo alle infrastrutture militari un carattere di strategicità e riservatezza, che giustifica regimi procedurali differenziati in relazione ad eventi di

particolare impatto sulla operatività delle infrastrutture strategiche o sugli interessi essenziali della sicurezza dello Stato.

Il **comma 3, lettera *a)***, rivisita le disposizioni di cui all'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo n. 208 del 2011, inserendo una clausola di salvaguardia affinché, oltre alle procedure di scelta del contraente attualmente previste dal citato articolo 16 (ristrette, negoziate e dialogo competitivo), sia prevista per le stazioni appaltanti la possibilità di esperire anche la procedura di cui al successivo articolo 18-*bis* del decreto legislativo n. 208 del 2011;

Il **comma 3, lettera *b)***, introduce il comma 2-*bis* all'articolo 18, del decreto legislativo n. 208 del2011, al fine di semplificare la procedura ivi prevista e, dunque, consentire la riduzione dei tempi per la stipula degli atti aggiuntivi a contratti principali affidati mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara.

L'articolo 120, comma 2, del Codice dei contratti pubblici prevede, infatti, che per sopravvenuta necessità di lavori, servizi o forniture supplementari, non previsti nell'appalto iniziale o per varianti

Il **comma 3, lettera *c)*,** introduce l'articolo 18-*bis*, nel decreto legislativo n. 208 del 2011, al fine di prevedere una procedura di scelta del contraente nel caso in cui sia necessario sviluppare capacità, prodotti e servizi innovativi.

La disposizione, tramite la definizione di un **modello di "*Fast Prototyping*"**, intende introdurre uno strumento agile e integrato nel più ampio processo di sviluppo capacitivo e nelle attività di ricerca e innovazione tecnologica della Difesa.

Tale modello riprende la figura contrattuale del partenariato per l'innovazione, di cui all'articolo 75 del Codice dei contratti pubblici.

Articolo 14 (*Disposizioni in materia di valorizzazione degli* asset *del Ministero della difesa)*

La disposizione modifica l'**articolo 535** del COM,

Nello specifico, **il comma 1**:

a) **lettera *a)***, opera una modifica terminologica dal momento che l'attività negoziale della Società *"è diretta all'acquisizione di beni mobili, servizi e connesse prestazioni"* che, a fattor comune, devono essere correlati *"allo svolgimento dei compiti istituzionali dell'Amministrazione della difesa"* e non direttamente correlati *"all'attività operativa delle Forze armate"*;
b) **lettera *b)*,** aggiorna i riferimenti normativi relativi alle funzioni centrali di committenza di cui al Codice dei contratti pubblici, a seguito dell'abrogazione del decreto legislativo n. 163 del 2006 e all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 36 del 2023;
c) la **lettera *c)*,** apporta modificazioni al comma 10, al fine di consentire a Difesa Servizi spa di avvalersi, oltre che di personale militare e civile del Ministero della difesa, esclusivamente previo assenso delle amministrazioni di appartenenza, comunque con oneri relativi al trattamento economico fisso e continuativo e al trattamento economico accessorio totalmente a proprio carico, anche di personale dipendente da altre pubbliche amministrazioni, secondo la disciplina dettata dall'articolo 23-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, eccezion fatta per il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche.

Articolo 15 *(Disposizioni finanziarie e finali)*

Il **comma 1** prevede che gli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *a),* pari a 441.210 euro annui a decorrere dall'anno 2027, e, di cui all'articolo 7, comma 1, lettera *d)* pari a 1.573.951 euro per l'anno 2027 e pari a 14.978.506 euro a decorrere dall'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa, che reca le necessarie disponibilità.

Il **comma 2** prevede che agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 12, comma 1, pari a 10.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa, che reca le necessarie disponibilità.

Il comma 3, ad eccezione delle disposizioni di cui agli articoli 2, comma 1, lettera *a),* 7, comma 1, lettera *d)* e 12, comma 1, reca la clausola di invarianza finanziaria.

Il **comma 4** stabilisce che con decreto del Presidente della Repubblica, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono apportate al testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, le modificazioni necessarie per l'attuazione delle disposizioni della presente legge.

Ministero dell'Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

VERIFICA DELLA RELAZIONE TECNICA

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito Positivo.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente

04/09/2026

Daria Perrotta

Schema di disegno di legge
"Disposizioni per il rafforzamento e l'adeguamento della capacità di difesa nazionale"
(milioni di euro)

Articolo	Comma	Lettera	Descrizione	E/S	Natura	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
						2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029
2	3		Corresponsione della speciale indennità in favore del Sottocapo di stato maggiore con funzioni operative, di cui all'art. 1818, del Codice dell'ordinamento militare, di cui al D.Lgs. 66/2010	S	C		0,4	0,4	0,4		0,4	0,4	0,4		0,4	0,4	0,4
2	3		Corresponsione della speciale indennità in favore del Sottocapo di stato maggiore con funzioni operative, di cui all'art. 1818, del Codice dell'ordinamento militare, di cui al D.Lgs. 66/2010 - effetti riflessi	E	TC						0,2	0,2	0,2		0,2	0,2	0,2
7	2		Istituzione del Fondo per l'incentivazione nel settore della cybersicurezza, destinato a finanziare la nuova indennità per operatore cyber e il relativo incentivo anti-esodo, di cui agli artt. 974-quater, 1804-bis e 1816-bis, del Codice dell'ordinamento militare, di cui al D.Lgs. 66/2010	S	C		1,6	2,6	3,6		1,6	2,6	3,6		1,6	2,6	3,6
12	1		Istituzione del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica militare (FIRSTM)	S	K	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
15	1		Riduzione Tabella A - DIFESA	S	C		-0,4	-0,4	-0,4		-0,4	-0,4	-0,4		-0,4	-0,4	-0,4
15	1		Riduzione Tabella A - DIFESA	S	C		-1,6	-15,0	-15,0		-1,6	-15,0	-15,0		-1,6	-15,0	-15,0
15	2		Riduzione Tabella B - DIFESA	S	K	-10,0	-10,0	-10,0	-10,0	-10,0	-10,0	-10,0	-10,0	-10,0	-10,0	-10,0	-10,0
			Entrate	E		**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,2**	**0,2**	**0,2**	**0,0**	**0,2**	**0,2**	**0,2**
			Spese	S		**0,0**	**0,0**	**-12,4**	**-11,4**	**0,0**	**0,0**	**-12,4**	**-11,4**	**0,0**	**0,0**	**-12,4**	**-11,4**
			SALDO			**0,0**	**0,0**	**12,4**	**11,4**	**0,0**	**0,2**	**12,6**	**11,6**	**0,0**	**0,2**	**12,6**	**11,6**

ANALISI TECNICO-NORMATIVA (ATN)

Amministrazione proponente: Ministero della difesa.

Referente dell'amministrazione competente: Ufficio legislativo del Ministero della difesa.

***

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.

Il provvedimento reca disposizioni concernenti il Ministero della difesa in materia di:
organizzazione e funzioni del Ministero della difesa, operazioni e domini emergenti, che si prefiggono di:

- rivisitare le attribuzioni del Ministero della difesa, nel campo dello sviluppo e della valorizzazione della cultura della difesa (**ART. 1**) ciò al fine di chiarire meglio le attribuzioni del Ministero della difesa, coerentemente con il programma governativo che già attraverso il decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74 ha dato rilievo alla citata attribuzione attraverso la previsione dell'Ufficio per la tutela della cultura e della memoria della difesa;
- integrare, riassettare e correggere le disposizioni recate dal COM, in materia di funzionalità dello Stato maggiore della difesa (**ART. 2**) nonché prevedere, tra gli Organismi interforze, il Centro interforze di addestramento per il combattimento e per il contrasto alla minaccia ibrida, indispensabile rispetto alle attuali modalità di configurazione e di connotazione delle minacce effettive, volto ad adeguare le modalità di reazione per una effettiva ed efficace difesa nazionale in linea con le indicazioni governative alla luce dello scenario internazionale;
- prevedere norme volte a riassettare in chiave interforze la Commissione di vertice, prevedendo altresì l'obbligo di prestare servizio per un tempo minimo predeterminato in aerea interforze (**ART. 3**);
- introdurre disposizioni, fermo restando quanto previsto dal diritto internazionale, di interesse comune delle Forze armate, ivi inclusa l'Arma dei carabinieri, nonché la Guardia di finanza, volte ad adeguare, rafforzare di conseguenza e agevolare la tutela risarcitoria a favore del terzo danneggiato in conseguenza di fatti o eventi causalmente riconducibili a condotte colpose, relative a compiti connessi con le missioni internazionali, poste in essere dal militare nell'esercizio delle proprie funzioni, trattandosi di situazioni in cui è significativamente presente anche il rischio della perdita di vite umane.
  In tali circostanze infatti, non v'è dubbio che l'azione del militare possa [e debba] essere ricondotta "senza intermediari", direttamente allo Stato, con la medesima finalità di agevolare il conseguimento del giusto ristoro a vantaggio del terzo danneggiato (**ART. 4**);
- novellare alcune disposizioni in materia di sistemi militari senza equipaggio a bordo (**ART. 5**);
- introdurre disposizioni in materia aree operative, addestrative e luoghi di lavoro (**ART. 6**);
- disciplinare lo Spazio cibernetico di interesse nazionale per la difesa e la sicurezza militare dello Stato, introdurre disposizioni in materia di personale militare specialista cyber, implementare le attribuzioni del Capo di stato maggiore della difesa, ai fini dell'unicità di indirizzo in materia di dominio cibernetico e di digitalizzazione e al fine di attribuire al Capo di stato maggiore della difesa, tra le altre, la qualifica di autorità *cyber* della Difesa, responsabile dell'organizzazione, preparazione professionale, approntamento e impiego del personale cyber interforze nonché le funzioni di tutela, anche in tempo di pace e coerentemente con le attribuzioni dello strumento militare, degli interessi strategici nazionali connessi alla difesa dello spazio cibernetico d'interesse,

anche attraverso la pianificazione e la condotta di operazioni cibernetiche di difesa in Patria e all'estero (**ART. 7**);

semplificazioni e attività negoziale del Ministero della difesa, che, in sintesi, si prefiggono lo scopo di:

- introdurre misure di semplificazione in materia di valutazioni ambientali per i progetti o parti di progetti in materia di difesa nazionale (**art. 8**);
- prevedere misure di efficientamento in materia di dismissioni di beni immobili (**art. 9**)*;*
- con riferimento ai programmi del Ministero della difesa, assicurare l'efficienza dello strumento militare e l'operatività delle Forze armate, fermo restando il rispetto delle prerogative delle Commissioni parlamentari in materia, nonché ampliare la cooperazione con altri Stati per i materiali di armamento prodotti dall'industria nazionale, attraverso un intervento sia sugli strumenti di cui può avvalersi l'attività contrattuale effettuata per conto degli Stati esteri richiedenti, che sui diversi meccanismi di gestione dei relativi flussi finanziari, assicurando così una migliore coerenza tra la programmazione finanziaria e capacitiva e la politica industriale della difesa, in modo tale che la prima risulti aderente all'evoluzione del contesto industriale e di mercato di riferimento, nonché valorizzando le attribuzioni del Direttore nazionale degli armamenti. Ciò al fine di garantire che il momento della programmazione e quello dell'effettiva esecuzione della spesa siano quanto più ravvicinati possibile, e subordinando comunque la prosecuzione delle imprese alle effettive disponibilità finanziarie assicurate, semplificando anche la fase di acquisizione del previsto concerto da parte del Ministero dell'economia e delle finanze (**art. 10**);
- accelerare il processo di sviluppo dei prodotti e la qualità delle prestazioni relative alle certificazioni dei sistemi, attraverso una più ampia collaborazione tra i soggetti che partecipano ai processi certificativi, ovvero le componenti tecniche e operative della Difesa e l'industria, da realizzare attraverso il riconoscimento delle prove effettuate in centri esterni alla Difesa (**art. 11**);
- istituire il Fondo per l'efficientamento degli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica militare (FIRSTM), nello stato di previsione del Ministero della difesa (**art. 12**);
- rendere maggiormente efficiente l'attività negoziale, attraverso modifiche al Codice di contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, limitatamente ai contratti di esclusiva competenza del Ministero della difesa relativi alla realizzazione delle opere destinate alla difesa e alla sicurezza nazionale; alla continuità operativa delle infrastrutture dedicate alla difesa e alla sicurezza nazionale; nonché introducendo misure relative allo sviluppo di capacità, prodotti e servizi innovativi, attraverso un intervento modificativo del decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208, recante *"*Disciplina dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture nei settori della difesa e sicurezza, in attuazione della direttiva 2009/81/CE". Si evidenzia, infine che la disposizione è in linea con la revisione del quadro normativo unionale attualmente in corso. Infatti, nell'ambito del *"Pacchetto di semplificazione Omnibus Difesa V"*, al fine di sostenere gli appalti per le attività di ricerca e sviluppo e le soluzioni innovative, è stata proposta l'introduzione, nella direttiva 2009/81/CE, di una procedura di partenariato per l'innovazione basata su quella già disciplinata dalla direttiva 2014/24/UE (art. 27- bis Proposta COM 2025 823 final). Tale proposta, attualmente, è in fase di Trilogo Politico interistituzionale e rientra tra le priorità legislative unionali del 2026 (**art. 13**);
- prevedere disposizioni in materia di valorizzazione degli *asset* del Ministero della difesa (**art. 14**).

Gli interventi sono coerenti con il programma normativo del Governo.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

Capo I *Organizzazione e funzioni del Ministero della difesa, operazioni e domini emergenti*

ART. 1 *Ulteriori attribuzioni del Ministero della difesa*
Decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 di seguito COM:

- 15 *Attribuzioni del Ministero della difesa* (reca i compiti svolti dal Dicastero)

ART. 2 *Funzionalità dello Stato maggiore della difesa*
COM:
- 27 *Ordinamento dello Stato maggiore della difesa* (reca la figura dell'attuale Sottocapo di stato maggiore della difesa che sarà scissa nelle figure del *"Sottocapo di stato maggiore"* e del *"Sottocapo di stato maggiore con funzioni operative*)
- 28 *Comitato dei Capi di stato maggiore delle Forze armate* (organo di consulenza);
- 30 *Reparto informazioni e sicurezza dello Stato maggiore della difesa;*

Articolo 8 *Esclusività delle funzioni attribuite al DIS, all'AISE e all'AISI*, comma 2, della legge 3 agosto 2007, n. 124, *Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto*

ART. 3 *Commissione di Vertice interforze*
COM:
- 165 *Attribuzioni del Comandante generale in materia di reclutamento, stato, avanzamento e impiego*
- 1034 *Denominazioni e composizione* (delle commissioni di avanzamento per gli ufficiali)
- 1035 *Norme procedurali* (delle commissioni di avanzamento per gli ufficiali)
- 1036 *Commissione di vertice* (per la valutazione dei generali di divisione e gradi corrispondenti)
- 1041 *Altri membri delle Commissioni di vertice e superiori di avanzamento*
- 1094-*bis Attribuzione del grado di vertice per alcuni ruoli*
- 1096 *Requisiti speciali* (per gli ufficiali in servizio permanente)

ART. 4 *Disposizioni di interesse comune delle Forze armate ivi inclusa l'Arma dei carabinieri*

COM: 267 *Competenze* (dell'Ufficio per la tutela della cultura e della memoria della difesa**)**

ART. 5 *Disposizioni in materia di sistemi militari senza equipaggio a bordo*
COM:
- 244 *Registro delle navi e galleggianti in servizio governativo non commerciale*
- 246 *Nozione (*di aeromobili a pilotaggio remoto delle Forze armate***)***
- 247 *Autorizzazione e limiti all'impiego degli APR in dotazione alle Forze armate*
- 248 *APR di peso inferiore a 20 chilogrammi*
- 676 *Reclutamento (*di ufficiali piloti e navigatori di complemento***)***
- 743 *Corsi di pilotaggio e di navigatore*
- 744 *Nomina* (a sottotenenti piloti e navigatori di complemento)
- 746 *Mancato superamento del corso* (per gli allievi comporta che conseguono la nomina a pilota militare o a navigatore militare con il grado di sergente o corrispondente)
- 748 *Reimpiego del personale che non supera il corso o ne è dimesso*

ART. 6 *Aree operative, addestrative e luoghi di lavoro*

COM: 184 *Tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro per le Forze armate*
Articoli 3 *Campo di applicazione*, commi 2 e 3 e 17 *Obblighi del datore di lavoro non delegabili*, comma l, lettera *a)*, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 *Attuazione dell'articolo 1 della* legge 3 agosto 2007, n. 123*, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*

ART. 7 *Spazio cibernetico di interesse nazionale per la difesa e la sicurezza militare dello Stato e disposizioni in materia di attribuzioni del Capo di stato maggiore della difesa e di personale militare specialista cyber*
COM:
- 10 *Attribuzioni del Ministro della difesa*
- 26 *Attribuzioni del Capo di stato maggiore della difesa*

Legge 3 agosto 2007, n. 124 *Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto,* articoli 4 *Dipartimento delle informazioni per la sicurezza,* 6 *Agenzia informazioni e sicurezza esterna* e 7 *Agenzia informazioni e sicurezza interna*

Decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144 *Misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale*, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, articolo 7-*bis Sicurezza telematica*

Decreto-legge 30 ottobre 2015, n. 174 *Proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione,* convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2015, n. 198, articoli 7-*bis Disposizioni in materia di intelligence* e 7-*ter Misure di intelligence di contrasto in ambito cibernetico*

Decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, *Disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale,* convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109

Libro quarto *Personale militare* Titolo V *Stato giuridico e impiego* Capo V *Speciali obblighi di servizio*

Capo II *Semplificazioni e attività negoziale del Ministero della difesa*
ART. 8 *Disposizioni in materia di valutazioni ambientali per i progetti o le parti di progetto aventi quale unico obiettivo la difesa nazionale*
Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 *Norme in materia ambientale*

ART. 9 *Misure di efficientamento in materia di dismissioni di beni immobili*
- COM: 307 *Dismissioni di altri beni immobili del Ministero della difesa* (reca la disciplina in materia di dismissioni)

Omissis

ART. 10 *Disposizioni relative ai programmi del Ministero della difesa e alla cooperazione con altri Stati*
COM:
- 536 *Programmi (di ammodernamento e rinnovamento dei sistemi d'arma)*
- 536-*bis Verifica dei programmi di ammodernamento e rinnovamento dei sistemi d'arma*
- 537-*ter Cooperazione con altri Stati per i materiali di armamento prodotti dall'industria nazionale*

ART. 11 *Misure relative alle evidenze di prova effettuate in centri esterni al Ministero della difesa*
Omissis

ART. 12 *Disposizioni relative al fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica militare*
Omissis

ART. 13 *Disposizioni in materia di attività negoziale del Ministero della difesa*

COM: 233 *Individuazione delle opere destinate alla difesa alla sicurezza nazionale a fini determinati*
- Articolo 140 *Procedure in caso di somma urgenza* del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 *Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici.*

- Articoli 16 *Procedure per la scelta dei concorrenti* e 18 *Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara* del decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208 *Disciplina dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture nei settori della difesa e sicurezza, in attuazione della direttiva 2009/81/CE*

ART. 14 *Disposizioni in materia di valorizzazione degli asset del Ministero della difesa*

COM: 535 *Difesa Servizi spa*

Capo III *Disposizioni finanziarie e finali*

ART. 15 *Disposizioni finanziarie e finali*

Articolo 17 *Regolamenti*, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 *Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri.*
Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 *Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246.*

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

CAPO I ORGANIZZAZIONE E FUNZIONI DEL MINISTERO DELLA DIFESA, OPERAZIONI E DOMINI EMERGENTI incide sul d.lgs. n. 66 del 2010 e sulla legge n. 124 del 2007 (gli articoli da 1 a 7 del provvedimento incidono sugli articoli del citato d.lgs. e della citata legge specificati, in particolare, al numero 2 della Parte I che, nel recare il quadro normativo nazionale, indica le disposizioni su cui si sta intervenendo).
CAPO II SEMPLIFICAZIONI E ATTIVITÀ NEGOZIALE DEL MINISTERO DELLA DIFESA incide sul d.lgs. n. 66 del 2010, sul d.lgs. n. 152 del 2006, sul d.lgs. n. 36 del 2023 e sul d.lgs. n. 208 del 2011 (gli articoli da 8 a 14 del provvedimento incidono sugli articoli dei citati d.lgs. specificati, in particolare, al numero 2 della Parte I che, nel recare il quadro normativo nazionale, indica le disposizioni su cui si sta intervenendo**).**

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

Le disposizioni non presentano profili di incompatibilità con i principi costituzionali ponendosi in linea con gli stessi tra cui gli articoli 9, 10 e 11.

5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

Le disposizioni recate dal provvedimento disciplinano materie attribuite alla legislazione esclusiva dello Stato dall'articolo 117, secondo comma, lettere *d)* e *g)* della Costituzione.

6) ***Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.***

Gli interventi regolatori in esame sono compatibili e rispettano i principi di cui all'articolo 118 della Costituzione, in quanto non prevede né determina, neppure in via indiretta, adempimenti a carico degli enti locali.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

È stata verificata positivamente l'assenza di rilegificazioni ed esclusa la possibilità di delegificazione.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Non risultano attualmente all'esame del Parlamento progetti di legge concernenti analoga materia.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo progetto.

Non risultano pendenti giudizi di costituzionalità riguardanti disposizioni di contenuto analogo a quello previsto dal provvedimento.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione europea.

Le disposizioni del provvedimento non si pongono in contrasto con la normativa comunitaria, e in particolare la disposizione recata dall'articolo 13, comma 3, lettera *c*), del provvedimento è in linea con la revisione del quadro normativo unionale attualmente in corso.

11) Verifica dell'esistenza di procedure d'infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano pendenti procedure d'infrazione vertenti sulla medesima o analoga materia.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

Le disposizioni non presentano profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali, e in particolare la disposizione recata dall'articolo 5, comma 1, lettera *b*), del provvedimento volto prevedere l'iscrizione, nel registro delle navi e galleggianti in servizio governativo non commerciale tenuto dalla Direzione degli armamenti navali, anche delle navi di proprietà non esclusiva dello Stato o noleggiate o utilizzate nei casi di crisi o emergenziali, per il trasporto di personale militare o di polizia consentirebbe alle navi impiegate per l'attività di cui trattasi di poter godere delle prerogative in materie previste dal diritto internazionale, in particolare dall' articolo 32 dell'UNCLOS rubricato *"Immunities of warships and other government ships operated for non-commercial purposes"*.

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano posizioni giurisprudenziali, né giudizi pendenti innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sulle materie oggetto delle disposizioni.

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano posizioni giurisprudenziali, né giudizi pendenti innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sulle materie oggetto delle disposizioni.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.

La disciplina prevista dalle disposizioni risulta coerente con le linee prevalenti della regolamentazione adottata sul medesimo oggetto dagli Stati membri dell'Unione Europea.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

L'articolo 7, comma 1, lettera b), reca la definizione di Spazio cibernetico di interesse nazionale per la difesa e la sicurezza militare dello Stato inserendola nel Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

2) ***Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.***

È stata verificata positivamente la correttezza dei riferimenti normativi contenuti negli articoli.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

È stata utilizzata la tecnica della novella legislativa. Gli articoli da 1 a 14 del provvedimento incidono sugli articoli del d.lgs. n. 66 del 2010, della legge n. 124 del 2007, dei d.lgs. n. 152 del 2006, n. 36 del 2023 e n. 208 del 2011, meglio specificati al numero 2 della Parte I che, nel recare il quadro normativo nazionale, indica le disposizioni modificate.

4) ***Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.***

Dalle disposizioni del provvedimento non conseguono effetti abrogativi impliciti.
Il provvedimento all'articolo 5, comma 1, lettera *d)*, prevede l'abrogazione espressa degli articoli 247 e 248 del d.lgs. n. 66 del 2010.

5) ***Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetti retroattivi o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.***

Il provvedimento non prevede disposizioni aventi effetti retroattivi o di reviviscenza di norme abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

6) ***Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.***

Non risultano altre deleghe aperte sul medesimo oggetto.

7) ***Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi e dei motivi per i quali non è possibile esaurire la disciplina con la normativa proposta e si rende necessario il rinvio a successivi provvedimenti attuativi; verifica della congruità dei termini previsti per la loro adozione.***

Articolo 3, comma 1, lettera *d*) (decreto del Ministro della difesa) in quanto il Ministro, ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. n. 66 del 2010, è *massimo organo gerarchico e disciplinare*,
Articolo 5, comma 1, lettera *c*) (decreto del Ministro della difesa) analogamente a quanto accade per gli aeromobili a pilotaggio remoto delle Forze di polizia con decreto del Ministro dell'interno (art. dall'articolo 5, comma 3-*sexies*, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7),
Articolo 7, comma 1, lettere *d*) (decreto del Ministro della difesa) ed *e*) (decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze trattandosi in quanto trattasi di incentivi economici),
Articolo 8, comma 1, lettera *a*) (decreto del Ministro della difesa analogamente alla vigente previsione riferita al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica),

Articolo 12, comma 3 (decreto del Ministro della difesa),
Articolo 15, comma 4 (decreto del Presidente della Repubblica). Tale atto successivo si rende necessario per poter intervenire sul d.P.R. n. 90 del 2010.
I decreti sopra citati sono indispensabili per dare attuazione alle norme primarie ed è stata verificata la congruità dei termini (convenzionali).
Non viene qui in considerazione il decreto presidenziale di nomina del Sottocapo di stato maggiore.
Non viene qui in considerazione il decreto presidenziale di nomina del Sottocapo di stato maggiore.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.
La materia oggetto del provvedimento non richiede la verifica in titolo, né la richiesta di elaborazioni statistiche. In ogni caso il controllo e il monitoraggio dell'intervento saranno effettuati dall'Amministrazione competente.

ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

Amministrazione proponente: Ministero della difesa.

Referente dell'amministrazione competente: Ufficio legislativo del Ministero della difesa.

***

SINTESI DELL'AIR E PRINCIPALI CONCLUSIONI

Il provvedimento reca disposizioni concernenti il Ministero della difesa in materia di:
organizzazione e funzioni del Ministero della difesa, operazioni e domini emergenti, che si prefiggono di:

- rivisitare le attribuzioni del Ministero della difesa, nel campo dello sviluppo e della valorizzazione della cultura della difesa e, in particolare, del ruolo che le Forze armate svolgono a sostegno della competitività della nazione, nonché della salvaguardia della memoria storica nazionale, attraverso la conservazione e la valorizzazione dei monumenti e dei sacrari militari (**ART. 1**);
- integrare, riassettare e correggere le disposizioni recate dal COM, in materia di funzionalità dello Stato maggiore della difesa (**ART. 2**);
- prevedere norme volte a riassettare in chiave interforze la Commissione di vertice, prevedendo altresì l'obbligo di prestare servizio per un tempo minimo predeterminato in aerea interforze (**ART. 3**);
- introdurre disposizioni di interesse comune delle Forze armate, ivi inclusa l'Arma dei carabinieri (**ART. 4**);
- novellare alcune disposizioni in materia di sistemi militari senza equipaggio a bordo (**ART. 5**);
- introdurre disposizioni in materia aree operative, addestrative e luoghi di lavoro (**ART. 6**);
- disciplinare lo Spazio cibernetico di interesse nazionale per la difesa e la sicurezza militare dello Stato, implementare le attribuzioni del Capo di stato maggiore della difesa, ai fini dell'unicità di indirizzo in materia di dominio cibernetico e di digitalizzazione, nonché introdurre disposizioni in materia di personale militare specialista cyber (**ART. 7**).

semplificazioni e attività negoziale del ministero della difesa, che, in sintesi, si prefiggono lo scopo di:

- introdurre misure di semplificazione in materia di valutazioni ambientali per i progetti o parti di progetti in materia di difesa nazionale (**ART. 8**);
- prevedere misure di efficientamento in materia di dismissioni di beni immobili (**ART. 9**)*;*
- con riferimento ai programmi del Ministero della difesa, assicurare l'efficienza dello strumento militare e l'operatività delle Forze armate, fermo restando il rispetto delle prerogative delle Commissioni parlamentari in materia, nonché ampliare la cooperazione con altri Stati per i materiali di armamento prodotti dall'industria nazionale, attraverso un intervento sia sugli strumenti di cui può avvalersi l'attività contrattuale effettuata per conto degli Stati esteri richiedenti, che sui diversi meccanismi di gestione dei relativi flussi finanziari, assicurando così una migliore coerenza tra la programmazione finanziaria e capacitiva e la politica industriale della difesa, in modo tale che la prima risulti aderente all'evoluzione del contesto industriale e di

mercato di riferimento, nonché valorizzando le attribuzioni del Direttore nazionale degli armamenti (**ART. 10**);

- accelerare il processo di sviluppo dei prodotti e la qualità delle prestazioni relative alle certificazioni dei sistemi, attraverso una più ampia collaborazione tra i soggetti che partecipano ai processi certificativi, ovvero le componenti tecniche e operative della Difesa e l'industria, da realizzare attraverso il riconoscimento delle prove effettuate in centri esterni alla Difesa (**ART. 11**);
- istituire il Fondo per l'efficientamento degli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica militare (FIRSTM), nello stato di previsione del Ministero della difesa (**ART. 12**);
- rendere maggiormente efficiente l'attività negoziale, attraverso modifiche al Codice di contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, limitatamente ai contratti di esclusiva competenza del Ministero della difesa relativi alla realizzazione delle opere destinate alla difesa e alla sicurezza nazionale; alla continuità operativa delle infrastrutture dedicate alla difesa e alla sicurezza nazionale; nonché introducendo misure relative allo sviluppo di capacità, prodotti e servizi innovativi, attraverso un intervento modificativo del decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208, recante "Disciplina dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture nei settori della difesa e sicurezza, in attuazione della direttiva 2009/81/CE" (**ART. 13**);
- prevedere disposizioni in materia di valorizzazione degli *asset* del Ministero della difesa (**ART. 14**).

Si tratta di disposizioni che intervengono in vari settori del Dicastero, ciascuno caratterizzato dalla necessità di misure finalizzate a salvaguardarne la funzionalità e la massima efficienza.

1. CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE

Il provvedimento attraverso gli interventi di cui:

- all'articolo 1, rivisita le attribuzioni del Ministero della difesa, nel campo dello sviluppo e della valorizzazione della cultura della difesa e, in particolare, del ruolo che le Forze armate svolgono a sostegno della competitività della nazione, al fine di evitare l'oblio di un patrimonio collettivo considerato fondamentale per rafforzare la coesione sociale in cui ogni cittadino diventa parte di un sistema che protegge valori, identità e futuro del Paese contribuendo a preservare l'integrità del patrimonio democratico e civile. Inoltre è volto a salvaguardare la memoria storica nazionale, attraverso la conservazione e la valorizzazione dei monumenti e dei sacrari militari;
- all'articolo 2, integra, riassetta e corregge le disposizioni recate dal COM, in materia di funzionalità dello Stato maggiore della difesa. La previsione in commento non altera le relazioni gerarchiche, giacché, a legislazione vigente, il Comandante del Comando operativo di vertice interforze già dipende dal Capo di stato maggiore della difesa e tende a valorizzare le funzioni specialistiche di ciascuna figura di Sottocapo, a complessivo vantaggio dell'organizzazione operativa centrale. Introduce inoltre il *Centro interforze di addestramento per il combattimento e per il contrasto alla minaccia ibrida*. Si tratta di un Centro ad alta specializzazione, indispensabile rispetto alle attuali modalità di configurazione e di connotazione delle minacce effettive, volto ad adeguare le modalità di reazione per una effettiva ed efficace difesa nazionale;
- all'articolo 3, è volto a riassettare in chiave interforze la Commissione di vertice, in relazione all'avanzamento degli ufficiali generali, prevedendo altresì l'obbligo di prestare servizio per un tempo minimo predeterminato in aerea interforze. In linea con l'*Atto di indirizzo* del Ministro della difesa ed. 2024, che prevede di *avviare una profonda evoluzione in chiave interforze dello Strumento militare attraverso una revisione delle strutture di vertice che elimini le duplicazioni*, la modifica normativa proposta è intesa a promuovere la trasformazione dell'attuale commissione di vertice, incaricata di valutare i generali di divisione e gradi corrispondenti delle Forze armate,

compresa l'Arma dei carabinieri, per il conseguimento dei gradi più elevati (generale di corpo d'armata e gradi corrispondenti), in commissione di vertice interforze, dando luogo ad una decisa connotazione interforze, in termini di struttura, prevedendone una composizione mista che supera l'attuale composizione della commissione di Forza armata;

- all'articolo 4, in materia di risarcimento dei danni subiti da terzi. La disposizione, fermo restando quanto previsto dal diritto internazionale, è applicabile unicamente in relazione allo svolgimento dei compiti previsti da disposizioni di legge e finalizzati all'approntamento del personale e delle unità militari da impiegare nei teatri operativi delle missioni all'estero ovvero nei suddetti teatri operativi delle missioni all'estero, autorizzate ai sensi della legge n. 145/2016, ed ha la finalità di agevolare il conseguimento del giusto ristoro a vantaggio del terzo danneggiato, anche nei casi in cui i comportamenti dell'agente da cui sia derivato il danno ingiusto costituiscano reato;
- all'articolo 5, introduce norme in materia di sistemi militari senza equipaggio a bordo sia relativamente ai veicoli subacquei a controllo remoto o autonomo (assicurando che all'atto dell'iscrizione gli stessi presentino caratteristiche che permettono di escludere potenziali collisioni con altri veicoli sottomarini, che navigano perlopiù in forma discreta senza uso del sonar) che ai sistemi aeromobili a controllo remoto o autonomo. Ciò al fine di consentire che siano iscritti nel ruolo delle navi da guerra e nel quadro del naviglio militare dello Stato;
- all'articolo 6, introduce disposizioni in materia di aree operative, addestrative e luoghi di lavoro affinchè un teatro operativo o operativo-addestrativo in cui operano assetti delle Forze armate, oggetto di per sé di dinamiche di conflitto o di attività cinetiche, anche a bassa intensità, non possa essere considerato "luogo di lavoro" nell'accezione ordinaria;
- all'articolo 7, apporta le necessarie integrazioni al COM per esplicitare funzioni e compiti del Ministro della difesa e delle Forze armate in materia di difesa nazionale dello spazio cyber nazionale per la difesa e la sicurezza militare dello Stato, sin dal tempo di pace; disciplina le attribuzioni del Capo di stato maggiore della difesa ai fini dell'unicità di indirizzo in materia di dominio cibernetico e di digitalizzazione e introduce disposizioni in materia di personale militare specialista cyber. Ciò al fine di normare un settore di recente interesse;
- all'articolo 8, introduce disposizioni in materia ambientale per prevedere che per i progetti o parti di progetti aventi quale unico obiettivo la difesa nazionale, il Ministro della difesa può disporre, con decreto, l'esclusione dal campo di applicazione delle norme di cui al titolo III della parte seconda del Codice dell'ambiente, qualora tale applicazione possa pregiudicare il citato obiettivo per semplificare la disciplina della valutazione ambientale per i progetti o parti di progetti in materia di difesa nazionale;
- all'articolo 9, rivisita le disposizioni in materia di dismissione dei beni immobili della Difesa: al fine di adeguare l'assetto infrastrutturale delle Forze armate, il Ministero della difesa può individuare beni immobili di proprietà dello Stato mantenuti in uso per finalità istituzionali suscettibili di permuta con gli enti territoriali, con le società a partecipazione pubblica e con i soggetti privati, non solo di beni e di servizi, così com'è a legislazione vigente, ma anche di permuta di lavori;
- all'articolo 10, è volta a garantire:
  - l'efficienza dello strumento militare e l'operatività delle Forze armate, mediante la semplificazione dell'*iter* procedurale di approvazione dei programmi pluriennali d'armamento e di ricerca della Difesa, evitando superflue ridondanze;
  - una migliore coerenza tra la programmazione finanziaria e capacitiva e la politica industriale della difesa, in modo tale che la prima risulti aderente all'evoluzione del contesto industriale e

di mercato di riferimento;
  - che le attività contrattuali e di supporto tecnico-amministrativo, nell'ambito delle cooperazioni con Stati esteri, siano effettuate sentiti il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il Ministero dell'economia e delle finanze e che possano avere ad oggetto anche la realizzazione di opere infrastrutturali e materiale di armamento prodotti da imprese nazionali anche per il tramite di filiali o società controllate all'estero, e per le correlate esigenze di sostegno logistico e assistenza tecnica;
- all'articolo 11, prevede misure volte a soddisfare le esigenze operative delle Forze armate e a supportare l'industria di settore -nell'attuale contesto di espansione della domanda di attività di sperimentazione da parte delle imprese operanti nel settore difesa- tramite il riconoscimento delle evidenze di prova effettuate in centri di test esterni al Ministero della difesa;
- all'articolo 12, istituisce il Fondo per l'efficientamento degli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica militare (FIRSTM), nello stato di previsione del Ministero della difesa, con lo scopo di rafforzare e velocizzare l'intervento del Ministero della difesa a sostegno del settore della ricerca scientifica e tecnologia militare, garantendone la massima efficacia, attraverso lo strumento della contribuzione diretta alle attività di ricerca tecnologica e di sviluppo sperimentale nello specifico settore;
- all'articolo 13, prevede misure:
  - volte a garantisce rapidità nella realizzazione delle opere destinate alla difesa e alla sicurezza nazionale, nei casi di estrema urgenza;
  - di semplificazione ed efficientamento dell'attività negoziale, attraverso interventi di modifica al Codice di contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, limitatamente ai contratti di esclusiva competenza del Ministero della difesa;
  - innovative relative allo sviluppo di capacità, prodotti e servizi innovativi, attraverso un intervento modificativo del decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208, recante "Disciplina dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture nei settori della difesa e sicurezza, in attuazione della direttiva 2009/81/CE";
- all'articolo 14, consente a Difesa Servizi spa di implementare, sotto il profilo sia finanziario, sia gestionale, le prerogative di Difesa Servizi spa e, più precisamente, far sì che quest'ultima, nel perseguire il proprio oggetto sociale, possa esercitare diverse e ulteriori facoltà.

2. OBIETTIVI DELL'INTERVENTO E RELATIVI INDICATORI

2.1 Obiettivi generali e specifici.

Gli obiettivi generali comuni a tutti gli interventi sono il miglioramento della funzionalità e dell'efficienza del Ministero della difesa in tema di efficientamento organizzativo delle Forze armate e della capacità amministrativa e negoziale della Difesa.
L'obiettivo specifico dell'art. 1 è la salvaguardia della memoria storica nazionale.
L'obiettivo specifico dell'art. 2 è ridisegnare un Comitato dei capi quale organo di consulenza del Ministro della difesa.
L'obiettivo specifico dell'art. 3 è inserire il servizio in ambito interforze ai fini dell'avanzamento al grado vertice.
L'obiettivo specifico dell'art. 4 è agevolare il conseguimento del giusto ristoro a vantaggio del terzo danneggiato.

L'obiettivo specifico dell'art. 5 adeguare il quadro regolatorio alle mutate realtà tecnologiche, che da anni consentono l'uso crescente di navi senza equipaggio.
L'obiettivo specifico dell'art. 6 è - fatte comunque salve le previsioni di cui all'articolo 3, commi 2 e 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 - non annoverare fra i luoghi di lavoro definiti ai sensi del decreto legislativo n. 81 del 2008, le aree in cui sono in atto situazioni emergenziali affrontate con l'impiego di assetti militari delle Forze armate, le aree in cui le Forze armate sono impiegate in attività operativa e operativo-addestrativa in Patria e all'estero, anche al di fuori dalle sedi e dalle infrastrutture di pertinenza.
L'obiettivo specifico dell'art. 7 è disciplinare lo Spazio cibernetico di interesse nazionale per la difesa e la sicurezza militare dello Stato.
L'obiettivo specifico dell'art. 8 è introdurre misure di semplificazione in materia di valutazioni ambientali per i progetti o parti di progetti in materia di difesa nazionale.
L'obiettivo specifico dell'art. 9 è di efficientare la dismissione dei beni immobili della difesa, diversi dagli alloggi di servizio.
L'obiettivo specifico dell'art. 10 è evitare ridondanze nell'*iter* procedurale in tema di approvazione dei programmi pluriennali d'armamento e di ricerca della Difesa.
L'obiettivo specifico dell'art. 11 è accelerare il processo di sviluppo dei prodotti e la qualità delle prestazioni relative alle certificazioni dei sistemi.
L'obiettivo specifico dell'art. 12 è istituire il Fondo per l'efficientamento degli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica militare (FIRSTM), nello stato di previsione del Ministero della difesa.
L'obiettivo specifico dell'art. 13 è garantire rapidità nella realizzazione delle opere destinate alla difesa e alla sicurezza nazionale, nei casi di estrema urgenza, introdurre norme rispondenti a capacità operative caratterizzate da innovatività di impiego, nonché rendere maggiormente efficiente l'attività negoziale limitatamente ai contratti di esclusiva competenza del Ministero della difesa;
L'obiettivo specifico dell'art. 14 è la valorizzazione degli *asset* della Difesa, attraverso la possibilità per Difesa Servizi spa di esercitare diverse e ulteriori facoltà nel perseguire il proprio oggetto sociale.

2.2 Indicatori e valori di riferimento

Obiettivo specifico **dell'articolo 1.** Indicatore: numero di iniziative culturali rispetto al numero delle stesse secondo la normativa previgente.
Obiettivo specifico **dell'articolo 2.** Indicatore: numero di convocazioni del Comitato rispetto al numero di convocazioni secondo la normativa previgente.
Obiettivo specifico **dell'articolo 4.** Indicatore: numero di giudizi promossi contro l'Amministrazione rispetto al numero degli stessi secondo la normativa previgente.
Obiettivo specifico **dell'articolo 5.** Indicatore: numero di navi e aeromobili militari senza equipaggio iscritti nel registro.
Obiettivo specifico **dell'articolo 6.** Indicatore: numero di disposizioni tecnico-militari emanate a tutela della salute e della sicurezza coerentemente con le funzioni e le finalità istituzionali della specifica missione rispetto a quelle previgenti la nuova normativa.
Obiettivo specifico **dell'articolo 7.** Indicatore: numero di brevetti Specialista Cyber Militare rilasciati dall'Amministrazione.
Obiettivo specifico **dell'articolo 8.** Indicatore: numero progetti esclusi dall'applicazione del titolo III del d.lgs. n. 152 del 2006 rispetto al numero degli stessi esclusi secondo la normativa previgente.
Obiettivo specifico **dell'articolo 10.** Indicatore: tempistica di approvazione dei programmi con la

nuova normativa rispetto alla normativa previgente.
Obiettivo specifico **dell'articolo 11.** Indicatore: numero di ricorsi a proprio centri di test rispetto al numero degli stessi secondo la normativa previgente.
Obiettivo specifico **dell'articolo 12.** Indicatore: numero di contributi erogati.
Obiettivo specifico **dell'articolo 13**. Indicatore: tempistica delle procedure contrattuali con la nuova disciplina rispetto alla precedente.
Obiettivo specifico **dell'articolo 14.** Indicatore: numero di personale militare e civile del Dicastero impiegato rispetto al numero impiegato secondo la normativa previgente.

3. OPZIONI DI INTERVENTO E VALUTAZIONE PRELIMINARE

L'intervento in esame, essendo caratterizzato dalla specificità dell'ordinamento militare, è stato promosso all'esito delle attività di valutazione di impatto della disciplina esistente discendente dalla previgente normativa primaria condotta all'interno dell'Amministrazione.
Al fine di giungere alla definizione della migliore opzione di intervento si è valutata anche l'opzione zero, che è stata scartata proprio per l'avvenuta constatazione della necessità di adeguare, tenuto conto della specificità dell'ordinamento militare, le disposizioni di rango primario contenute nel Codice dell'ordinamento militare, nella legge n. 124 del 2007 e nei d.lgs. n. 152 del 2006, n. 36 del 2023 e n. 208 del 2011.
L' "opzione zero" non è perseguibile per la necessità di modificare la normativa primaria.
Non sono state valutate percorribili opzioni alternative dal momento che l'intervento proposto deve intervenire su disposizioni di rango primario.

4. COMPARAZIONE DELLE OPZIONI E MOTIVAZIONE DELL'OPZIONE PREFERITA

4.1 Impatti economici, sociali ed ambientali per categoria di destinatari.

- *principali impatti (benefici e costi attesi) per i destinatari di cui alla sezione 1*

Il principale impatto per i destinatari diretti:
(Amministrazione della difesa e cittadini) dell'intervento regolatorio recato **dall'articolo 1** riguarda il rafforzamento dei valori;
(personale militare) dell'intervento regolatorio recato **dagli articoli 2 e 3** è il miglioramento della funzionalità dell'Amministrazione;
(parte civile nell'azione risarcitoria) dell'intervento regolatorio recato **dall'articolo 4** riguarda il conseguimento del giusto ristoro a vantaggio del terzo danneggiato;
(Amministrazione della difesa) dell'intervento regolatorio recato **dall'articolo 5** riguarda l'applicazione di specifiche normative degli aeromobili e natanti senza equipaggio a bordo qualora iscritti nel registro;
(Amministrazione della difesa) dell'intervento regolatorio recato **dagli articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14** riguarda il miglioramento dell'operatività all'estero (art. 6), una maggiore specializzazione nei domini emergenti (art. 7), lo snellimento dei procedimenti autorizzatori relativi ai progetti o parti di progetti in materia di difesa nazionale (art. 8), la semplificazione dell'iter procedurale di approvazione dei programmi (art. 10) e di certificazione industriale (art. 11), un rafforzamento del settore scientifico e tecnologico militare (art. 12), lo snellimento della tempistica delle procedure contrattuali (art. 13) e l'implementazione gestionale di Difesa servizi spa (art. 14).
Non risultano svantaggi dalle opzioni prescelte con riferimento a tutti gli interventi recati dal provvedimento.

- *principali impatti (benefici e costi attesi) per la collettività*

Le disposizioni impattano direttamente e positivamente sul personale militare e sull'attività contrattuale del Dicastero.
Non risultano svantaggi dalle opzioni prescelte con riferimento a tutti gli interventi recati dal provvedimento.
- *distribuzione temporale degli effetti considerati*
Gli effetti considerati avranno efficacia a partire dall'entrata in vigore del presente provvedimento.

4.2 Impatti specifici

A) Effetti sulle PMI (Test PMI)
Gli articoli non contengono disposizioni che possano incidere negativamente sulle micro, piccole e medie imprese.
Gli interventi proposti non introducono né eliminano oneri informativi a carico di cittadini e imprese e non incidono in alcun modo su costi o oneri amministrativi a carico degli stessi. Ciò, giacché le PMI non sono in alcun modo coinvolte, neanche indirettamente, dalle procedure recate dagli articoli di cui trattasi.

B) Incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività del paese
Le disposizioni non sono suscettibili di produrre effetti distorsivi nel funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività.

C) Indicazione e stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese.
Le disposizioni non introducono oneri informativi a carico di cittadini e imprese.

D) Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea.
Gli interventi regolatori non recepiscono direttive europee.

5. MODALITA' DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO

5.1 Attuazione
Il soggetto responsabile in via primaria dell'attuazione degli interventi è il Ministero della difesa.

5.2 Monitoraggio
L'intervento, il controllo e il monitoraggio specifico dell'efficacia della regolazione, in occasione dell'attuazione dell'intervento in cui tale regolazione troverà effettiva attuazione, saranno effettuati dal Ministero della difesa nei modi e nei tempi stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 2017, n. 169, e dalla direttiva Presidente del Consiglio dei Ministri in data 16 febbraio 2018.
Il processo di raccolta di informazioni e di dati utili a verificare e valutare l'attuazione dell'intervento è demandato, in linea con gli obiettivi e gli indicatori di cui alla sezione 2, alle varie articolazioni coinvolte (Ufficio per la tutela della cultura e della memoria della difesa per l'art. 1; la Direzione nazionale degli armamenti per gli artt. 5, 11 e 12; lo Stato maggiore della difesa per gli artt. 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 13 e Difesa Servizi spa per l'art. 14) i cui dati saranno resi disponibili all'Ufficio di diretta collaborazione responsabile degli adempimenti conseguenziali anche al fine di valutare l'efficacia dell'attuazione per conseguire obiettivi di interesse pubblico.

CONSULTAZIONI SVOLTE NEL CORSO DELL'AIR E PERCORSO DI VALUTAZIONE

Il percorso di valutazione si è sviluppato attraverso un confronto costruttivo e condiviso tra il Ministero della difesa e le sue articolazioni interne appartenenti a tutti i settori coinvolti dal provvedimento.

DISEGNO DI LEGGE

CAPO I

ORGANIZZAZIONE E FUNZIONI DEL MINISTERO DELLA DIFESA, OPERAZIONI E DOMINI EMERGENTI

Art. 1.

(Ulteriori attribuzioni del Ministero della difesa)

1. All'articolo 15 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il comma 3 è sostituito dal seguente:

« *3.* Il Ministero della difesa, oltre a quanto previsto dai commi 1 e 2:

a) svolge i compiti di cui agli articoli 21 e 22;

b) promuove e sostiene iniziative dirette:

1) allo sviluppo e alla valorizzazione della cultura della difesa e, in particolare, del ruolo che le Forze armate svolgono a sostegno della competitività della Nazione;

2) alla salvaguardia della memoria storica nazionale, attraverso la conservazione e la valorizzazione dei monumenti e dei sacrari militari ».

Art. 2.

(Funzionalità dello Stato maggiore della difesa)

1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010,

n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 27:

1) al comma 1, dopo la lettera *b-bis)* è aggiunta la seguente:

« *b-ter)* ha alle dipendenze:

1) un Sottocapo di stato maggiore, da cui dipende lo Stato maggiore della difesa di cui alla lettera *a)*;

2) un Sottocapo di stato maggiore con funzioni operative, il cui incarico è ricoperto dal Comandante di cui al comma 1-*bis* dell'articolo 29 »;

2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« *1-bis*. Il Sottocapo di stato maggiore di cui al comma 1, lettera *b-ter)*, numero 1), è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa, sentito il Capo di stato maggiore della difesa, tra gli ufficiali con il grado di generale di corpo d'armata, ammiraglio di squadra o generale di squadra aerea in servizio permanente effettivo e gli è corrisposta l'indennità di cui all'articolo 1818 »;

b) l'articolo 28 è sostituito dal seguente:

« Art. 28. – *(Comitato dei Capi) – 1.* Il Comitato dei Capi è il più alto organo di consulenza del Ministro della difesa.

2. Il Comitato dei Capi è composto dal Capo di stato maggiore della difesa, dal Comandante del Comando operativo di vertice interforze, dai Capi di stato maggiore di Forza armata, dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, dal Segretario generale della difesa e dal Direttore nazionale degli armamenti.

3. I componenti del Comitato dei Capi vi partecipano, nel rispetto delle attribuzioni

stabilite dalla legge, per la formulazione delle proposte che il Capo di stato maggiore della difesa sottopone alle decisioni del Ministro della difesa.

4. Le disposizioni regolanti il funzionamento del Comitato dei Capi sono contenute nel regolamento »;

c) all'articolo 30, le parole: « Reparto informazioni e sicurezza dello Stato maggiore della difesa », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « Comando interforze Cyber Intel – Reparto informazioni e sicurezza dello Stato maggiore della difesa »;

d) dopo l'articolo 30 è inserito il seguente:

« Art. 30.1. – *(Centro interforze di addestramento per il combattimento e per il contrasto alla minaccia ibrida) – 1.* Il Centro interforze di addestramento per il combattimento e per il contrasto alla minaccia ibrida, retto da un generale di divisione o gradi corrispondenti delle Forze armate in servizio permanente, è posto alle dirette dipendenze del Capo di stato maggiore della difesa.

2. Il Centro di cui al comma 1, con il supporto delle componenti operative e dei Centri specialistici e di addestramento, interforze e di Forza armata, svolge le seguenti funzioni:

a) coerentemente con le attribuzioni del Comando operativo di vertice interforze di cui all'articolo 29, definisce, implementa e dirige attività esercitative su scenari complessi orientati anche al contrasto congiunto alla minaccia ibrida, all'integrazione multidominio, alla sperimentazione e alla validazione di nuovi concetti operativi, all'ottimizzazione di processi decisionali nonché al supporto e allo sviluppo della dottrina di impiego dello strumento militare;

b) valorizza le esperienze acquisite anche nell'ambito delle missioni internazionali di cui alla legge 21 luglio 2016, n. 145;

c) in coordinamento con le articolazioni interessate, monitora e analizza modalità, tipologie di minaccia ibrida e relativi mezzi di contrasto ai fini dello sviluppo della dottrina per gli aspetti militari ».

2. All'articolo 8, comma 2, della legge 3 agosto 2007, n. 124, al primo periodo, le parole: « Il Reparto informazioni e sicurezza dello Stato maggiore della difesa (RIS) » sono sostituite dalle seguenti: « Il Comando interforze Cyber Intel – Reparto informazioni e sicurezza dello Stato maggiore della difesa » e, al secondo periodo, le parole: « Il RIS » sono sostituite dalle seguenti: « Il Comando interforze Cyber Intel – Reparto informazioni e sicurezza ».

3. Per l'attuazione di quanto previsto dal comma 1, lettera *a)*, numero 2), è autorizzata la spesa di 441.210 euro annui, a decorrere dall'anno 2027. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 15, comma 1.

Art. 3.

(Commissione di vertice interforze)

1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 165, comma 3:

1) dopo le parole: « è presidente della commissione superiore e vice presidente della commissione di vertice » è inserita la seguente: « interforze »;

2) dopo le parole: « quali componenti delle commissioni di vertice » è inserita la seguente: « interforze »;

b) all'articolo 1034, comma 1, lettera *a)*, dopo le parole: « le Commissioni di vertice » è inserita la seguente: « interforze »;

c) all'articolo 1035, comma 1, dopo le parole: « le Commissioni di vertice » è inserita la seguente: « interforze »;

d) all'articolo 1036:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« *1*. Per la valutazione dei generali di divisione e gradi corrispondenti è costituita una Commissione di vertice interforze composta:

a) per l'Esercito italiano, la Marina militare e l'Aeronautica militare, da dieci membri di cui, oltre al Capo di stato maggiore della difesa e al Capo di stato maggiore di Forza armata, fanno parte i generali di corpo d'armata che ricoprono incarichi di Sottocapo di stato maggiore di Forza armata e Comandante di vertice dell'area operativa, logistica e della formazione di Forza armata, nonché altri quattro membri delle Forze armate individuati annualmente con decreto del Ministro della difesa tra i generali di corpo d'armata e gradi corrispondenti che ricoprono gli incarichi di Direttore nazionale degli armamenti, Segretario generale della difesa, Sottocapo di stato maggiore della difesa, Comandante del Comando operativo di vertice interforze, presidente del Centro alti studi per la difesa, Vice direttore nazionale degli armamenti, Vice segretario generale della difesa, Vice comandante del Comando operativo di vertice interforze e, se appartenenti all'Arma dei carabinieri, direttore della Direzione centrale per i servizi antidroga, direttore della Direzione investigativa antimafia e direttore della Scuola di perfezionamento per le Forze di polizia;

b) per l'Arma dei carabinieri, da dodici membri di cui, oltre al Capo di stato maggiore della difesa e al Comandante generale, fanno parte i generali di corpo d'armata che ricoprono incarichi di Vice comandante generale, Comandante delle unità mobili e specializzate, Comandante del Comando interre-

gionale più anziano, Comandante del comando delle scuole e Comandante del comando unità forestali, ambientali e agroalimentari, nonché altri cinque membri delle Forze armate individuati annualmente con decreto del Ministro della difesa tra i generali di corpo d'armata e gradi corrispondenti che ricoprono gli incarichi di Direttore nazionale degli armamenti, Segretario generale della difesa, Sottocapo di stato maggiore della difesa, Comandante del Comando operativo di vertice interforze, presidente del Centro alti studi per la difesa, Vice direttore nazionale degli armamenti, Vice segretario generale della difesa, Vice comandante del Comando operativo di vertice interforze e, se appartenenti all'Arma dei carabinieri, direttore della Direzione centrale per i servizi antidroga, direttore della Direzione investigativa antimafia e direttore della Scuola di perfezionamento per le Forze di polizia »;

2) al comma 2, dopo le parole: « di vertice » è inserita la seguente: « interforze »;

3) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

« *2-bis.* Alla Commissione di cui al comma 1, lettera *a)*, oltre ai membri ivi indicati, partecipa:

a) l'ufficiale generale più elevato in grado e più anziano dei singoli Corpi dell'Esercito italiano, se si tratta di valutare ufficiali appartenenti ai rispettivi Corpi;

b) l'ufficiale generale più elevato in grado e più anziano dell'Arma dei trasporti e dei materiali dell'Esercito italiano, se non ricopre l'incarico di Comandante logistico, quando si tratta di valutare ufficiali appartenenti a tale Arma;

c) l'ufficiale ammiraglio non appartenente al Corpo di stato maggiore più elevato in grado o più anziano degli altri Corpi della Marina militare, se la valutazione riguarda ufficiali del rispettivo Corpo;

d) l'ufficiale generale più elevato in grado o più anziano dell'Arma aeronautica ruolo delle armi o del Corpo del genio aeronautico o del Corpo di commissariato aeronautico, se la valutazione riguarda gli ufficiali della rispettiva Arma o Corpo »;

4) alla rubrica, dopo le parole: « di vertice » è aggiunta la seguente: « interforze »;

e) all'articolo 1041, il comma 1 è abrogato;

f) all'articolo 1094-*bis*, comma 1, le parole: « della Forza armata di appartenenza » sono sostituite dalla seguente: « interforze »;

g) all'articolo 1096, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

« *6-bis*. Ai fini della valutazione per l'avanzamento al grado di generale di corpo d'armata, e gradi corrispondenti, l'ufficiale, in aggiunta ai requisiti di cui al comma 1, deve aver svolto, nel grado non inferiore a maggiore e gradi corrispondenti, uno o più incarichi in ambito interforze, per la durata complessiva di almeno un anno, a decorrere dall'anno 2030, e di almeno due anni, a decorrere dall'anno 2033. Per l'Arma dei carabinieri, tali obblighi possono essere compiuti anche in incarichi equipollenti, individuati con decreto del Ministro della difesa, su proposta del Comandante generale »;

h) alla tabella 1:

1) al quadro I, nella colonna 6, in corrispondenza del grado di generale di divisione, sono inserite le seguenti parole: « 1 anno di servizio in organismi interforze, a decorrere dal grado di maggiore a partire dal 1° gennaio 2030 e fino al 31 dicembre 2032; 2 anni di servizio in organismi interforze a decorrere dal grado di maggiore a partire dal 1° gennaio 2033 »;

2) al quadro II, nella colonna 6, in corrispondenza del grado di maggiore generale, sono inserite le seguenti parole: « 1

anno di servizio in organismi interforze, a decorrere dal grado di maggiore a partire dal 1° gennaio 2030 e fino al 31 dicembre 2032; 2 anni di servizio in organismi interforze a decorrere dal grado di maggiore a partire dal 1° gennaio 2033 »;

3) al quadro III, nella colonna 6, in corrispondenza del grado di maggiore generale, sono inserite le seguenti parole: « 1 anno di servizio in organismi interforze, a decorrere dal grado di maggiore a partire dal 1° gennaio 2030 e fino al 31 dicembre 2032; 2 anni di servizio in organismi interforze a decorrere dal grado di maggiore a partire dal 1° gennaio 2033 »;

4) al quadro V, nella colonna 6, in corrispondenza del grado di maggiore generale, sono inserite le seguenti parole: « 1 anno di servizio in organismi interforze, a decorrere dal grado di maggiore a partire dal 1° gennaio 2030 e fino al 31 dicembre 2032; 2 anni di servizio in organismi interforze a decorrere dal grado di maggiore a partire dal 1° gennaio 2033 »;

i) alla tabella 2:

1) al quadro I, nella colonna 6, in corrispondenza del grado di ammiraglio di divisione, sono inserite le seguenti parole: « 1 anno di servizio in organismi interforze, a decorrere dal grado di capitano di corvetta a partire dal 1° gennaio 2030 e fino al 31 dicembre 2032; 2 anni di servizio in organismi interforze a decorrere dal grado di capitano di corvetta a partire dal 1° gennaio 2033 »;

2) al quadro II, nella colonna 6, in corrispondenza del grado di ammiraglio ispettore, sono inserite le seguenti parole: « 1 anno di servizio in organismi interforze, a decorrere dal grado di capitano di corvetta a partire dal 1° gennaio 2030 e fino al 31 dicembre 2032; 2 anni di servizio in organismi interforze a decorrere dal grado di capitano di corvetta a partire dal 1° gennaio 2033 »;

3) al quadro IV, nella colonna 6, in corrispondenza del grado di ammiraglio ispettore, sono inserite le seguenti parole: « 1 anno di servizio in organismi interforze, a decorrere dal grado di capitano di corvetta a partire dal 1° gennaio 2030 e fino al 31 dicembre 2032; 2 anni di servizio in organismi interforze a decorrere dal grado di capitano di corvetta a partire dal 1° gennaio 2033 »;

l) alla tabella 3:

1) al quadro I, nella colonna 6, in corrispondenza del grado di generale di divisione aerea, sono inserite le seguenti parole: « 1 anno di servizio in organismi interforze, a decorrere dal grado di maggiore a partire dal 1° gennaio 2030 e fino al 31 dicembre 2032; 2 anni di servizio in organismi interforze a decorrere dal grado di maggiore a partire dal 1° gennaio 2033 »;

2) al quadro II, nella colonna 6, in corrispondenza del grado di generale di divisione, sono inserite le seguenti parole: « 1 anno di servizio in organismi interforze, a decorrere dal grado di maggiore a partire dal 1° gennaio 2030 e fino al 31 dicembre 2032; 2 anni di servizio in organismi interforze a decorrere dal grado di maggiore a partire dal 1° gennaio 2033 »;

3) al quadro III, nella colonna 6, in corrispondenza del grado di generale ispettore, sono inserite le seguenti parole: « 1 anno di servizio in organismi interforze, a decorrere dal grado di maggiore a partire dal 1° gennaio 2030 e fino al 31 dicembre 2032; 2 anni di servizio in organismi interforze a decorrere dal grado di maggiore a partire dal 1° gennaio 2033 »;

4) al quadro IV, nella colonna 6, in corrispondenza del grado di generale ispettore, sono inserite le seguenti parole: « 1 anno di servizio in organismi interforze, a decorrere dal grado di maggiore a partire dal 1° gennaio 2030 e fino al 31 dicembre

2032; 2 anni di servizio in organismi interforze a decorrere dal grado di maggiore a partire dal 1° gennaio 2033 »;

m) alla tabella 4, quadro I, specchio C), nella colonna 6, in corrispondenza del grado di generale di divisione, sono inserite le seguenti parole: « 1 anno di servizio in organismi interforze o incarichi equipollenti a decorrere dal grado di maggiore a partire dal 1° gennaio 2030 e fino al 31 dicembre 2032; 2 anni di servizio in organismi interforze o incarichi equipollenti a decorrere dal grado di maggiore a partire dal 1° gennaio 2033 ».

Art. 4.

(Disposizioni di interesse comune delle Forze armate ivi inclusa l'Arma dei carabinieri)

1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 532 è inserito il seguente:

« Art. 532-*bis*. – *(Risarcimento dei danni subiti da terzi) – 1.* Fatto salvo quanto previsto dal diritto internazionale, è promossa nei confronti del Ministero della difesa l'azione per il risarcimento di danni ingiusti cagionati da qualunque condotta colposa posta in essere dalle Forze armate, inclusa l'Arma dei carabinieri, nell'esercizio dei compiti finalizzati all'approntamento del personale e delle unità militari da impiegare nei teatri operativi delle missioni all'estero. Le disposizioni di cui al primo periodo si applicano, altresì, in caso di compiti, previsti da disposizioni di legge, svolti nei teatri operativi all'estero ovvero autorizzati per la partecipazione dell'Italia a missioni internazionali ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge 21 luglio 2016, n. 145. È fatto salvo il diritto di rivalsa del Ministero della difesa.

2. Se le condotte di cui al comma 1 costituiscono reato, l'azione risarcitoria è esercitata congiuntamente nei confronti del militare responsabile e del Ministero della difesa e, nel caso in cui sia esercitata l'azione civile nel processo penale, è disposta d'ufficio la citazione del Ministero stesso in qualità di responsabile civile.

3. Resta fermo il giudizio di responsabilità amministrativa ed erariale nei confronti del militare responsabile del danno, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative e delle procedure di cui agli articoli 452 e seguenti del regolamento »;

b) dopo l'articolo 2132 è inserito il seguente:

« Art. 2132-*bis*. – *(Risarcimento dei danni subiti da terzi – Corpo della Guardia di finanza) – 1*. Fatto salvo quanto previsto dal diritto internazionale, è promossa nei confronti del Ministero dell'economia e delle finanze l'azione per il risarcimento di danni ingiusti cagionati da qualunque condotta colposa posta in essere dal Corpo della Guardia di finanza, nell'esercizio dei compiti finalizzati all'approntamento del personale e delle unità militari da impiegare nei teatri operativi delle missioni all'estero. Le disposizioni di cui al primo periodo si applicano, altresì, in caso di compiti, previsti da disposizioni di legge, svolti nei teatri operativi all'estero, ovvero autorizzati per la partecipazione dell'Italia a missioni internazionali ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge 21 luglio 2016, n. 145. È fatto salvo il diritto di rivalsa del Ministero dell'economia e delle finanze.

2. Se le condotte di cui al comma 1 costituiscono reato, l'azione risarcitoria è esercitata congiuntamente nei confronti del militare responsabile e del Ministero dell'economia e delle finanze e, nel caso in cui sia esercitata l'azione civile nel processo penale, è disposta d'ufficio la citazione del Ministero stesso in qualità di responsabile civile.

3. Resta fermo il giudizio di responsabilità amministrativa ed erariale nei confronti del militare responsabile del danno, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative e delle procedure di cui agli articoli 48 e seguenti del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 ottobre 2025, n. 188 »;

c) all'articolo 267, comma 1, la lettera *a)* è sostituita dalla seguente:

« *a)* la sistemazione, manutenzione, riqualificazione, valorizzazione e custodia dei sepolcreti di guerra esistenti nel territorio dello Stato italiano, nonché di quelli esistenti all'estero contenenti salme di Caduti italiani, delle zone monumentali e dei musei militari, ad esclusione di quelli di diretta pertinenza delle singole Forze armate, inclusa l'Arma dei carabinieri, anche in collaborazione con le strutture di missione dedicate alla valorizzazione dei luoghi della memoria ».

2. Nei giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, relativi ad azioni risarcitorie per danni ingiusti cagionati, ai sensi degli articoli 532-*bis*, commi 1 e 2, e 2132-*bis*, commi 1 e 2, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come introdotti dal comma 1 del presente articolo, il Ministero della difesa o il Ministero dell'economia e delle finanze intervengono, rispettivamente, in qualità di responsabile civile, accettando lo stato e il grado in cui il giudizio si trova.

Art. 5.

(Disposizioni in materia di sistemi militari senza equipaggio a bordo)

1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010,

n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 239 sono inseriti i seguenti:

« Art. 239-*bis*. – *(Navi militari e navi da guerra senza equipaggio a bordo) – 1*. Sono navi militari ai sensi dell'articolo 239, comma 1, le navi senza equipaggio a bordo in dotazione alle Forze armate e alle Forze di polizia a ordinamento militare, che ne recano i segni distintivi e che sono impiegate da personale militare sottoposto alla disciplina militare.

2. Le navi di cui al comma 1 sono navi da guerra quando sono poste sotto il comando di un ufficiale di Marina militare che ne assume la responsabilità della condotta anche autonoma.

3. Le navi di cui ai commi 1 e 2 sono iscritte, rispettivamente, nel ruolo di cui all'articolo 239, comma 1, lettera *a),* e nel quadro del naviglio militare dello Stato, previa certificazione per l'ammissione alla navigazione rilasciata dalla competente struttura del Ministero della difesa, ovvero per il Corpo della Guardia di finanza sono iscritte nel relativo elenco statistico di cui all'articolo 294 del regolamento.

4. Le navi senza equipaggio in servizio governativo non commerciale sono iscritte nel registro previsto dall'articolo 244.

Art. 239-*ter*. – *(Registro dei mezzi navali militari) – 1*. I veicoli di superficie e subacquei senza equipaggio a bordo, quando costituiscono assetti organici delle navi di cui agli articoli 239, 239-*bis* e 244, sono annotati nell'atto di iscrizione delle medesime, previa certificazione per l'ammissione alla navigazione rilasciata dalla competente struttura del Ministero della difesa, ovvero per il Corpo della Guardia di finanza sono iscritti

nell'elenco statistico di cui all'articolo 294 del regolamento »;

b) all'articolo 244, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« *3-bis*. Il Ministero della difesa, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, può disporre, in via d'urgenza, l'iscrizione temporanea in apposita sezione del registro anche di navi di proprietà non esclusiva delle amministrazioni dello Stato nonché di navi munite di certificazione, noleggiate per lo svolgimento di servizi governativi non commerciali o adibite al trasporto di personale militare o delle Forze di polizia, all'evacuazione di cittadini italiani o stranieri o allo svolgimento di altre funzioni governative »;

c) l'articolo 246 è sostituito dal seguente:

« Art. 246. – (*Sistemi aeromobili militari senza equipaggio a bordo) – 1.* I sistemi aeromobili militari senza equipaggio a bordo sono mezzi aerei a controllo remoto o autonomo, impiegati per le finalità istituzionali dalle Forze armate e dall'Arma dei carabinieri per le attività connesse ai compiti militari.

2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 5, comma 3-*sexies*, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43, la classificazione dei sistemi di cui al comma 1 del presente articolo è definita con decreto del Ministro della difesa.

3. Il decreto di cui al comma 2 definisce inoltre:

a) le regole del volo;

b) i titoli aeronautici o abilitanti necessari per la conduzione abbinati alla classificazione recata dal decreto di cui al comma 2;

c) i connessi requisiti psicofisici e percorsi formativi.

4. Le Forze armate e l'Arma dei carabinieri sono responsabili dell'impiego dei sistemi di cui al comma 1 e, nei casi di attività operative, in territorio nazionale o all'estero, connesse a situazioni emergenziali, di crisi o di conflitto armato, seguono le regole dell'autorità responsabile a tal fine designata, anche in deroga alle regole previste dal comma 3, lettera *a)* »;

d) gli articoli 247 e 248 sono abrogati;

e) la rubrica della sezione III del capo III del titolo II del libro secondo è sostituita dalla seguente: « Sistemi militari senza equipaggio »;

f) all'articolo 676:

1) al comma 1, le parole: « pilotaggio aereo » sono sostituite dalle seguenti: « pilotaggio di aeromobili »;

2) al comma 2-*bis,* le parole: « pilotaggio aereo » sono sostituite dalle seguenti: « pilotaggio di aeromobili »;

g) all'articolo 743:

1) al comma 1, le parole: « pilotaggio aereo » sono sostituite dalle seguenti: « pilotaggio di aeromobili »;

2) al comma 3-*bis,* le parole: « pilotaggio aereo » sono sostituite dalle seguenti: « pilotaggio di aeromobili »;

h) all'articolo 744, comma 1, dopo le parole: « brevetto di pilota militare o » sono inserite le seguenti: « del brevetto militare di pilota o »;

i) all'articolo 746, comma 1, dopo le parole: « brevetto di pilota militare o » sono inserite le seguenti: « del brevetto militare di pilota o »;

l) all'articolo 748, comma 1, dopo le parole: « brevetto di pilota d'aeroplano o »

sono inserite le seguenti: « quello militare di pilota o »;

m) nella sezione II del capo II del titolo I del libro nono, dopo l'articolo 2134 è aggiunto il seguente:

« Art. 2134-*bis*. – (*Sistemi aeromobili militari senza equipaggio a bordo in uso alla Guardia di finanza*) – *1*. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 5, comma 3-*sexies*, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43, e dal decreto del Ministro dell'interno previsto dal medesimo comma, ai sistemi aeromobili militari senza equipaggio a bordo in uso al Corpo della Guardia di finanza, di cui all'articolo 745 del codice della navigazione, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 246 del presente codice, quando iscritti nel registro degli aeromobili militari del Ministero della difesa.

2. Il Corpo della Guardia di finanza nell'impiego per le proprie esigenze istituzionali dei sistemi aeromobili militari senza equipaggio a bordo di cui al comma 1, ne assume la diretta responsabilità e osserva le regole emanate dal Ministero della difesa a presidio della sicurezza del volo.

3. Per i sistemi aeromobili militari senza equipaggio a bordo di cui al comma 1 in uso al Corpo della Guardia di finanza, le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 246 sono adottate sentito il Comando generale del medesimo Corpo e, in caso di impiego per attività non preordinate alla difesa e alla sicurezza nazionale, sono riferite alla circolazione aerea ».

Art. 6.

(Aree operative, addestrative e luoghi di lavoro)

1. All'articolo 184 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo

15 marzo 2010, n. 66, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

« *2-bis*. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, commi 2 e 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, non si intendono luoghi di lavoro le aree in cui si svolgono attività operative, emergenziali o addestrative, comprese le unità navali, in territorio nazionale e all'estero, anche al di fuori dalle sedi e dalle infrastrutture di pertinenza, con l'impiego di assetti operativi delle Forze armate, ovvero, le aree in cui si svolgono attività operative, emergenziali o addestrative nell'adempimento delle funzioni di tutela dell'ordine pubblico o della sicurezza pubblica, di polizia giudiziaria, di contrasto alla criminalità o comunque connesse con i compiti d'istituto dell'Arma dei carabinieri e del Corpo delle capitanerie di porto. Nelle aree di cui al primo periodo, gli obblighi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, si intendono adempiuti se: il personale militare ivi impiegato è adeguatamente formato, informato e addestrato per le attività specifiche da svolgere; le attrezzature, i materiali e gli equipaggiamenti utilizzati sono adeguati, idonei e conformi alle disposizioni normative vigenti in materia di sicurezza; le attività sono pianificate e condotte nel rispetto delle disposizioni tecnico-militari a tutela della salute e della sicurezza indicate dal regolamento ».

Art. 7.

(Spazio cibernetico di interesse nazionale per la difesa e la sicurezza militare dello Stato e disposizioni in materia di attribuzioni del Capo di stato maggiore della difesa e di personale militare specialista cyber*)*

1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010,

n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10, comma 1, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

« *d-bis)* identifica e periodicamente aggiorna lo spazio cibernetico di interesse nazionale per la difesa e la sicurezza militare dello Stato di cui all'articolo 15-*bis* »;

b) dopo l'articolo 15 è inserito il seguente:

« Art. 15-*bis*. – *(Spazio cibernetico di interesse nazionale per la difesa e la sicurezza militare dello Stato) – 1*. Lo spazio cibernetico di interesse nazionale per la difesa e la sicurezza militare dello Stato è l'insieme delle infrastrutture informatiche, comprensivo di *hardware*, *software*, capacità, dati, connessioni fisiche ed elettromagnetiche, dei sistemi *cyber*-fisici *Operational Technology* (OT) comprensivi di sistemi attuatori di processo, sensori, sistemi di controllo industriale (ICS) installati su mezzi e piattaforme militari, apparecchiature mobili dotate di connessione di rete, nonché dei punti di interconnessione, delle rappresentazioni digitali, delle relazioni fisiche, logiche e cognitive stabilite tra essi, entro il quale il Ministero della difesa opera per adempiere ai propri compiti istituzionali anche al di fuori dei confini nazionali.

2. Lo spazio cibernetico di interesse nazionale di cui al comma 1 è identificato e periodicamente aggiornato ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera *d-bis)* »;

c) all'articolo 26, comma 1, dopo la lettera *c)* sono aggiunte le seguenti:

« *c-bis)* ferme restando le competenze dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale e dell'organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e per la regolarità dei servizi di telecomunicazione di cui all'articolo 7-*bis* del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, nonché dell'Ufficio cen-

trale per la segretezza (UCSe) di cui all'articolo 9 della legge 3 agosto 2007, n. 124, ai fini delle informazioni di cui al regolamento adottato ai sensi dell'articolo 4, comma 3, lettera *l)*, della medesima legge, è autorità *cyber* del Ministero della difesa, responsabile dell'organizzazione, preparazione professionale, approntamento e impiego del personale *cyber* interforze;

c-ter) ferme restando le attribuzioni degli organismi di informazione per la sicurezza di cui agli articoli 4, 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n. 124, dell'organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e per la regolarità dei servizi di telecomunicazione di cui all'articolo 7-*bis* del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, e quanto previsto dagli articoli 7-*bis* e 7-*ter* del decreto-legge 30 ottobre 2015, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2015, n. 198, nonché le competenze del Presidente del Consiglio dei ministri e dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale previste dal decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, garantisce, anche in tempo di pace, coerentemente con le attribuzioni dello strumento militare, la tutela dello spazio cibernetico di interesse nazionale per la difesa e la sicurezza militare dello Stato, di cui all'articolo 15-*bis* del presente codice, anche attraverso la pianificazione e la condotta di operazioni cibernetiche difensive in Patria e all'estero;

c-quater) emana direttive a carattere interforze concernenti la difesa dello spazio cibernetico di interesse nazionale per la difesa e la sicurezza militare dello Stato, le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, i dati raccolti ed elaborati in ambito della Difesa, lo spazio elettromagnetico nei limiti in cui è di interesse delle Forze armate, nonché in materia di reclutamento, preparazione professionale, approntamento e

impiego del personale destinato alle unità cibernetiche interforze;

c-quinquies) provvede, per esigenze straordinarie, non programmate e di elevata priorità, connesse alla necessità di elevare la prontezza operativa di unità cibernetiche nell'ambito dei compiti istituzionali delle Forze armate, all'impiego operativo dei fondi del settore del funzionamento, sentiti i Capi di stato maggiore di Forza armata e il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, per quanto di competenza;

c-sexies) è responsabile unico dei dati del Ministero della difesa ed esercita poteri di indirizzo, coordinamento e vigilanza nelle aree tecnico-amministrativa, tecnico-operativa e tecnico-industriale in materia di impiego, condivisione, gestione, qualità e sicurezza dei dati, nonché delle connesse architetture e infrastrutture tecnico-logistiche. Ulteriori disposizioni specifiche sono demandate al regolamento »;

d) dopo l'articolo 614 è inserito il seguente:

« Art. 614-*bis*. – *(Fondo per l'incentivazione nel settore della cybersicurezza) – 1.* Per le finalità di cui agli articoli 974-*quater*, 1804-*bis* e 1816-*bis*, è istituito un fondo di parte corrente, iscritto nello stato di previsione del Ministero della difesa. La dotazione del fondo è pari a 1.573.951 euro per l'anno 2027, 2.579.004 euro per l'anno 2028, 3.621.983 euro per l'anno 2029, 4.759.779 euro per l'anno 2030, 5.944.983 euro per l'anno 2031, 8.077.399 euro per l'anno 2032, 8.872.829 euro per l'anno 2033, 10.933.253 euro per l'anno 2034, 11.690.928 euro per l'anno 2035, 13.666.103 euro per l'anno 2036, 13.380.798 euro per l'anno 2037, 14.350.835 euro per l'anno 2038, 14.036.999 euro per l'anno 2039, 14.978.506 euro per l'anno 2040 e 14.624.727 euro annui a decorrere dall'anno 2041.

2. Con decreto del Ministro della difesa si provvede alla ripartizione del fondo di cui al comma 1 tra le Forze armate »;

e) nel libro quarto, titolo V, capo V, dopo la sezione IV è inserita la seguente:

« SEZIONE IV-*bis*

Personale militare specialista *cyber*

Art. 974-*bis*. – *(Istituzione del brevetto di "Specialista* Cyber *Militare") – 1*. Il Capo di stato maggiore della difesa, quale autorità *cyber* ai sensi dell'articolo 26, comma 1, lettera *c-bis)*, rilascia il brevetto di "Specialista *Cyber* Militare" al personale militare che:

a) ha superato i corsi formativi di particolare livello tecnico ai sensi degli articoli 971, 972, 973 e 974, allo scopo istituiti presso il Ministero della difesa;

b) risulta, previo accertamento, in possesso di elevate competenze specialistiche nel settore *cyber*.

2. Con decreto del Ministro della difesa, in relazione ai ruoli e ai profili di carriera e di impiego del personale militare, sono definiti gli specifici livelli di qualifica del brevetto di cui al comma 1, le modalità di rilascio, i requisiti per il mantenimento nonché i casi di sospensione e di decadenza.

3. Fermo quanto previsto dal decreto di cui al comma 2, il Capo di stato maggiore della difesa, con proprio provvedimento:

a) stabilisce gli *iter* formativi per il conseguimento dei brevetti di cui al comma 1, tenuto anche conto dei profili professionali e delle qualifiche già in corso di validità;

b) definisce le modalità di accertamento e assegnazione del livello di qualifica;

c) dispone il ritiro ovvero la sospensione temporanea del brevetto.

Art. 974-*ter*. – (*Ferme per il personale* cyber*) – 1*. Il personale militare in possesso

del brevetto di cui all'articolo 974-*bis* è vincolato a una ferma di cinque anni, aggiuntiva rispetto ad altro periodo di ferma eventualmente in atto, a decorrere:

a) dalla data di inizio dei corsi specialistici di cui all'articolo 974-*bis*, comma 1, lettera *a).* Il vincolo della ferma di cui al presente comma, alinea, non sussiste in caso di mancato superamento o di dimissioni dal corso;

b) dalla data del rilascio del brevetto per i casi di cui all'articolo 974-*bis*, comma 1, lettera *b).*

2. Il personale di cui al comma 1, alinea, compresi gli ufficiali generali o gradi corrispondenti e gli ufficiali superiori, in possesso del brevetto di cui all'articolo 974-*bis* in corso di validità, al termine del periodo di ferma previsto al medesimo comma 1, è ammesso, a domanda, a un'ulteriore ferma volontaria di durata biennale, rinnovabile per non più di quattro volte.

Art. 974-*quater. – (Indennità per il personale in possesso di brevetto di "Specialista* Cyber *Militare") – 1.* Al personale militare in possesso del brevetto di cui all'articolo 974-*bis* in corso di validità, impiegato presso reparti, comandi e unità cibernetiche individuati con determinazione del Capo di stato maggiore della difesa, è riconosciuta, in aggiunta al trattamento economico fondamentale, un'indennità *cyber*.

2. Ai fini della corresponsione dell'indennità di cui al comma 1, nei limiti di 1.573.951 euro per l'anno 2027, 2.579.004 euro per l'anno 2028, 3.621.983 euro per l'anno 2029, 4.759.779 euro per l'anno 2030, 5.944.983 euro per l'anno 2031, 7.130.186 euro per l'anno 2032, 8.267.982 euro per l'anno 2033, 9.358.369 euro per l'anno 2034, 10.401.349 euro per l'anno 2035 e 11.377.956 euro annui a decorrere dall'anno 2036, con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i

contingenti massimi del personale destinatario, i criteri di assegnazione, le modalità applicative, le misure economiche e le condizioni di revoca o sospensione.

3. L'indennità di cui al comma 1:

a) non è cumulabile con l'indennità supplementare prevista dai commi 16 e 17 dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 56;

b) è cumulabile con le indennità operative previste dalla legge 23 marzo 1983, n. 78, nonché con quelle definite a seguito delle procedure di contrattazione previste dal decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e dall'articolo 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 »;

f) nel libro sesto, titolo IV, capo II, dopo l'articolo 1804 è aggiunto il seguente:

« Art. 1804-*bis*. – *(Incentivi al personale in possesso del brevetto di "Specialista* Cyber *Militare") – 1*. Al personale militare di cui all'articolo 974-*ter*, comma 2, ammesso a contrarre le ferme volontarie biennali ivi previste, è corrisposto, per ciascun biennio, un premio nei seguenti importi:

a) 4.300 euro per il primo biennio, da corrispondere per metà all'atto di assunzione della ferma e per metà dopo dodici mesi;

b) 4.300 euro per il secondo biennio, da corrispondere in unica soluzione;

c) 4.300 euro per il terzo biennio, da corrispondere in unica soluzione;

d) 4.300 euro per il quarto biennio, da corrispondere in unica soluzione;

e) 4.300 euro per il quinto biennio, da corrispondere in unica soluzione »;

g) dopo l'articolo 1816 è inserito il seguente:

« Art. 1816-*bis*. – *(Incentivi agli ufficiali generali e agli ufficiali superiori* cyber *militari) – 1*. Gli incentivi di cui all'articolo

1804-*bis* si applicano anche agli ufficiali generali e agli ufficiali superiori che svolgono incarichi con connotazione *cyber*, in possesso del brevetto di Specialista *Cyber* Militare di cui all'articolo 974-*bis* in corso di validità ».

2. Per l'attuazione di quanto previsto dal comma 1, lettera *d)*, è autorizzata la spesa di 1.573.951 euro per l'anno 2027, 2.579.004 euro per l'anno 2028, 3.621.983 euro per l'anno 2029, 4.759.779 euro per l'anno 2030, 5.944.983 euro per l'anno 2031, 8.077.399 euro per l'anno 2032, 8.872.829 euro per l'anno 2033, 10.933.253 euro per l'anno 2034, 11.690.928 euro per l'anno 2035, 13.666.103 euro per l'anno 2036, 13.380.798 euro per l'anno 2037, 14.350.835 euro per l'anno 2038, 14.036.999 euro per l'anno 2039, 14.978.506 euro per l'anno 2040 e 14.624.727 euro annui a decorrere dall'anno 2041. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 15, comma 1.

Capo II

SEMPLIFICAZIONI E ATTIVITÀ NEGOZIALE DEL MINISTERO DELLA DIFESA

Art. 8.

(Disposizioni in materia di valutazioni ambientali per i progetti o le parti di progetto aventi quale unico obiettivo la difesa nazionale)

1. All'articolo 6, comma 10, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: « i progetti o parti di progetti aventi quale unico obiettivo la difesa nazionale e per » sono soppresse;

b) il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Per i progetti o le parti di pro-

getto aventi quale unico obiettivo la difesa nazionale, il Ministro della difesa, dopo una valutazione caso per caso, può disporre, con decreto, sentiti il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e il Ministro della cultura, l'esclusione di tali progetti dal campo di applicazione delle norme di cui al titolo III della presente parte, qualora ritenga che tale applicazione possa pregiudicare il suddetto obiettivo ».

Art. 9.

(Misure di efficientamento in materia di dismissioni di beni immobili)

1. All'articolo 307, comma 7, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dopo le parole: « di servizi » sono inserite le seguenti: « nonché di lavori ».

Art. 10.

(Disposizioni relative ai programmi del Ministero della difesa e alla cooperazione con altri Stati)

1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 536-*bis*, comma 1, dopo le parole: « difesa e sicurezza, procede » sono inserite le seguenti: « , d'intesa con il Direttore nazionale degli armamenti, per gli aspetti di competenza in materia di politica industriale nazionale ed europea, »;

b) all'articolo 537-*ter*:

1) al comma 1:

1.1) le parole: « , d'intesa con il Ministero degli affari esteri e con il Ministero dell'economia e delle finanze, » sono sostituite dalle seguenti: « , sentiti il Mini-

stero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il Ministero dell'economia e delle finanze, »;

1.2) dopo le parole: « supporto tecnico-amministrativo per » sono inserite le seguenti: « la realizzazione di opere infrastrutturali, per »;

1.3) le parole: « anche in uso alle forze armate » sono sostituite dalle seguenti: « , direttamente o per il tramite di filiali o società controllate all'estero, »;

2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« *1-bis*. Nel rispetto dei princìpi di neutralità finanziaria di cui al comma 1 e di annualità di bilancio, è autorizzata l'istituzione di una contabilità speciale intestata al Ministero della difesa per la gestione dei flussi finanziari relativi all'attività contrattuale effettuata per conto degli Stati esteri richiedenti, sulla quale possono affluire anche versamenti in valuta. Al fine di agevolare la cooperazione con Stati esteri, è consentita la permuta di sistemi d'armamento, materiali e servizi con le prestazioni offerte dall'industria nazionale in favore dei predetti Stati, senza comportare a qualsiasi titolo spese a carico dello Stato ».

Art. 11.

(Misure relative alle evidenze di prova effettuate in centri esterni al Ministero della difesa)

1. Nel capo III del titolo II del libro terzo del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dopo l'articolo 544-*bis* è aggiunto il seguente:

« Art. 544-*ter*. – *(Riconoscimento delle evidenze di prova effettuate in centri esterni al Ministero della difesa) – 1*. Il Ministero della difesa, ogniqualvolta il ricorso ai pro-

pri centri di test non risulti compatibile con le tempistiche delle esigenze operative ovvero di supporto all'industria di settore quale elemento competitivo, può riconoscere, ai fini di qualificazione, omologazione e certificazione, tramite le proprie articolazioni competenti, i risultati delle attività di prova svolte in centri di *test* esterni all'Amministrazione della difesa, accreditati in accordo agli *standard* e alle normative nazionali e internazionali applicabili allo specifico settore. Le articolazioni competenti possono altresì procedere al riconoscimento delle evidenze di prova, sulla base delle procedure e degli *standard* già approvati dalle medesime articolazioni.

2. Per l'esercizio delle attività di cui al comma 1, le articolazioni competenti agiscono in attuazione degli indirizzi impartiti dal Direttore nazionale degli armamenti ».

Art. 12.

(Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica militare)

1. Nella sezione II del capo III del titolo III del libro terzo del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dopo l'articolo 620-*bis* è aggiunto il seguente:

« Art. 620-*ter*. – *(Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica militare) – 1*. Al fine di garantire la massima efficacia degli interventi nel settore della ricerca scientifica e tecnologica per la difesa, nello stato di previsione del Ministero della difesa è istituito il Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica militare (FIRSTM) a sostegno delle attività di ricerca tecnologica e di sviluppo sperimentale. La dotazione iniziale del FIRSTM, a decorrere dall'anno 2026, è pari a 10.000.000 di euro.

2. Il FIRSTM è destinato alla concessione di finanziamenti nella forma di contributo, anche a fondo perduto.

3. Con decreto del Ministro della difesa, sentito il Direttore nazionale degli armamenti, da adottare entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i criteri di accesso e le modalità di utilizzo e gestione del FIRSTM ».

Art. 13.

(Disposizioni in materia di attività negoziale del Ministero della difesa)

1. All'articolo 233, comma 1-*ter*, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dopo le parole: « delle procedure di cui » sono inserite le seguenti: « all'articolo 76, comma 2, lettera *c)*, sulla base di atto motivato dell'autorità di vertice di Forza armata, e ».

2. All'articolo 140 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, dopo il comma 1-*ter* è inserito il seguente:

« *1-quater*. Ai fini dell'applicazione delle procedure previste dal presente articolo, secondo le disposizioni dell'articolo 233, comma 1-*ter*, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, costituisce circostanza di somma urgenza anche il verificarsi di eventi imprevisti o imprevedibili idonei a compromettere o a mettere in pericolo la continuità operativa delle infrastrutture destinate alla difesa e alla sicurezza nazionale, di cui al medesimo articolo 233 ».

3. Al decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, dopo le parole: « il dialogo competitivo » sono ag-

giunte le seguenti: « , salvo quanto previsto all'articolo 18-*bis* »;

b) all'articolo 18, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« *2-bis.* Per i contratti di cui al comma 2, lettera *d)*, del presente articolo, le modifiche in corso d'esecuzione, previste dall'articolo 120, comma 1, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, possono essere effettuate in deroga al limite previsto dal comma 2 del medesimo articolo 120, previa adeguata motivazione nella determina a contrarre »;

c) dopo l'articolo 18 è inserito il seguente:

« Art. 18-*bis*. – *(Sviluppo di capacità, prodotti e servizi innovativi) – 1.* Al fine di conseguire capacità operative caratterizzate da innovatività di impiego, tramite lo sviluppo e l'evoluzione di prototipi, anche mediante metodologia di sviluppo agile, e conseguente produzione e acquisizione di sistemi o parte di sistemi caratterizzati da rapida obsolescenza di impiego, le stazioni appaltanti possono ricorrere alla procedura prevista dall'articolo 75 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. In tal caso, le stazioni appaltanti possono prevedere nei documenti di gara, nel rispetto dei princìpi generali di cui all'articolo 3 del presente decreto, fissandone preventivamente gli importi e la durata:

a) appositi meccanismi di accelerazione in favore degli operatori economici partecipanti alla procedura;

b) successivi cicli di sviluppo e di acquisizione ».

Art. 14.

(Disposizioni in materia di valorizzazione degli asset *del Ministero della difesa)*

1. All'articolo 535 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo

15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la parola: « correlate », ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: « correlati »;

b) al comma 3, secondo periodo, le parole: « , delle funzioni di centrale di committenza ai sensi dell'articolo 33 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 » sono sostituite dalle seguenti: « , delle funzioni di centrale di committenza ai sensi dell'articolo 62 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 »;

c) al comma 10:

1) dopo le parole: « , la società si avvale anche del personale militare e civile del Ministero della difesa » sono inserite le seguenti: « e può avvalersi, esclusivamente previo assenso delle amministrazioni di appartenenza, comunque con oneri relativi al trattamento economico fisso e continuativo e al salario accessorio totalmente a proprio carico, anche di personale dipendente delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché delle autorità indipendenti, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche »;

2) le parole: « , da impiegare secondo le modalità previste dallo stesso articolo » sono sostituite dalle seguenti: « , da impiegare secondo le modalità previste dal citato articolo 23-*bis* ».

Capo III
DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI

Art. 15.

(Disposizioni finanziarie e finali)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 2,

comma 1, lettera *a)*, e all'articolo 7, comma 1, lettera *d)*, pari a 2.015.161 euro per l'anno 2027 e a 15.419.716 euro annui a decorrere dall'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 12, pari a 10.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.

3. Ad eccezione delle disposizioni di cui agli articoli 2, comma 1, lettera *a),* 7, comma 1, lettera *d)*, e 12, comma 1, le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

4. Con regolamento adottato con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono apportate al testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, le modificazioni necessarie per l'attuazione delle disposizioni della presente legge.

€ 5,60